

Cattedra

RELATORE

CANDIDATO

Anno Accademico

Indice

Introduzione.....	4
Capitolo I.....	5
San Marino – Le istituzioni - i rapporti internazionali, in particolare con la Repubblica Italiana	5
1 San Marino uno Stato Sovrano all’interno del territorio italiano.....	5
1.1 Brevi cenni storici.....	5
1.2 Bandiera e Stemma	6
1.3 Geografia e Demografia	7
1.4 Le istituzioni	9
1.4.1 I Capitani Reggenti	9
1.4.2 Consiglio Grande e Generale	10
1.4.3 Congresso di Stato	10
1.4.4 Il Collegio Garante.....	11
1.4.5 Organi Giudiziari.....	12
1.4.6 Il Consiglio dei XII.....	12
1.4.7 Corpi Militari.....	13
2 Le convenzioni e i Rapporti Internazionali	13
2.1 Relazioni tra Unione Europea e i micro-Stati.....	14
2.2 Il Lungo Cammino verso l’Europa	14
2.2.1 I primi passi ufficiali della Repubblica di San Marino verso la Comunità Europea ...	14
2.2.2 I principali accordi.....	15
2.2.3 La situazione attuale	18
2.3 Organizzazioni e rapporti internazionali	19
3 Le convenzioni ed i rapporti con la Repubblica Italiana	19
3.1 Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939	19
3.2 I rapporti italo-sammarinesi nello scambio reciproco di beni	22
3.3 La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino.....	23
3.4 Accordi di cooperazione economica e finanziaria	27
Capitolo II.....	29
Quadro Normativo	29
1 Le principali Leggi sammarinesi in materia economica, fiscale, societaria e finanziaria	29
1.1 Legge sulla Società	29
1.1.1 Requisiti oggettivi e soggettivi.....	29
1.2 Legge sulla licenza d’esercizio	36
1.3 Aspetti tributari.....	39
1.3.1 I paradisi fiscali	39
1.3.2 Le imposte dirette	40
1.3.3 Le imposte indirette	45

1.4	Cenni sulla normativa in materia di antiriciclaggio e lotta all'usura	47
	Capitolo III	49
	I rapporti economici italo – sammarinesi	49
1	La corrente situazione economica sammarinese	49
1.1	Analisi del quadro macroeconomico e dello stato della finanza pubblica	51
1.1.1	Le importazioni ed esportazioni	53
1.1.2	Imprese	54
1.1.3	Occupazione e disoccupazione	55
2	L'interscambio commerciale con l'Italia.....	57
2.1	Cessioni verso San Marino	57
2.2	Cessioni verso l'Italia.....	63
2.2.1	Cessioni verso l'Italia con Addebito di IVA.....	64
2.2.2	Cessioni verso l'Italia senza addebito di IVA	65
	Conclusione	67
	Bibliografia e Sitografia	68

Introduzione

Il presente elaborato, attraverso lo studio e l'analisi dei caratteri indicativi di uno Stato, si prefigge l'obiettivo di studiare la struttura sociale, economica e tributaria della Repubblica di San Marino, con i suoi rapporti internazionali, in particolare, con la Repubblica Italiana. San Marino, infatti, pur essendo un piccolo Stato all'interno dell'Italia, è una realtà del tutto unica.

Le peculiarità, che contraddistinguono la Repubblica sammarinese dagli altri micro-Stati presenti in Europa, l'hanno portata a un livello economico, giudiziario e finanziario che le permette a oggi, non solo di mantenere la propria sovranità, ma anche a tenere aperta una finestra di dialogo paritaria con la vicina Italia e le altre potenze internazionali. In particolar modo, trattando di relazioni internazionali, San Marino è caratterizzata da un naturale e a volte travagliato rapporto con l'Italia per ragioni geografiche, storiche e culturali. Infatti, la Repubblica ha avuto interazioni con la penisola italiana, ancora prima della sua unificazione, principalmente con lo Stato della Chiesa e gli Stati limitrofi. I due Stati, nel corso del tempo, hanno sancito numerosi accordi in diverse materie, dall'ambito economico-finanziario a quello culturale, dell'istruzione e della sicurezza, spinti dalla reciproca volontà di mantenere un rapporto di collaborazione e amicizia. L'Italia rappresenta sul piano della bilancia commerciale sammarinese il principale partner economico.

Il saggio prende in esame in particolar modo gli aspetti legati alla normativa sammarinese in ambito societario, civilistico e tributario, partendo dalla storia della fondazione, dall'esame della struttura (istituzioni) e i principi costituzionali dello Stato.

Il primo capitolo tratta anche gli aspetti geografici e demografici, infine largo spazio è stato dedicato alla partecipazione agli organismi internazionali, alle principali convenzioni e accordi con la Repubblica Italiana e la UE. Con quest'ultima è tuttora in corso una trattativa finalizzata al raggiungimento di un accordo di associazione che permetta di integrare San Marino, insieme agli altri piccoli Stati d'Europa, alla comunità europea, pur mantenendo le peculiarità che sono proprie di un piccolo Paese. La politica estera sammarinese si sta adoperando per normalizzare e disciplinare i rapporti, non sempre semplici, con la Repubblica Italiana, che rappresenta per caratteristiche il suo naturale interlocutore.

In questa logica sono da vedersi le normative emanate dalla Repubblica di San Marino, descritte nel secondo capitolo e relative, in particolar modo, all'avvicinamento e acquisizione del "acquis comunitario" in ambito societario mediante l'adattamento alle Direttive CEE, fiscale attraverso l'assunzione dei dettati OCSE ed antiriciclaggio, recependo le migliori pratiche di cui alla IV Direttiva UE Antiriciclaggio 2015/849. Con tale finalità è in corso di esame in commissione la normativa IVA che andrà a sostituire l'imposta sulle importazioni in termini d'imposizione indiretta.

Il terzo capitolo tratta l'analisi macroeconomica della Repubblica di San Marino, concentrandosi sulla situazione corrente dell'interscambio commerciale, delle imprese e del livello occupazionale. Con particolare riguardo è trattata la regolamentazione dei rapporti di scambio commerciale con l'Italia, sia dal punto di vista delle esportazioni sia importazioni.

Capitolo I

San Marino – Le istituzioni - i rapporti internazionali, in particolare con la Repubblica Italiana

1 San Marino uno Stato Sovrano all'interno del territorio italiano

«San Marino è una delle più antiche repubbliche del mondo e l'unica città-Stato che sussiste, rappresentando una tappa importante dello sviluppo dei modelli democratici in Europa e in tutto il mondo[...]San Marino e il Monte Titano costituiscono una testimonianza eccezionale dell'istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull'autonomia civica e l'autogoverno, avendo esercitato con una continuità unica e senza interruzione il ruolo di capitale di una repubblica indipendente dal XIII secolo. San Marino è una testimonianza eccezionale di una tradizione culturale vivente che perdura da settecento anni».¹

Situata nel centro-nord Italia, La Repubblica di San Marino è uno Stato sovrano, il quarto paese più piccolo d'Europa, precisamente si colloca ai confini tra Emilia Romagna e Marche, senza alcuno sbocco sul mare, può essere descritta come una “particella di eternità statuale”², in quanto originata e maturata dalle innumerevoli e rare circostanze storiche le cui condizioni di democrazia e indipendenza sono perdurate nel tempo fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Infatti, è “il più antico Stato sovrano e Repubblica costituzionale del mondo”, fondata il 3 settembre 301 d.C., anche se solo nel 1291 avviene l'ufficiale riconoscimento.

1.1 Brevi cenni storici

Secondo la tradizione, la fondazione della Repubblica è fatta risalire nella seconda metà del III° secolo dell'età volgare. Un tagliapietre cristiano, originario di Arbe, in Dalmazia, di nome Marino approdò a Rimini nel 257 d.C. con un compaesano di nome Leo e altri confratelli per eseguire il restauro della città danneggiata dalle devastazioni barbariche. Rimase fino a quando fu costretto a sfuggire dalle persecuzioni contro i cristiani per opera dell'Imperatore Diocleziano. Personalità carismatica e taumaturgo, si rifugiò sul monte Titano, dove lo raggiunsero alcuni fedeli, dando origine a una piccola comunità. Il Monte Titano gli fu donato da Donna Felicita (o Felicissima), signora riminese padrona del monte, come ringraziamento per aver guarito il figlio paralizzato. In seguito il vescovo di Rimini lo nominò diacono. I suoi resti riposano nella Basilica di San Marino nota come del Santo.

Il seme dell'indipendenza trae origine dalle ultime parole del Santo: “Relinquo vos liberos ab utroque homine”³. Il 301 d.C. è la data ufficiale della fondazione della Repubblica di San Marino. Il primo documento che testimonia l'esistenza di una comunità organizzata sul Monte è il Placito

¹ Dichiarazione di valore universale eccezionale del Comitato del patrimonio mondiale UNESCO del 7 luglio 2008. Disponibile da <http://whc.unesco.org/en/list/1245/>

² A. Valenti e V. Vannoni, *San Marino un'isola nella tempesta*, AIEP, Repubblica di San Marino, 2010, pp. 21.

³ A. Castellani, *Parole e Monete: “Vi rendo liberi”*, è parola di San Marino, 13 dicembre 2016, il giornale della numismatica.

Disponibile da <https://www.ilgiornaledellanumismatica.it/parole-e-monete-vi-rendo-liberi-e-parola-di-san-marino/>
“La traduzione del motto è “Vi lascio liberi dall'uno e dall'altro uomo”. La parola “Uomo” si riferisce alle due autorità dell'epoca: il papa e l'imperatore. “Testimonianza della celebre frase non si legge in nessuna delle “Vitaie” manoscritte conosciute; anche se è presente, sia pure con qualche variante, nella “Vita Sancti Marini”, riassunta dallo studioso Ferdinando Ughelli (“Italia Sacra”, II, p. 844), che per primo riferisce queste parole del santo”.

Feretrano, una pergamena dell'885 d.C., conservata nell'Archivio di Stato relativa a una questione di diritti di proprietà su alcuni fondi., lo storico ne attestava la proprietà all'Abate di un Monastero sito a San Marino. Molti reperti testimoniano la presenza di una comunità sin dalla preistoria, il reperto più significativo è il Tesoro di Domagnano conservato presso il Museo di Norimberga.

L'Arengo, Assemblea dei Capofamiglia, è stata la prima forma di autogoverno ed era presieduta da un Rettore. L'aumento della popolazione, rese opportuna la nomina di un Capitano Difensore che affiancò il Rettore.

Nel 1243 si nominarono i primi due Consoli, il Capitano e il Rettore, che da allora fino ai giorni nostri s'impegnano ogni sei mesi nella suprema carica dello Stato: i Capitani Reggenti, in altre parole i Capi dello Stato. L'Arengo promulgò le prime leggi, gli Statuti, ispirati entrambi a principi democratici. Il primo vero corpo di leggi dello Stato risale al 1295. Gli Statuti furono riscritti e aggiornati fino alla stesura del 1600, alla quale fa ancora riferimento l'attuale ordinamento. La libertà di San Marino fu insediata in molteplici occasioni e lo stesso Stato fu occupato militarmente due volte. Nella disobbedienza al Cardinale Alberoni, episodio storico di maggiore rilevanza, la Repubblica riuscì ad ottenere il riconoscimento dell'indipendenza dal Sommo Pontefice.

Conservarono con lungimiranza i loro confini anche quando nel 1797 rinunciarono alle elargizioni territoriali proposte da Napoleone. Nel 1849 il Generale Giuseppe Garibaldi, si rifugiò a San Marino con circa 2.000 soldati per sfuggire alle armate dell'Austria e di Roma.

Tutti trovarono rifugio nel territorio sammarinese. Le autorità riuscirono a evitare l'ingresso delle truppe austriache dando tempo ai garibaldini di lasciare il territorio senza spargimento di sangue. Benché fortemente conservatori della propria identità, il popolo sammarinese vanta da sempre una tradizione di ospitalità eccezionale. Nella terra della libertà non furono, infatti, mai negati il diritto d'asilo e l'aiuto ai perseguitati, di qualunque condizione, provenienza o idea. Nonostante Stato neutrale, nella seconda guerra mondiale San Marino accolse e diede rifugio a 100.000 sfollati provenienti dal territorio italiano limitrofo.

Dal 1980 al 1990 San Marino ha ottenuto importanti riconoscimenti da parte della comunità internazionale, pur essendo fortemente dipendente dall'Italia anche per ovvi connotati geografici, la Repubblica afferma con forza la propria sovranità e indipendenza, intrattenendo relazioni diplomatiche e consolari con numerosi Paesi europei e americani. Dal 1988 San Marino è membro del Consiglio d'Europa, che ha presieduto per la prima volta nel primo semestre del 1990. Nel 1992 ha aderito all'ONU. Nel febbraio 2002 è stato firmato un accordo con l'OCSE relativo alla tassazione, finalizzato ad ottenere maggiore trasparenza sulle materie fiscali e bancarie, al fine di combattere l'evasione fiscale.

San Marino oggi è paese White list sia per l'Italia sia per l'Europa con cui sta trattando un accordo.

1.2 Bandiera e Stemma

La bandiera⁴ di San Marino fu adottata il 6 aprile 1862 ed è composta da due righe orizzontali di egual misura: quella superiore è bianca e quella inferiore è azzurra. Il colore azzurro viene utilizzato come simbolo per il "cielo", sovrastato dal "bianco" simbolo della libertà. Lo stemma nazionale è posto al centro della bandiera. In ogni residenza degli organi istituzionali e nelle occasioni ufficiali anche nelle abitazioni dei privati la bandiera dello Stato viene mostrata con orgoglio. Nel 2011 attraverso una legge costituzionale viene predisposto definitivamente l'uso, i colori e il disegno di stemma e bandiera⁵. La prima bandiera di San Marino, adottata nel 1465, era un tricolore

⁴*Bandiera e Stemma dello Stato*, (n.d.), Portale ufficiale della Repubblica di San Marino. Disponibile da <http://www.sanmarino.sm/on-line/home/san-marino/bandiera-e-stemma.html>

⁵Ibidem (4), "Per un certo periodo si diffuse tra i privati cittadini la bandiera senza stemma a causa dell'interpretazione di una norma che vietava l'uso dello stemma della repubblica ai privati. Una successiva delibera chiarì che il divieto non riguardava la bandiera, che, pertanto, è una sola, nazionale e di stato".

orizzontale di colori: arancione, bianco e viola con lo stemma nel centro. I medesimi colori vengono utilizzati ancora su gonfaloni di rappresentanza e in occasione di rievocazioni storiche.



Figura 1. Bandiera. Da “Scheda Paese” in Segreteria Affari Esteri San Marino



Figura 2. Stemma. Da Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino

Lo stemma⁶ dello Stato, come illustrato nella figura 2, è uno scudo fiancheggiato a sinistra da un ramo di alloro e a destra da uno di quercia. All'interno venine rappresentato uno scenario in cui al centro sono presenti tre torri piumate su tre vette, che rappresentano le cime turrite del Titano: la Guaita, la Cesta e il Montale.

Le vette sono sormontate ciascuna da una piuma. La corona ,al di sopra dello scudo, è simbolo di sovranità, mentre sul nastro che lega i due rami vi è la scritta LIBERTAS.

1.3 Geografia e Demografia

Il territorio della Repubblica di San Marino si trova, tra le province italiane di Rimini e Pesaro-Urbino, e confina con i Comuni di Rimini, Verucchio, San Leo, Montegrimano, Sassofeltrio, Montescudo e Coriano. Il suo perimetro ha la forma di un quadrilatero irregolare, propriamente una forma trapezoidale, e si estende per 39 km, mentre la superficie è di 61,16 km², i confini sono rimasti immutati dal 1463.

Collocata ai margini degli Appennini, la Repubblica di San Marino ha nel cuore del proprio territorio il Monte Titano, la cui altezza è di mt 749 sul livello del mare.

Le 9 municipalità dette Castelli, frazionano il territorio dello stato e corrispondono alle antiche parrocchie della Repubblica⁷:

⁶ Ibidem (4)

⁷ Valentina, *Castelli di San Marino*, 11 settembre 2017, Sanmarinosite. Disponibile da <https://www.sanmarinosite.com/castelli/castelli-di-san-marino/>

- Città di San Marino è la capitale: 4.102 abitanti in un territorio di 7,09 km quadrati
- Borgo Maggiore: 6.690 abitanti in un territorio di 9,01 km quadrati
- Serravalle: 10.662 abitanti in un territorio di 10,53 km quadrati
- Acquaviva: 2.137 abitanti in un territorio di 4,86 km quadrati
- Chiesanuova: 1.111 abitanti in un territorio di 5,46 km quadrati
- Domagnano: 3.355 abitanti in un territorio di 6,62 km quadrati
- Faetano: 1.171 abitanti in un territorio di 7,75 km quadrati
- Fiorentino: 2.539 abitanti in un territorio di 6,56 km quadrati
- Montegiardino: 915 abitanti in un territorio di 3,31 km quadrati

Si può connotare un'equivalenza tra i 9 Castelli e i distretti delle province italiane. I Castelli rappresentano porzioni di territorio alle quali sono riconosciute autonomie amministrative; ognuno è guidato da una Giunta di Castello⁸ che ha vari compiti: deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali. I Castelli gestiscono autonomamente la promozione e l'organizzazione di attività culturali, coinvolgendo direttamente la cittadinanza. I membri di ogni Giunta sono decisi in base alla popolazione presente nel Castello: con popolazioni pari o superiore a 2.000 abitanti sono nove, mentre con meno di 2.000 abitanti sono sette.

Il Capitano di Castello presiede la Giunta, mentre il coordinamento tra le Giunte e gli Organi di Stato è gestito dall'Ufficio di Giunta di Castello. Giunta e Capitano sono eletti ogni cinque anni mediante votazione diretta, dai cittadini sammarinesi maggiorenni che abbiano residenza nel Castello.




Figura 3. Crescita della Popolazione sammarinese 2014-2018

Anno	Popolazione N°	Tasso di crescita (%)
2014	32.789	-
2015	33.005	+0,66
2016	33.196	+0,58
2017	33.328	+0,40
2018	33.419	+0,27

Figura 4. L'evoluzione del Tasso di Crescita (2014-2018)

⁸ *Giunte di Castello*, (n.d), Portale Ufficiale Repubblica di San Marino. Disponibile da <http://www.sanmarino.sm/online/home/istituzioni/giunte-di-castello.html>

Al 31 dicembre 2018 la popolazione residente a San Marino è di 33.419 abitanti⁹, di cui 16.474 maschi, che rappresentano il 49,3 %, mentre la parte femminile è di 16.945, che rappresenta il 50,7%. Dal grafico e dalla tabella sovrastante si può notare una continua crescita della popolazione nell'intervallo tra il 2014 e il 2018, anche se il tasso di crescita demografica è andato diminuendo. La popolazione presente, comprendente anche i soggiornanti, ammonta a 34.590 (+0,4% rispetto all'anno precedente). I cittadini sammarinesi rappresentano con 27.991 individui l'80,9% della popolazione, mentre al secondo posto vi sono coloro che possiedono la cittadinanza italiana con 5.182 individui (15%) ed infine, tutti gli altri 1.417 individui hanno altri tipi di cittadinanze (4,1%). «Negli ultimi dodici mesi i cittadini sammarinesi sono aumentati di 11 unità, quelli italiani sono aumentati di 100 unità (+2%), mentre gli abitanti con cittadinanze diverse da quelle appena elencate hanno segnato un incremento di 26 unità (+1,9%)»¹⁰. Il tasso di natalità¹¹ all'interno della repubblica sammarinese è del 7,04% per mille abitanti, non particolarmente differente da quello italiano del 7,4%, mentre l'indice di mortalità è del 7,31% per mille abitanti, nettamente inferiore a quello italiano del 10,51% per mille abitanti. L'indice di mortalità è di 141,3.

1.4 Le istituzioni

1.4.1 I Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti sono i Capi dello Stato. Secondo la “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi dell’Ordinamento”(art. 3) “ L’ufficio di Capo dello Stato è esercitato da due Capitani Reggenti in base al principio della collegialità”¹². La peculiarità di condivisione equanime del potere ha origini molto antiche ed è rappresentativo dell’attenzione posta dal popolo sammarinese nell’evitare il rischio che da incarichi di autorità e comando possano derivare poteri personali. I Capitani Reggenti¹³ sono i rappresentanti supremi della magistratura, «rappresentano l’unità nazionale, coordinano, presiedono, vigilano sulle attività di tutti gli organi», pur non svolgendo alcuna attività in ambito politico anche se, proprio per la loro funzione, «possono esercitare poteri d’iniziativa, di controllo, d’impulso e di persuasione mantenendo, una condizione di “super partes” garantendo così un corretto equilibrio tra gli Organi e le forze politico-sociali che operano nel Paese.»¹⁴ La durata dell’incarico, fissata, fin dagli Statuti del XIII secolo, è di sei mesi e non ripetibile per almeno tre anni.

Il Consiglio Grande e Generale li eleggono tra i suoi membri, cittadini originari, con età non inferiore ai venticinque anni. Una volta nominati Capitani Reggenti non si ha la possibilità di rinunciare alla carica e si deve abbandonare in caso di elezione qualsiasi altra carica o attività professionale per tutta la durata dell’incarico.

Ogni semestre, il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, avviene la cerimonia d’investitura alla quale partecipa il Corpo Diplomatico e Consolare accreditato e le autorità dello Stato.

I Capitani Reggenti hanno diritto al titolo di "eccellenza" e hanno immunità giudiziarie. Al termine del mandato non conservano alcuna prerogativa né titolo, inoltre sono soggetti al giudizio del Sindacato della Reggenza per "il fatto e il non fatto" nell'ambito delle competenze istituzionali.

⁹ Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica di San Marino.

Disponibile da <http://www.statistica.sm/on-line/home/dati-statistici/popolazione.html>

¹⁰ *Popolazione, turismo, lavoro*. 31 dicembre 2018, Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino. Disponibile da <http://www.sanmarino.sm/on-line/home/san-marino/scheda-paese.html>

¹¹ *Scheda Paese della Repubblica di San Marino*, aggiornata ad aprile 2019, Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Disponibile da <http://www.esteri.sm/on-line/home.html>

¹² Legge n.59/1974, modificata da L. 26 febbraio 2002, n.36, Articolo 3, 1° Comma, in materia di “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi dell’Ordinamento”

¹³ D. Balducci, R. Gabellini, A. Valentini, *Il commercio con San Marino: fisco, banche, società*, 2° Edizione, Edizioni FAG srl, Milano,(n.d), pp. 14

¹⁴ *Ibidem* (13), pp. 15

Tra le altre singolarità concernenti «il ruolo dei Capi dello Stato vi è l'antica consuetudine dell'Arengo semestrale».¹⁵ I Capitani Reggenti, ogni domenica successiva alla cerimonia d'insediamento, ricevono i cittadini, i quali possono presentare direttamente ai Capi dello Stato petizioni d'interesse pubblico, chiamate "Istanze d'Arengo". Se le richieste sono ritenute ammissibili, saranno sottoposte alla votazione del Consiglio Grande e Generale affinché deliberi in merito. Ogni petizione accolta vincola il Governo, il quale deve agire di conseguenza.

1.4.2 Consiglio Grande e Generale

Il Consiglio Grande e Generale¹⁶ è l'organo legislativo dello Stato. Secondo l'articolo 3, sesto comma della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese" ad esso «spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo»¹⁷. «Si tratta di un organo costituzionale, collegiale, rappresentativo, sulla cui autonomia e indipendenza nei confronti di ogni altro organo statale non sussistono dubbi».¹⁸ E' composto di sessanta Consiglieri eletti per suffragio universale ogni cinque anni. «Al Consiglio Grande e Generale, composto di sessanta membri, spetta il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo».¹⁹ Requisito anagrafico per essere eletto membro del Consiglio Grande e Generale è aver compiuto ventuno anni di età entro il giorno delle elezioni, risiedere nel territorio della Repubblica di San Marino, non far parte dei Corpi Militari e Uniformati, non essere Agente diplomatico o consolare, né Magistrato e Procuratore del Fisco. Il Consiglio Grande e Generale si riunisce almeno una volta al mese a Palazzo Pubblico, è convocato e presieduto dai Capitani Reggenti. L'ordine del giorno, è stabilito dai Capitani reggenti sulla base degli orientamenti dati dall'Ufficio di Presidenza. Le sedute consiliari sono pubbliche, ad eccezione: della nomina di Magistrati, della ratifica di accordi, convenzioni e trattati internazionali, delle questioni che rientrano nell'ambito delle competenze giurisdizionali ed di tutti i casi previsti dalla legge. Spetta al Consiglio Grande e Generale la nomina di tutti gli organismi istituzionali.

1.4.3 Congresso di Stato

Il Congresso di Stato è l'organo esecutivo dello Stato (Governo). Secondo l'art.3 della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi dell'Ordinamento" «Al Congresso di Stato spetta il potere di governo secondo i principi di collegialità e di responsabilità»²⁰. Il Congresso risale ai primi decenni del XVIII secolo, agli inizi considerato ancora all'interno del Consiglio Grande e Generale, aveva compiti amministrativi e principalmente di consultazione negli affari politici e giuridici, erano esclusi i poteri deliberativi. Fu istituito ufficialmente solo nel 1945. E' composto dai Segretari di Stato, i quali corrispondono alla carica di Ministri, in numero non superiore a dieci, e vengono nominati dal Consiglio Grande e Generale solitamente fra i propri

¹⁵ *I Capitani Reggenti*, Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino. Disponibile da <http://www.sanmarino.sm/on-line/home/istituzioni/capitani-reggenti.html>

¹⁶ *L'istituzione*, Consiglio Grande e Generale. Disponibile da <https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/listituzione.html>

¹⁷ Legge n.59/1974, modificata da L. 26 febbraio 2002, n.36, Articolo 3, 6° Comma, in materia di "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi dell'Ordinamento"

¹⁸ R. Bonelli, *Gli organi dei poteri pubblici nell'ordinamento della Repubblica di San Marino*, San Marino, 1984, pg.35; vedi anche, F. Balsimelli, *Elementi di diritto pubblico sammarinese*, Gruppo poligrafo Editoriale, San Marino, 1966.

¹⁹ Avv. G. Crescentini, (n.d), Consiglio Grande e Generale.

Disponibile da <https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/listituzione/funzione.html>

²⁰ Legge n.59/1974, modificata da L. 26 febbraio 2002, n.36, Articolo 3, 10° Comma, in materia di "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi dell'Ordinamento"

componenti, con un mandato di 5 anni . Prima dell'elezione a scrutinio palese il Consiglio Grande Generale deve approvare il programma di Governo. Per ogni Segretario di Stato viene indicato il dicastero di competenza, anche se possono essere affidate deleghe aggiuntive relative a specifici ambiti di intervento e settori di attività, in relazione a obiettivi presenti nel programma di Governo. L'organo esercita collegialmente le proprie attribuzioni. Tuttavia, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, ha assunto nel tempo il ruolo di primo ministro. I Segretari di Stato sono politicamente responsabili davanti al Consiglio Grande e Generale e sono responsabili penalmente e civilmente davanti alla giustizia ordinaria. Attualmente il Congresso di Stato si riunisce almeno una volta alla settimana.

I dicasteri della Repubblica sono:

- Affari Esteri
- Affari Interni
- Finanze e Bilancio
- Istruzione e Cultura
- Sanità e Sicurezza Sociale
- Territorio e Ambiente
- Lavoro
- Industria, Artigianato e Commercio
- Giustizia
- Turismo

Solo dopo il giuramento, in cui i Segretari di Stato giurano nelle mani della Reggenza, il Congresso di Stato assume la totalità dei suoi poteri.

La durata massima dell'incarico di Segretario di Stato è di dieci anni consecutivi, dopodiché per essere nominati nuovamente devono essere trascorsi cinque anni dalla conclusione dell'ultimo mandato. Le riunioni del Congresso, convocate dai Capitani Reggenti dopo aver fissato l'ordine del giorno, sono valide se è presente almeno la metà dei membri del Congresso di Stato.

«Il Congresso di Stato emana provvedimenti in forma collegiale sotto forma di delibera congressuale. La delibera, redatta per iscritto, deve contenere nel preambolo l'indicazione delle norme, delle circostanze, delle motivazioni in base alle quali è emanata».²¹

Le delibere sono firmate in calce dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e sono raccolte e numerate progressivamente per seduta; successivamente sono inviate agli Organi di competenza e ai privati direttamente interessati. La raccolta delle delibere si trova negli uffici della Segreteria Esecutiva del Congresso ed è pubblica, tranne quelle espressamente dichiarate riservate, quali quelle in materia di sicurezza dello Stato e di relazioni internazionali.

1.4.4 Il Collegio Garante

«Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è la Corte Costituzionale della Repubblica di San Marino».²² Le funzioni svolte da tale organo sono «la verifica delle legittimità costituzionale delle leggi, la pronuncia sull'ammissibilità dei referendum, la decisione sui conflitti di attribuzioni tra organi costituzionali e sul sindacato promosso nei confronti dei Capitani Reggenti».²³ La sua composizione è di sei membri i quali si dividono in due gruppi: membri effettivi e supplenti. La sede del Collegio Garante è il Palazzo Pubblico.

²¹ *Il Congresso di Stato*, Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino. Disponibile da <http://www.sanmarino.sm/on-line/home/istituzioni/congresso-di-stato.html>

²² *Il Collegio Garante*, (n.d), Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino.

Disponibile da <http://www.sanmarino.sm/on-line/home/istituzioni/collegio-garante.html>

²³ *Ibidem* (22)

1.4.5 Organi Giudiziari

Il modello dell'ordinamento giudiziario sammarinese è stato definito “modello politico-professionale”, in antitesi con quello “tecnico-burocratico” in parte ancora caratterizzante del sistema giudiziario italiano²⁴. L'Ordinamento giudiziario è definito dalla Legge Qualificata del 30 ottobre 2003 n.145 ed è un sistema giudiziario Civil Law. Nella “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi dell'Ordinamento” si dichiara che: «Gli organi del potere giudiziario sono istituiti per legge costituzionale, la quale ne disciplina anche le responsabilità. Essi sono sottoposti unicamente alla legge. A essi sono garantiti piena indipendenza e libertà di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni».²⁵

Gli organi giudiziari della Repubblica di San Marino sono:

- Tribunale Unico;
- Consiglio Giudiziario;
- Commissione Consiliare per gli affari di giustizia.

Le peculiarità istituzionali del modello sammarinese si riscontrano in vari aspetti. Innanzitutto i membri degli Organi Giudiziari sono nominati dal Consiglio Grande e Generale, in base alla loro preparazione, competenza e autorevolezza. In secondo luogo i giudici al termine della loro carica sono sottoposti al «actio de sindacatu», o meglio è richiesto davanti al Consiglio di «rationem reddere omnium gestorum vel omissorum»²⁶ perciò che risponda della propria responsabilità degli atti compiuti durante la sua mansione²⁷.

1.4.6 Il Consiglio dei XII

Il Consiglio dei XII²⁸, “Consilium duodecim virorum”, è un organo collegiale, composto da dodici membri.

E' nominato all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio Grande e Generale tra i suoi membri in misura proporzionale ai Gruppi consiliari che lo compongono. I Capitani Reggenti presiedono il Consiglio, anche se non possiedono diritto di voto, salvo che non ne facciano parte direttamente. Le riunioni hanno luogo una volta al mese, e in tale occasione l'esame delle pratiche avviene cronologicamente per ordine di presentazione.

Come organo di giustizia amministrativa, il Consiglio dei XII fa la sua prima comparsa negli statuti del 1491; dopo varie modifiche apportate nel tempo, si giunge con la legge n.13 del 5 giugno 1923 “Legge che determina le funzioni del Consiglio dei XII” ad avere una sua organizzazione permanente di funzioni e competenze. Queste ultime possono essere riassunte in:

- Autorizzazione all'acquisto d'immobili da parte di società;
- Autorizzazione all'acquisto di beni immobili da parte di società cooperative di abitazioni e assegnazioni a soci non sammarinesi;
- Adizioni di eredità di beni immobili nei casi non riconducibili all'art.25 della Legge n.118/2010;
- Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle associazioni
- Riconoscimento giuridico delle Comunità di sammarinesi all'estero.

²⁴ D. Balducci, R. Gabellini, A. Valentini, *Il commercio con San Marino: fisco, banche, società*, 2° Edizione, Edizioni FAG srl, Milano,(n.d), pp.16

²⁵ Legge n.59/1974, modificata da L. 26 febbraio 2002, n.36, Articolo 3, 15° Comma, in materia di “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi dell'Ordinamento”

²⁶ Traduzione: “Rendere conto di tutte le gesta e disposizioni”.

²⁷ Idem (24)

²⁸ *Il Consiglio dei XII*,(n.d), Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino.

Disponibile da <http://www.sanmarino.sm/on-line/home/istituzioni/il-consiglio-dei-xii.html>

1.4.7 Corpi Militari

«La Repubblica di San Marino è uno Stato neutrale la cui vocazione alla pace è universalmente riconosciuta».²⁹ Proprio per questa caratteristica intrinseca dello Stato non vi è il servizio militare obbligatorio, tranne che in particolari contingenze, come la difesa dello Stato; infatti, i Corpi Militari sono formati principalmente da volontari. I Corpi militari volontari sono i seguenti:

- La Compagnia Uniformata delle Milizie, composta anche dalla Banda Militare, è presente nelle celebrazioni ufficiali e in altre particolari occasioni per cooperare nel servizio d'ordine;
- La Guardia del Consiglio Grande e Generale, anticamente Guardia Nobile, ha la funzione di guardia speciale alle sedute parlamentari con lo scopo di protezione dei Capitani Reggenti e del Consiglio Grande e Generale;
- La Guardia di Rocca-Artiglieria.

Il Dipartimento di Polizia, invece, ha il compito di coordinamento delle forze dell'ordine ed è alle dipendenze delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per gli Affari Interni.

Tra i Corpi di Polizia, invece, vi sono tre importanti enti:

1. La Gendarmeria, che ha il compito di «prevenire e reprimere reati, garantire l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità, tutelare la proprietà, curare l'osservanza delle leggi dello Stato, prestare soccorso in caso di calamità».³⁰
2. La Guardia di Rocca Uniformata ha il dovere far osservare le leggi e controllare i confini di Stato, di Palazzo Pubblico, delle sedi istituzionali.
3. La Polizia Civile «è incaricata di vigilare sull'esercizio della libertà e dei diritti dei cittadini, sull'ordine e la sicurezza pubblica, sull'osservanza delle leggi, provvedere alla prevenzione e repressione dei reati, prestare soccorso in caso di calamità e infortuni».³¹

Terminando, vi è l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, che favorisce la collaborazione e il supporto fra le Forze di Polizia sammarinesi e quelle degli altri paesi membri.

2 Le convenzioni e i Rapporti Internazionali

La Repubblica di San Marino, in ambito di politica estera, ha tenuto per molto tempo una prudente strategia, riassunta nel motto “noti a noi, ignoti agli altri”, che mirava a essere una sorta di difesa nei confronti di potenziali e ben più potenti avversari esterni. Nella seconda metà del XX secolo, però, venne a formarsi la consapevolezza di avere le capacità di poter assumere un ruolo più attivo e proficuo nell'ambito internazionale.

La consapevolezza delle potenzialità del Paese aumenta con lo sviluppo economico, il miglioramento del livello d'istruzione e una politica estera di maggiore apertura.

Dagli anni '80 del secolo scorso si rafforza la consapevolezza dell'importanza delle relazioni ufficiali a livello diplomatico e della partecipazione alle organizzazioni internazionali. San Marino diventa dunque paese membro del Consiglio d'Europa (1988) e dell'ONU (1992), ai cui lavori partecipa regolarmente.

La politica estera a livello internazionale si basa sulla «manifestazione dei valori di libertà, neutralità, solidarietà e pace, sui quali si fonda la storia secolare della Repubblica».³²

²⁹ Scheda Paese della Repubblica di San Marino, aggiornata ad aprile 2019, Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Disponibile da <http://www.esteri.sm/on-line/home.html>.

³⁰ Ibidem (29)

³¹ Ibidem (29)

³² Ibidem (29)

Negli ultimi anni lo Stato ha potenziato l'internazionalizzazione dell'economia sammarinese, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti commerciali con Paesi che rappresentano mercati strategici, quali la Cina, i Paesi Arabi e la Russia.

Quanto sopra si è realizzato anche attraverso la stipulazione di accordi contro le doppie imposizioni fiscali o di altre intese in materia economica che rappresentano ovviamente la base di partenza per favorire l'intensificazione di tali relazioni.

Nell'aprile 2018 è stata costituita l'Agenzia per lo Sviluppo Economico, deputata fra l'altro a favorire e supportare nuovi investimenti e flussi turistici verso la Repubblica facendo conoscere le opportunità che la Repubblica può offrire e fornendo ogni utile assistenza.

Ad oggi San Marino vanta rapporti internazionali ufficiali con 133 Paesi ed è Stato membro delle principali organizzazioni internazionali.

2.1 Relazioni tra Unione Europea e i micro-Stati

In Europa i micro-Stati³³ sono piccoli Stati sovrani, che rimangono, giuridicamente, al di fuori dell'Unione Europea, pur mantenendo relazioni speciali con la medesima. Le motivazioni che hanno portato tali Stati a essere Paesi extra-UE sono molteplici. Un peso rilevante assume certamente la loro dimensione e dunque la difficoltà per gli stessi di seguire in maniera adeguata il lavoro quotidiano che la partecipazione all'UE comporta. Ma i piccoli Stati soprattutto hanno sempre temuto che un'apertura eccessiva verso l'esterno potesse avere come conseguenza la perdita della loro sovranità.

Vi è, infatti, un importante trade-off tra la necessità d'internazionalizzazione, che porterebbe a uno sviluppo economico maggiore attraendo investitori, capitali e consumatori, e il bisogno di difendere le identità sovrane nelle loro peculiarità e che sono alla base della loro stessa esistenza. Tale conflitto d'interessi ha indotto Stati come San Marino, il Principato di Monaco, Andorra e Liechtenstein e la Città del Vaticano a non percorrere un percorso comune a quello delle nazioni che hanno creato l'Unione Europea. D'altronde i micro-Stati, con lo scopo di superare le inevitabili barriere fisiche, che si sarebbero presentate nell'interscambio commerciale, hanno deciso di formulare anticipatamente accordi ed intese stabili con i Paesi dell'Unione per proteggere se stessi e la propria economia.

2.2 Il Lungo Cammino verso l'Europa

2.2.1 I primi passi ufficiali della Repubblica di San Marino verso la Comunità Europea

I primi passi a livello internazionale³⁴ furono intrapresi dal Governo sammarinese dopo l'adozione dei trattati di Roma, nel 1957, quando il Console Generale a Bruxelles verificò per conto della Repubblica di San Marino la possibilità per quest'ultima di poter nominare un osservatore all'interno del CEE. Dopo aver preso contatto con il vice presidente della CEE, senatore Giuseppe Caron, si assodò la non sussistenza di ostacoli o impedimenti per la richiesta, anche se sarebbe stato necessario organizzare l'azione con il Governo Italiano. Il problema fu sollevato in occasione della trattativa avviata con il governo italiano negli anni 1965-1966, che portò alla stipulazione dell'accordo aggiuntivo del 6 marzo 1968. Tale accordo fu molto importante sia a livello politico sia economico; infatti, in tale accordo venne sancita la modifica all'art.2 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato, prevedendo l'istituzione di una rappresentanza diplomatica italiana a San Marino e sammarinese in Italia. Durante la negoziazione tra San Marino e Italia per l'accordo

³³ A. Valentini e V. Vannoni, *San Marino un'isola nella tempesta*, AIEP, Repubblica di San Marino, 2010, pp.94

³⁴ A. Valentini e V. Vannoni, *San Marino un'isola nella tempesta*, AIEP, Repubblica di San Marino, 2010, pp.99

aggiuntivo del 6 marzo 1968 fu sollevata anche la richiesta sammarinese di una regolamentazione dei rapporti San Marino e la CEE, con particolare riferimento ai benefici disposti dalla Comunità a sostegno dell'agricoltura dei Paesi membri. L'esito della trattativa fu solo parzialmente positivo, giacché da un lato la definizione dei rapporti con la Comunità Economica Europea fu rinviata a una successiva trattativa, mentre dall'altro per i prodotti agricoli si sancì l'estensione anche ai cittadini sammarinesi del diritto di beneficiare di tutte le provvidenze disposte dal Governo Italiano, anche se non di quelle disposte dalla Comunità.

Come emerso, tuttavia, in precedenza un accordo bilaterale con la Comunità Economica Europea non poteva prescindere da un'intesa preliminare con il governo italiano. Il problema fu posto in rilievo il 2 aprile 1980, quando fu composta una Commissione mista italo-sammarinese, riunitasi a San Marino. Seguirono numerosi incontri, fino a che non si giunge all'istituzione di relazioni ufficiali fra la Comunità e San Marino il 1° febbraio 1983 e all'apertura di una Missione Della Repubblica presso le Comunità Europee. Con Gaston Thorn, presidente della Commissione delle Comunità Europee fu segnato l'avvio verso un accordo bilaterale tra San Marino e la Comunità Economica Europea. Il 9 luglio 1985 con l'approvazione di un documento di richiesta al Consiglio delle Comunità Europee, formulato dalla Commissione CEE, si aprì la possibilità di un negoziato economico-finanziario al fine di stipulare un accordo. La Repubblica di San Marino ottenne sia i contingenti autonomi per l'importazione da paesi terzi sia l'accesso a fondi e finanziamenti comunitari a tasso agevolato. Nel tempo l'accordo iniziale del 1985 ha subito varie modifiche.

2.2.2 I principali accordi

Il primo Accordo di grande rilevanza, stipulato tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino, è conseguenza dell'articolato percorso politico, che ha portato nel 16 dicembre 1991 all'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale, firmato a Bruxelles e approvato in seguito dal Parlamento Europeo il 9 luglio 1992. Con l'avvicinarsi del 1° gennaio 1993, in cui ci sarebbe stata l'attuazione del Mercato Unico Europeo, e con la conseguente caduta delle barriere doganali fra gli Stati membri, registrò la necessità di un'immediata entrata in vigore delle disposizioni di carattere strettamente commerciale e doganale dell'Accordo, al fine di consentire alle merci e prodotti sammarinesi di circolare nel territorio dell'intera Comunità. Per fare ciò, venne quindi siglato l'Accordo Interinale di Commercio e Unione Doganale, e consentito di riunire il Comitato di Cooperazione, previsto dall'Accordo al fine della sua gestione. Il 1° aprile 2002 entra in vigore "L'Accordo di cooperazione e unione doganale". L'Accordo «crea un'unione doganale fra le parti e si prefigge di promuovere una cooperazione globale fra esse al fine di contribuire allo sviluppo economico e sociale della Repubblica di San Marino e di favorire il consolidamento delle relazioni».³⁵ Tale relazione implica l'abolizione dei dazi doganali sia all'importazione sia all'esportazione e delle tasse di effetto equivalente tra San Marino e l'UE. La Repubblica di San Marino si vincola ad applicare la tariffa doganale comune ai beni provenienti da paesi terzi e ad applicare le disposizioni della politica commerciale comune, nonché la regolamentazione comunitaria concernente altri scambi. Tale Accordo impegna le parti ad avviare forme di collaborazione non solo in materia commerciale ma in vari altri settori, fra cui industria, ambiente, turismo, cultura e media. Attraverso l'articolo 19 si costituisce inoltre una clausola evolutiva, la quale prevede la possibilità che le parti contraenti con consenso reciproco estendano l'ambito di applicazione dell'Accordo, al fine di ampliare i settori di cooperazione attraverso accordi in attività specifiche.

In considerazione degli sviluppi ottenuti è stato inviato il 17 ottobre 2002 alle principali istituzioni comunitarie l'"Aide Memoire"³⁶ che dichiara l'esistente interdipendenza tra l'economia

³⁵ D. Balducci, R. Gabellini, A. Valentini, *Il commercio con San Marino: fisco, banche, società*, 2° Edizione, Edizioni FAG srl, Milano, (n.d.), pg.71

³⁶ *Aide-Memoire*. Disponibile da http://eeas.europa.eu/archives/docs/sanmarino/docs/aidememoire_en.pdf

sammarinese e quella europea, annunciando in più «la possibilità di “nuove forme di collaborazione” che andassero “oltre l’attuale Accordo di cooperazione e unione doganale”»³⁷. Il documento precisava che San

Marino, ferma nel voler mantenere intatta la propria identità, avrebbe valutato con attenzione le implicazioni di una possibile adesione all’Unione, ma che un possibile incremento dei rapporti rappresentava una “preziosa occasione”. «In tale quadro la Repubblica di San Marino sarebbe stata pronta “ad iniziare congiuntamente un’attività di studio e verifica” per poi definire, assieme alle Istituzioni comunitarie, un percorso che corrispondesse “alle aspettative delle due parti”, tracciando “la via sulla quale impostare le relazioni fra la Repubblica di San Marino e la Nuova Unione Europea del terzo millennio”».³⁸

Tra i vari passi che San Marino ha compiuto verso la Comunità Europea, vi è la partecipazione al processo di unificazione monetaria. Dopo l’entrata in vigore della Convenzione Monetaria con l’Italia del 21 dicembre 1991 ed essendoci il bisogno, a seguito dell’introduzione della moneta unica europea, di una rinegoziazione degli accordi esistenti, l’UE conferì all’Italia il mandato di negoziare una Convenzione Monetaria tra UE e San Marino. La Convenzione Monetaria³⁹, firmata nel 2000 ed entrata in vigore nel 2001, sancisce l’euro come nuova moneta ufficiale di San Marino e obbliga quest’ultima a una rigida applicazione delle norme comunitarie relative alle banconote e alle monete in euro nel proprio territorio. Le monete euro sammarinesi hanno la faccia che ricorda i simboli tradizionali della Repubblica, quale il monte Titano con le tre torri, anche se ne possono essere emesse solamente una quantità predeterminata e devono essere coniate esclusivamente della Zecca italiana. La rinegoziazione della vigente convenzione del 29 novembre 2000 fu attuata di conseguenza alla manifestazione da parte del Consiglio Affari Economici e Finanziari (ECOFIN) nelle conclusioni finali⁴⁰ del 2009, riguardanti gli “Orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro e loro relativa faccia nazionale”. Invitava, difatti, «la Commissione ad esaminare l’applicazione degli accordi monetari vigenti conclusi dalla Comunità europea con Monaco, San Marino e Vaticano e di rivederne il funzionamento per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra la Comunità e questi tre Paesi e per una maggiore armonizzazione dei testi».⁴¹ Le trattative diplomatiche sono terminate a Bruxelles con la firma in data 29 marzo 2012, dell’Accordo monetario⁴² tra la Repubblica di San Marino e l’Unione Europea, ratificato all’unanimità dal parlamento sammarinese il 1° agosto dello stesso anno; il 1° settembre 2012 è entrato in vigore. Nel comunicato stampa⁴³, pubblicato dall’ufficio stampa del Congresso di Stato viene dichiarato che:

«Il nuovo testo recepisce la normativa comunitaria nel settore della protezione dell’euro contro la contraffazione e in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e allinea la legislazione del settore bancario e finanziario a quella degli Stati membri dell’area euro. Per l’attuazione di tale normativa San Marino potrà avvalersi dell’assistenza tecnica dei competenti servizi comunitari.

³⁷ *Storia delle relazioni tra San Marino e L’Unione Europea*, a cura della Direzione Affari Europei - Dipartimento Affari Esteri, 3 ottobre 2016.

³⁸ *Ibidem* (40)

³⁹ Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità europea e la Repubblica di San Marino, 27 luglio 2001, n. C 209, Gazzetta ufficiale. Disponibile da [https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0727\(01\):IT:HTML](https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0727(01):IT:HTML)

⁴⁰ Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale, 2922a sessione del Consiglio ECOFIN del 10 febbraio 2009

⁴¹ Relazione alla Convenzione Monetaria tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino. Disponibile da https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBvfbLn_HjAhXNCewKHaJeBDUQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.consigliograndeegenerale.sm%2Fon-line%2Fhome%2Fdocumento17052150.html&usq=AOvVaw1bABXPdgtO1LGjsHrPTP9

⁴² Convenzione Monetaria tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino, entrata in vigore il 1° settembre 2012. Disponibile da <http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/san-marino-e-lunione-europea/accordi/convenzione-monetaria/documento1060385.html>

⁴³ Comunicato Stampa San Marino, 27 marzo 2012/1711 d.F.R. . Disponibile da

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwqhaxfpjAhUFDOWKHVdoBmQQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cfp.sm%2Fcontents%2Finstance12%2Ffiles%2Fdocument%2F11049249Circolaregenitor.pdf&usq=A0vVaw1ryk9snkRqpLnudZTcDIq6>

L'Accordo prevede la creazione di un Comitato misto, composto da rappresentanti di San Marino, Italia, Commissione Europea e Banca Centrale Europea, con il compito di favorire l'attuazione dello stesso e di discutere eventuali modifiche all'elenco delle disposizioni comunitarie che San Marino sarà tenuto ad applicare.

Viene inoltre introdotto un nuovo metodo per determinare i massimali di emissione di monete in euro, con una parte fissa e una variabile, al fine di far sì che tutti i Paesi che hanno sottoscritto accordi monetari con la UE godano di un trattamento uniforme. San Marino, attualmente, conia monete per un ammontare di 2.300.000 euro; ammontare che con l'accordo firmato oggi passerà a 2.600.000 il primo anno e sarà annualmente rivalutato. Decade infine l'obbligo di servirsi esclusivamente della Zecca italiana per la coniazione.

Soddisfazione è stata espressa dai Segretari di Stato Mularoni e Valentini, che hanno sottolineato come il nuovo Accordo e le disposizioni in esso contenute pongano San Marino in uno stato di relazione più diretta con l'Unione Europea e favoriscano una sempre maggiore integrazione del nostro Paese nel sistema economico e finanziario europeo». ⁴⁴

San Marino ha firmato con l'Unione Europea il 7 dicembre 2004 a Bruxelles un Accordo⁴⁵ sulla tassazione dei redditi da risparmio. L'accordo fissa misure equivalenti a quelle previste dalla Direttiva 2003/48 a proposito dei pagamenti d'interessi effettuati da Agenti Pagatori residenti nella Repubblica di San Marino in favore di soggetti residenti in uno Stato membro dell'UE; gli stessi elementi sono stati previsti nell'accordo con la Svizzera e con gli altri piccoli Stati europei, Andorra, Monaco e Liechtenstein. Un Memorandum⁴⁶ d'intesa tra gli Stati membri e San Marino è stato allegato all'accordo, nel cui punto (4) è dichiarato che:

«Nell'ambito di tale approfondimento delle relazioni, la conclusione di accordi fiscali con gli Stati membri dell'Unione europea in seguito denominati «Stati membri», e l'impegno di San Marino di prevedere, in tale contesto, lo scambio di informazioni secondo gli standard dell'OCSE, promuoverebbero una più ampia cooperazione economica e fiscale. Riconoscendo gli sforzi compiuti da San Marino, potrebbero aver luogo consultazioni tra San Marino e gli Stati membri con l'obiettivo di eliminare o ridurre, a livello bilaterale, le doppie imposizioni in relazione a forme diverse di reddito». ⁴⁷

La ragione d'essere dei summenzionati accordi era di instaurare un regime di "fair competition" fra gli Stati membri dell'Unione Europea e alcuni paesi terzi, geograficamente ed economicamente interconnessi con essi. Per i residenti UE la collaborazione tra questi implicava «un regime di piena trasparenza mediante un sistema di scambio automatico delle informazioni concernenti tali pagamenti effettuato direttamente dalle amministrazioni fiscali»⁴⁸, oppure in alternativa, «l'applicazione di una ritenuta addizionale a quella domestica riversata dall'amministrazione del paese terzo a quella del paese Ue di residenza del beneficiario dei pagamenti».⁴⁹

Secondo la scelta optata dal beneficiario del pagamento, erano trasmesse alle autorità competenti del paese UE di residenza un flusso d'informazioni utili all'attività di controllo e verifica ai fini fiscali; in alternativa veniva versato dall'amministrazione fiscale dell'ente pagatore una sorta di "indennizzo economico".

La riforma dell'accordo è attuata attraverso un protocollo modificativo che ha iniziato a produrre i propri effetti dal 1° gennaio 2016. L'accordo del 2004 fu così abrogato, insieme alla direttiva 2003/48/CE, abrogata il 10 novembre 2015 in modo tale da eliminare sovrapposizioni con la direttiva 2014/107/UE, che include disposizioni più rigorose per prevenire l'evasione fiscale.

⁴⁴ Ibidem (43)

⁴⁵ Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 Dicembre 2004. Disponibile da https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/FIN_accordo%20San%20Marino.pdf

⁴⁶ Memorandum d'Intesa, 28 Dicembre 2004, L 381/45. Disponibile da https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/aree-tematiche/pac/FIN_memorandum%20San%20Marino.pdf

⁴⁷ (ibidem (46))

⁴⁸ Accordi in Materia Fiscale, (n.d.), Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Disponibile da <https://www.bcsn.sm/site/home/relazioni-internazionali/san-marino-verso-leuropa/accordi-in-materia-fiscale.html>

⁴⁹ Ibidem (49)

Attraverso il nuovo accordo è stata inoltre introdotta una forma stabile di scambio automatico delle informazioni finanziarie basato sul Global Standard definito dall'OCSE. In merito Pierre Gramegna, Ministro delle Finanze del Lussemburgo disse: «Lo scambio d'informazioni tra le autorità fiscali nazionali continua ad essere uno degli elementi fondamentali di una lotta efficace contro la frode fiscale e l'evasione fiscale. L'UE è indubbiamente leader in questo campo».⁵⁰ Allo stesso modo Pierre Moscovici, Commissario Europeo per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: «Questo accordo tra l'UE e San Marino è un eccellente esempio delle nuove norme di trasparenza globale in materia fiscale e testimonia la determinazione di San Marino ad attuare le norme globali di buona governance fiscale. Sia l'UE sia San Marino hanno dimostrato che nella lotta contro l'elusione fiscale e l'evasione fiscale si possono adottare e si adotteranno azioni concrete».⁵¹ San Marino si impegnò perciò a fornire ai Paesi UE informazioni riguardanti i conti finanziari intestati a soggetti residenti nei paesi comunitari, accesi presso le banche ed entità finanziarie sammarinesi, e cessò l'applicazione della ritenuta fiscale prevista dal precedente accordo del 2004. Analogamente, gli Stati UE dovranno offrire le medesime informazioni a San Marino. «Lo scambio d'informazioni concerne non solo redditi quali interessi e dividendi, ma anche saldi contabili e proventi delle vendite di attività finanziarie»⁵². Tale accordo è manifestazione di una maggiore cooperazione fiscale tra Stati. La cooperazione è potuta avvenire grazie agli strumenti forniti Convenzione Multilaterale sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale, la quale «non è solamente uno strumento prezioso per lottare contro l'evasione fiscale, ma può anche servire ad altri fini di contrasto come la lotta contro la corruzione e il riciclaggio».⁵³ San Marino e numerosi paesi dell'UE rientrano nella lista dei c.d. “early adopters” ovvero gli Stati che nell'ottobre 2014 hanno assunto un impegno formale a scambiarsi le informazioni in maniera automatica secondo lo standard OCSE (Common Reporting Standard)

2.2.3 La situazione attuale

Oggi, trovandosi in un ambiente economico internazionale sempre più globalizzato, i piccoli Stati europei hanno urgenza di un nuovo piano di relazioni con l'UE volto al superamento di quello status di “paese terzo” che oggi più che mai rappresenta un limite allo sviluppo. Per queste ragioni nella legislatura 2008 – 2012 San Marino ha iniziato, insieme ad Andorra e a Monaco, un percorso finalizzato al raggiungimento di una maggiore integrazione con l'Unione Europea, tutt'ora in corso. A questo proposito, il 20 novembre 2012 la Commissione Europea ha adottato una comunicazione⁵⁴ sul possibile consolidamento del rapporto tra l'UE e i micro-Stati menzionati in precedenza. Tale comunicazione descrive le relazioni esistenti tra l'UE e i paesi di piccole dimensioni e dichiara che vi è una potenziale possibilità di sviluppo di quest'ultime. Le manifestazioni d'interesse presentate, infatti, sono state valutate positivamente dall'Unione Europea, tanto che, dopo un attento periodo di valutazione, è giunta ad una conclusione che permette di coniugare le esigenze dei tre Stati: «Il Consiglio ribadisce che una più stretta associazione di Andorra, Monaco e San Marino con l'UE è anche nell'interesse dell'UE stessa. Essa dovrebbe contribuire a colmare le lacune e a risolvere le incongruenze nelle relazioni che sono attualmente frammentate e divergono da un paese all'altro.

⁵⁰ Firmato l'accordo in materia d'imposizione UE-San Marino in uno sforzo congiunto finalizzato a migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali, 8 dicembre 2015, Consiglio dell'Unione Europea. Disponibile da <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/12/08/ecofin-eu-san-marino-taxation-agreement/>

⁵¹ Lotta all'evasione fiscale: l'UE e San Marino firmano un nuovo accordo sulla trasparenza fiscale, 8 dicembre 2015, European Commission. Disponibile da https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6275_it.htm

⁵² Ibidem (51)

⁵³ OECD e Consiglio d'Europa (2015), Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, come modificata dal Protocollo 2010, OECD. Disponibile da <http://dx.doi.org/10.1787/9789264202221-it>

⁵⁴ Comunicazione della Commissione sulle relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino - Opzioni per una maggiore integrazione nell'Unione (COM(2012) 680 final/2), Bruxelles, 20 novembre 2012.

Inoltre, la partecipazione rafforzata dei tre paesi al mercato interno potrebbe avere un impatto economico positivo, benché limitato, sull'UE, in particolare per quanto riguarda l'occupazione nelle regioni vicine e le attività economiche transfrontaliere». ⁵⁵

Le conclusioni del Consiglio rappresentano una rilevante svolta nelle relazioni fra San Marino e UE, poiché dimostrano la volontà da ambedue le parti di avviare un negoziato per la stipulazione di un accordo di associazione, che darà la spinta necessaria per una maggiore integrazione della Repubblica di San Marino all'interno del mercato unico europeo.

In questa legislatura il negoziato ha avuto un impulso decisivo e si attende per ottobre di quest'anno la fine del negoziato stesso.

2.3 Organizzazioni e rapporti internazionali

L'ingresso nelle Organizzazioni internazionali⁵⁶ per la Repubblica di San Marino iniziò nel 1973, quando il Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino fu tra i trentacinque partecipanti alla prima Conferenza per la Sicurezza e Cooperazione in Europa (CSCE). Quest'ultima portò in seguito alla stipulazione dell'Atto Finale di Helsinki (1975), che aveva come obiettivo il miglioramento, in piena Guerra Fredda, delle relazioni tra il blocco sovietico e quello occidentale. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ebbe origine proprio da quell'accordo, sottoscritto anche da San Marino, e rappresenta l'evoluzione della CSCE. Oggi San Marino è rappresentata a Vienna con una Missione Permanente, accreditata anche presso le altre Organizzazioni internazionali, presenti nella capitale austriaca.

Nel 1988 San Marino entrò nel Consiglio d'Europa, dove assume la Presidenza semestrale del Comitato dei Ministri per la prima volta nel 1990 e, più tardi, nel semestre novembre 2006-maggio 2007. Nel 1992 San Marino diviene membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e apre a New York una Missione Permanente; nello stesso anno diviene membro del Fondo Monetario Internazionale. In precedenza, però, aveva già iniziato a fare parte di alcune agenzie specializzate dell'ONU: dal 1967 è, infatti, membro dell'Unione Postale Universale (UPU), dal 1971 dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), dal 1974 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), dal 1980 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dal 1982 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), dal 1988 dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO) e dal 1991 dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

Oggi ha Missioni Permanenti a New York, Ginevra, Vienna, Bruxelles, Strasburgo e Roma.

3 Le convenzioni ed i rapporti con la Repubblica Italiana

3.1 Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939

La “*Convenzione di amicizia e buon vicinato*” tra Italia e San Marino, stipulata il 31 marzo 1939 e tuttora in vigore, è stato il primo accordo di portata rilevante tra i due Paesi. Pur con qualche modifica successiva, l'accordo ha mantenuto fino ai giorni nostri il contenuto valido e pressoché

⁵⁵ Testo delle Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco, 16 dicembre 2013. Disponibile da <http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/san-marino-e-lunione-europea/documenti-dellue/documento1062678.html>

⁵⁶ Scheda Paese, aggiornata ad aprile del 2019, Segreteria di Stato Affari Esteri. Disponibile da https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTwtiJm_jjAhXwo4sKHcMMDHkQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.esteri.sm%2Fonline%2Fhome%2Fdocumento1052996.html&usq=AOvVaw1qek5HNALchJtASJJU32t-

immutato. La convenzione fu firmata a Roma dal Segretario degli Affari Esteri Giuliano Gozi e il Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano e scaturì dalla necessità, per entrambi gli Stati di «sottoporre a revisione alcune disposizioni precedenti, nonché di prevederne altre addizionali, al fine di meglio soddisfare nuove esigenze rivelatesi con il decorso del tempo»⁵⁷. Divisa in sette Capitoli e 58 articoli, rivede e aggiorna le precedenti convenzioni avvenute tra Italia e la Repubblica di San Marino, tra cui la precedente ed importante “Convenzione di buon vicinato e amicizia col Regno d’Italia” firmata il 28 giugno del 1897.

Nel Capo I si tratta delle disposizioni generali, in cui la Repubblica di San Marino riconferma la sua neutralità, nell’ambito del buon vicinato e della perpetua amicizia con la Repubblica Italiana, con la quale intratterrà regolari consultazioni sui problemi di comune interesse. In particolare cito l’art.1 secondo il quale «Le relazioni fra il Regno d’Italia e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di mutua amicizia e di buon vicinato.

La Repubblica di San Marino, nella certezza che non le verrà mai meno l’amicizia protettrice di sua maestà il Re d’Italia per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza, dichiara che non accetterà quella di nessun’altra potenza».⁵⁸

È prevista anche l’istituzione reciproca di rappresentanze diplomatiche nei rispettivi territori, mentre l’Italia si farà cura di assistere i cittadini sanmarinesi che lo richiedano in Paesi Terzi, nei quali non siano già presenti rappresentanze sammarinesi. E’ altresì annunciato che i cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi nel territorio dell’altro a esercitare qualsiasi impiego, come previsto dall’art. 4, che dichiara «I cittadini di ciascuno dei due stati saranno ammessi, nel territorio dell’altro, all’esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali».⁵⁹ Il Segretario di Stato agli Esteri Gozi illustrò così l’importanza di quest’ultimo articolo «[...] I cittadini sammarinesi erano stati di regola parificati ai cittadini italiani per l’ammissione all’esercizio delle professioni e degli impieghi, in grazia della norma di equiparazione a favore degli italiani contenuta in molti ordinamenti del Regno. Siccome però dopo l’annessione all’Italia delle province, detta norma non è sempre stata mantenuta così l’Italia è venuta incontro al nostro desiderio concedendo quell’equiparazione in via convenzionale: e ciò anche in considerazione delle particolari difficoltà in cui trovasi la popolazione sammarinese a causa della ristrettezza del territorio».⁶⁰

Il Capo II è dedicato all’assistenza giudiziaria in materia civile, e riguarda anzitutto «le decisioni in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati: esse avranno autorità di giudicato anche nel territorio dell’altra Parte contraente, subordinatamente ad alcune condizioni, tra le quali spiccano l’assenza in esse di disposizioni contrarie all’ordine pubblico dello Stato nel quale ne è invocata l’attuazione».⁶¹

L’assistenza giudiziaria in materia penale è trattata nel Capitolo III, in cui viene posto sin dall’inizio «l’obbligo reciproco delle Parti a consegnare, a richiesta, gli individui perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente quali autori o complici di alcune figure di reato precisamente elencate, nonché gli individui cui siano applicate misure di sicurezza restrittive della libertà personale. Le Parti, inoltre, avranno facoltà di consegnarsi reciprocamente e a richiesta, individui perseguiti o condannati per altri reati»⁶²; anche se l’extradizione verrà effettuata solo nel caso in cui i fatti siano punibili in entrambi i Paesi. Tra i possibili casi di diniego dell’extradizione,

⁵⁷ D. Balducci, R. Gabellini e A. Valentini, *Il Commercio con San Marino: fisco, banche, società*, 2° Edizione, Edizioni FAG srl, Milano, (n.d.), pp.67

⁵⁸ Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d’Italia, Primo Capo , Art.1, 1° e 2° Comma. Disponibile da <http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/trattati-internazionali/convenzioni-bilaterali/accordi-bilaterali-con-litalia/documento1048690.html>

⁵⁹ Ibidem (58),Primo Capo, Art.4

⁶⁰ A. Valentini e V. Vannoni, *San Marino un’isola nella tempesta*, AIEP, Repubblica di San Marino, 2010, pp.68

⁶¹ Servizio Studi - Dipartimento affari esteri, Riunione congiunta delle Commissioni Affari esteri della Camera dei deputati e del Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino, Documentazione e ricerche n. 94, 2 novembre 2009

⁶² Ibidem (59)

vi è il caso in cui il soggetto da estradare sia cittadino della Parte richiesta, in tal caso potrà essere eseguita l'extradizione solo in caso in cui non abbiano ottenuto tale cittadinanza dopo la commissione del reato in oggetto. Una seconda ragione di diniego è inoltre l'applicazione del principio "*ne bis in idem*". Inoltre, sempre nel settore della cooperazione giudiziaria penale i Paesi potranno scambiarsi reciprocamente «rogatorie in ordine ad atti concernenti procedimenti penali, incluso il sequestro di oggetti costituenti corpo di reato. E' anche contemplato lo scambio di documenti, con l'obbligo di restituzione nel più breve termine possibile. Infine, la cooperazione giudiziaria penale prevede: la comparizione di testimoni o di periti nel territorio dell'altra parte contraente nell'ambito di procedimenti penali ivi in corso, con immunità completa del testimone o del perito; la consegna di detenuti ai fini del confronto con individui detenuti nell'altro Stato; la trasmissione reciproca di estratti del casellario giudiziale concernenti i cittadini dell'altro Stato; il riconoscimento dell'efficacia dei certificati penali, rilasciati dalla competente autorità dell'altro Stato».⁶³

La reciproca assistenza viene inoltre a presentarsi nell'ambito amministrativo (Capo IV), in cui si prevede lo scambio di comunicazione di atti, divulgazione di notizie ed esecuzione di accertamenti. Inoltre, ciascuno «dei due Stati potrà procedere nel proprio territorio alla riscossione dei crediti dell'altro Stato per imposte, tasse e tributi di ogni specie...come pure per pene pecuniarie inflitte da autorità amministrative, e per titoli analoghi».⁶⁴ Verranno anche trasmesse copie autentiche degli atti di nascita, matrimonio e morte riguardanti i cittadini dell'altro Stato, oltre a documenti quali il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza, il certificato di stato di famiglia e la copia dell'atto di riconoscimento di figlio naturale. «Ciascuna delle due Parti s'impegna a fornire ai cittadini dell'altra Parte che si trovino sul proprio territorio in condizioni di bisogno tutte le forme di assistenza previste per i propri cittadini, salvo il diritto di rivalsa su privati dell'altra Parte che diano tenuti a obblighi verso la persona in questione».⁶⁵

La tutela dei diritti d'autore e delle privative industriali è messa in atto dall'obbligo reciproco delle Parti a impedirne la violazione, argomento il quale è descritto all'interno del Capo V.

Il Capo VI dà delucidazioni sulle questioni finanziarie della Convenzione. L'art. 44 il quale apre il Capo, dichiara «La Repubblica di San Marino rinuncia al diritto di libero transito, in esenzione da dazi doganali e diritti accessori, attraverso il territorio italiano, di merci e di prodotti di ogni specie che siano importati nel territorio della Repubblica da terzi Stati».⁶⁶ Sono eccezione gli oggetti d'arte, materiali scientifici, prodotti inviati in dono allo Stato o destinati all'uso da parte del Governo della Repubblica. Con l'art. 47 il Governo di San Marino s'impegna inoltre a non eseguire nuove coniazioni di moneta: «Le monete sammarinesi coniate in applicazione di precedenti convenzioni intervenute fra i due stati continueranno ad avere corso nel regno, in conformità alle convenzioni stesse e nei limiti da esse stabiliti»⁶⁷-, a non emettere in alcun modo biglietti di banca o surrogati monetari di altra specie, a non adottare provvedimenti finanziari con potenziale impatto sul regime tributario o sulla circolazione monetaria italiana.

A fronte delle rinunce sopra dette, con l'art. 52 il Governo italiano si impegna a corrispondere «la somma annua di lire 3.600.000 pagabile a rate trimestrali posticipate, con decorrenza dal 1 gennaio 1939, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza».⁶⁸

⁶³ Ibidem (59)

⁶⁴ Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, Quarto Capo, Art.37, 1° Comma. Disponibile da <http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/trattati-internazionali/convenzioni-bilaterali/accordi-bilaterali-con-litalia/documento1048690.html>

⁶⁵ Servizio Studi - Dipartimento affari esteri, Riunione congiunta delle Commissioni Affari esteri della Camera dei deputati e del Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino, Documentazione e ricerche n. 94, 2 novembre 2009

⁶⁶ Ibidem (62) Sesto Capo, Art. 44, 1° Comma

⁶⁷ Ibidem (62) Sesto Capo, Art. 47, 4° Comma

⁶⁸ Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia, Sesto Capo, Art. 52. Disponibile da <http://www.esteri.sm/on-line/home/affari-esteri/trattati-internazionali/convenzioni-bilaterali/accordi-bilaterali-con-litalia/documento1048690.html>

Il CAPO VII tratta delle disposizioni finali e descrive l'impegno delle due Parti ad adottare nei casi di urgenza tutte le misure necessarie alla protezione delle persone, in particolar modo minori, che siano cittadini di uno dei due Stati e si trovino nell'altro Stato. Non vi è inoltre l'obbligo per il cittadino di uno dei due Stati di portare con sé il passaporto, essendoci la libera circolazione.

3.2 I rapporti italo-sammarinesi nello scambio reciproco di beni

Le peculiarità del sistema tributario sammarinese hanno richiesto fin dall'entrata in vigore dell'IVA in Italia, la preparazione di un adeguato Regolamento che ne tenesse conto per eventuali scambi economici tra i due Paesi. Tali disposizioni sono state adottate anche con lo Stato della Città del Vaticano. Il Decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 disciplina i rapporti d'interscambio, anche se non riesce a regolare ogni fattispecie di vendita e acquisto, che gli operatori dei due Paesi possono porre in essere; in questi casi soccorrono i principi di carattere generale, disciplinati dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il Decreto ministeriale del 24 dicembre 1993⁶⁹, avente titolo "Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino", regola i rapporti d'inter-scambio sulle vendite e acquisti ed è un importante passo nel rapporto tra i due Paesi. Tale decreto rappresenta, di fatto, il recepimento da parte italiana dell'accordo tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Segretario agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino. Tenutosi a Roma il 12 novembre del 1992, il verbale è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1993. Il decreto manifesta la volontà di portare a termine un lungo cammino intrapreso dalle parti per regolare l'inter-scambio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui principi iniziarono a essere stabiliti con lo scambio di lettere del 21 dicembre 1972. In fin dei conti, con l'entrata in vigore del mercato unico in ambito comunitario del 1° gennaio 1993 e l'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino, stipulato il 16 dicembre 1991, si presentava la necessità di un riesame dei precedenti accordi tra i due Paesi. Con l'entrata in vigore l'1° gennaio 1994, il nuovo provvedimento sostituisce il precedente decreto del 29 dicembre 1972 insieme alle successive modifiche e integrazioni, effettuate a quest'ultimo. La sua configurazione è composta da otto titoli e da 25 articoli:

Al titolo I (articoli 1-7) sono disciplinate le cessioni di beni verso San Marino;

Al titolo II (articoli 8-12) sono disciplinate le cessioni di beni verso l'Italia con addebito di imposta;

Al titolo III (articoli 13-18) sono disciplinate le cessioni di beni verso l'Italia senza addebito d'imposta;

Al titolo IV (articolo 19) sono disciplinate le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

Al titolo V (articolo 20) sono disciplinate le cessioni in beni e cataloghi per corrispondenza e simili;

Al titolo VI (articolo 21) sono disciplinate le cessioni ad enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi d'imposta in Italia;

Al titolo VII (articoli 22-24) sono disciplinati gli elementi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni;

Al titolo VIII (articolo 25) le disposizioni transitorie e finali.

Per quanto molti aspetti siano simili o comunque uguali alla precedente normativa, attraverso il decreto vengono inserite alcune importanti differenziazioni che tengono conto della disciplina IVA adottata per gli scambi intra unione, a cui il Decreto si ispira. «In effetti, al pari di quanto avviene nell'Unione, è previsto che nelle transazioni con la Repubblica di San Marino l'imposta sia assolta,

⁶⁹ G. Giuliani e M. Spera, *Gli scambi di beni tra Italia e San Marino non disciplinati dal Decreto di interscambi*, Fisco (II), 2018, n. 25, ETI - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE, pp. 2435

ugualmente, nel Paese di destinazione in cui il bene viene trasportato e “consumato”, qualora il cessionario sia un soggetto passivo d’imposta o un soggetto ad esso assimilato»⁷⁰.

Le associazioni e gli enti, che sebbene non svolgano attività commerciali, hanno fatto acquisti nel corso di un anno presso operatori sammarinesi pari a 8.263,31 euro ovvero presso operatori comunitari per 10.000 euro sono assimilati ai soggetti passivi d’imposta. E anche se non si fosse verificata la condizione menzionata, sono assimilati dal momento in cui uno di tali limiti sia superato nell’anno; in ogni caso le associazioni e gli enti possono scegliere la tassazione a destino al di sotto della menzionata soglia. Invece, se si tratta di privati o soggetti ad essi assimilati acquirenti, l’imposta è assolta nel paese in cui il bene è acquistato. Detto ciò, sono previste due sole deroghe. La prima deroga è per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi o considerati come nuovi di fabbrica che scontano sempre l’imposta nel Paese di destinazione, dove, di fatto, avviene l’immatricolazione. Mentre la seconda riguarda le cosiddette vendite a distanza in favore di privati, che diventano imponibili nel Paese di destinazione quando il cedente ha superato nel corso dell’anno solare precedente un determinato volume di vendite pari a 27.888,67 euro, ovvero non verificandosi tale condizione, dal momento in cui tale limite sia superato nell’anno.

Nella programmazione delle procedure, si è tenuto conto, altresì, sia della particolare natura dell’imposta sulle importazioni in essere nella Repubblica di San Marino sia della presenza nella riscossione dell’imposta sulle importazioni dell’Ufficio tributario sammarinese il quale, in pratica, intercede e controlla ogni singola operazione commerciale attiva e/o passiva attuata dai propri operatori con l’Italia. Infatti, San Marino nella legislazione fiscale non ha una norma adibita alla regolamentazione del “imposta sul valore aggiunto” così definita, poiché impone l’imposta sulle importazioni, che sostanzialmente la sostituisce. «L’imposta sulle importazioni colpisce il valore intero dei beni all’atto della loro introduzione nel territorio sammarinese, non gravando però gli ulteriori passaggi interni nella Repubblica di San Marino»⁷¹. Suddetta imposta viene, infatti, definita “imposta monofase”, a differenza dell’Iva che è “plurifase”, perché colpisce ogni passaggio tra gli operatori commerciali.

La legge fondamentale sammarinese in materia è la L. 22 dicembre 1972, n. 40, avente titolo “Provvedimenti e modifiche in materia fiscale”, modellata sulla falsariga del DM 29 dicembre 1972 della legislazione italiana. Avvenuta la rinegoziazione della disciplina Iva rappresentata dall’Italiana attraverso l’emanazione del DM 24 dicembre 1993, la Repubblica di San Marino ha emanato la L. 21 dicembre 1993, n. 134, avente titolo “Modifiche alla Legge 22/1972, n. 40, contenente la disciplina dell’imposta sulle importazioni”.

Come indicato precedentemente, l’articolo di cornice in materia di I.V.A. e d’interscambio di beni tra l’Italia e San Marino è l’art. 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, intitolato “Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino”, che disciplina i caratteri generali dei rapporti di scambio tra i due Paesi. In particolar modo nell’articolo 17, secondo comma, DPR 633/72 viene dichiarato che per quanto riguarda i beni provenienti dalla Repubblica sammarinese, i soggetti d’imposta italiani che ne effettuano l’introduzione nello Stato sono tenuti al pagamento della imposta sul valore aggiunto.

La regola principale, perciò, degli scambi reciproci tra i due Stati è che sono non imponibili le cessioni dei beni dirette a San Marino, mentre sono soggette ad imposta, con il sistema del reverse charge, le cessioni dei beni provenienti da San Marino.

3.3 La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-San Marino

«Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale rappresentano il risultato di un accordo tra due Stati per regolamentare, sulla base del principio di reciprocità, la sovranità tributaria

⁷⁰ Ibidem (67)

⁷¹ D. Balducci, R. Gabellini e A. Valentini, *Il Commercio con San Marino: fisco, banche, società*, 2° Edizione, Edizioni FAG srl, Milano, (n.d.), pp.98

di ciascuno»⁷²; e sono redatti usualmente sulla base di un apposito modello di convenzione, anche chiamato “Modello OCSE”, essendo elaborato dalla prima citata organizzazione. Lo scopo delle convenzioni fiscali in ambito internazionale è la disciplina della cooperazione tra le Amministrazioni fiscali degli Stati contraenti, con l'intenzione aggiuntiva di evitare la doppia imposizione e impedire l'evasione e l'elusione fiscale attraverso particolari procedure.

In passato, la Repubblica di San Marino, siccome timorosa della perdita dell'anonimato societario ed del segreto bancario, è stata restia nei confronti di questa tipologia di accordi, al contrario di altri piccoli Stati europei. Tuttavia, attraverso la pressione messa in atto dai governi italiani, in primo luogo con l'assedio del 1997 ad opera della Guardia di Finanza durante il governo Visco e in seguito per mezzo di un costante bombardamento mediatico, è stata persuasa a superare le storiche diffidenze. Perciò, con l'obiettivo di conferire maggiore certezza agli scambi e rafforzare le relazioni economiche e fiscali, in data 21 marzo 2002, i due Stati hanno siglato a Roma la Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale, la quale viene firmata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri sammarinese e dal Sottosegretario agli Esteri italiano. Successivamente, per integrare gli sviluppi ottenuti in ambito OCSE sugli standard di cooperazione amministrativa e scambio di informazioni, è stato necessario il 13 giugno 2012 sottoscrivere il “Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana”. La convenzione verrà poi modificata attraverso la Legge del 19 luglio 2013 n. 88, contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo. Suddetta legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2013. Il 3 ottobre 2013 è entrata definitivamente in vigore la “Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali”. Il Senato italiano ha ratificato la Convenzione in data 8 luglio 2013, quasi un anno dopo l'avvenuta ratifica effettuata dallo Stato sammarinese nel giugno 2012. Come scritto da Antonio Valentini e Valentina Vannoni: «La Convenzione rappresenta un significativo “completamento all'insieme dei rapporti finanziari e commerciali”⁷³ intrattenuti dallo Stato italiano con San Marino»⁷⁴. La disciplina dei rapporti economici e finanziari tra i due Paesi entra in una nuova fase, che pone le fondamenta per condizioni più favorevoli allo sviluppo degli investimenti esteri. Gli investimenti e gli scambi sono, infatti, tutelati dall'esistenza di un quadro coerente di norme pattizie in materia tributaria, idoneo a garantire il regolare svolgimento delle operazioni economiche tra i due Paesi. Inoltre con l'entrata in vigore della Convenzione e la realizzazione di sostanziali interventi sul quadro normativo sammarinese in materia di trasparenza e scambio d'informazioni, il 12 febbraio 2014, avviene un ulteriore passo nell'iter collaborativo perseguito dai due Stati. Con un comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano, viene dichiarata la sottoscrizione del Decreto avente ad oggetto “Modifiche del decreto 4 maggio 1999, relativo all'individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato”, con il quale la Repubblica di San Marino viene eliminata dalla “black list fiscale”. «Ulteriore elemento determinante per la decisione del Governo italiano è stata l'approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli adeguatamente congrui rispetto a quelli italiani. Il Governo italiano confida che San Marino applicherà efficacemente le nuove normative, interne e internazionali e che la cooperazione in materia fiscale e finanziaria tra i due Paesi sia piena, quotidiana, concreta ed efficace, a preludio d'iniziative bilaterali già in cantiere, segnatamente in campo economico e

⁷² A. Valenti e V. Vannoni, *San Marino un'isola nella tempesta*, AIEP, Repubblica di San Marino, 2010, pp. 74.

⁷³ P. Valente, *In vigore la convenzione Italia - San Marino*, Ipsoa, 9 ottobre 2013. Disponibile da <http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2013/10/09/in-vigore-la-convenzione-italia-san-marino#>

⁷⁴ P. Valente e S. Mattia, *L'eliminazione di San Marino dalla “black list fiscale”*, Fisco (II), il 13/2014, ETI - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE, pp. 1260

politico»⁷⁵. Nel Capitolo 1 della Convenzione, l'art. 1 dichiara che sono assoggettate tutte le persone residenti in uno o entrambi i Paesi contraenti, mentre l'articolo due menziona le "imposte considerate". Le disposizioni elencate dall'articolo 2, infatti, si applicano solo su talune imposte, precisamente quelle sul reddito, le quali vengono prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, attraverso le proprie ripartizioni politiche o amministrative o enti locali, con qualsiasi metodo di prelevamento. «Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori»⁷⁶. Le imposte attuali per quanto compete a San Marino sono in particolare: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali; ancorché rimosse mediante ritenuta alla fonte. Mentre per quanto concerne la Repubblica Italiana, le imposte sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche; l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorché rimosse mediante ritenuta alla fonte. Per tutte le imposte future istituite della stessa o analoga natura, le quali siano in aggiunta o in sostituzione delle esistenti, saranno regolate dalla Convenzione.

Grazie alla Convenzione viene inoltre introdotto un regime fiscale favorevole riservato ai flussi di dividendi, interessi e royalties, nonché di disposizioni idonee a garantire la più completa trasparenza per effetto del riformato art. 26 della Convenzione medesima, che regola lo scambio di informazioni. L'articolo 10, che tratta i dividendi, espone l'assoggettamento di questi ultimi a tassazione nello Stato del percipiente. Su tali redditi si applica, nello Stato della fonte e ai sensi dell'art. 10, par. 2 della Convenzione, una ritenuta la quale però non può eccedere:

- «lo 0% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società di capitali che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;
- il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi»⁷⁷.

Seguendo il trattamento fiscale comunitario dei dividendi, trattato dalla direttiva cd. madre-figlia, le disposizioni previste per i dividendi sono aggiornate a livello internazionale. Suddetta direttiva stabilisce che, «in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, lo Stato membro in cui ha sede la società-madre non può riscuotere ritenute alla fonte sugli utili che questa riceve dalla società-figlia»⁷⁸.

Per quanto, invece, riguarda gli interessi (art. 11, paragrafo 2), la sua tassazione segue lo stesso procedimento previsto per i dividendi. Perciò, la ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere:

- «lo 0% dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società di capitali che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;

⁷⁵ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato Stampa, n° 39, *Repubblica di San Marino espunta dalla "black list" fiscale*, 12 febbraio 2014, Roma. Disponibile da http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0039.html

⁷⁶ Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, Capitolo 1, art. 2, "Imposte Considerate", secondo capoverso. Disponibile da https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Protocollo_S.Marino.pdf

⁷⁷ P. Valente e S. Mattia, L'eliminazione di San Marino dalla "black list fiscale", *Fisco (II)*, il 13/2014, ETI - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE, pp. 1261

⁷⁸ P. Valente, In vigore la convenzione Italia - San Marino, *Ipsosa*, 9 ottobre 2013. Disponibile da <http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2013/10/09/in-vigore-la-convenzione-italia-san-marino#>

- il 13% dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi»⁷⁹.

In più, «in conformità con quanto previsto dalla direttiva comunitaria cd. interessi e royalties, la corresponsione di interessi transnazionali tra una società con sede in San Marino e la sua consociata con sede in Italia, è assoggettata ad imposizione in via esclusiva nello Stato della società beneficiaria, mentre viene eliminata ogni forma di imposizione alla fonte, causa di ostacoli economici e finanziari, in presenza dei requisiti su indicati».⁸⁰

La tassazione dei canoni segue il medesimo approccio previsto per i dividendi e gli interessi. Infatti, secondo l'articolo 12 par. 2, il quale tratta le royalties, la ritenuta applicabile nello Stato della fonte non può eccedere:

- «lo 0% dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società di capitali che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;
- il 10% dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi»⁸¹.

Lo scambio di informazioni in materia fiscale tra l'Amministrazione sammarinese e quella italiana è stata improntata agli standard di trasparenza e scambio di informazioni accolti dalla comunità internazionale, come avvenute per le precedenti disposizioni. La materia viene esplicitata nell'art. 26 dell'accordo per effetto della modifica apportata dal Protocollo sottoscritto nel giugno del 2012. Il paragrafo 1 del suindicato articolo prevede in particolare che le informazioni «verosimilmente pertinenti» verranno scambiate reciprocamente dalle Parti contraenti:

- «per applicare le disposizioni convenzionali o per l'amministrazione/applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere prelevate per conto degli Stati contraenti;
- per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale»⁸².

I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 26 sono stati introdotti con il Protocollo di modifica. Il primo paragrafo indicato prevede che «se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali»⁸³.

Il paragrafo 5, invece, ha l'obiettivo di salvaguardare lo scambio di informazioni anche nel caso in cui queste ultime siano nelle mani di banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari; inoltre, viene tutelato anche lo scambio delle informazioni sugli assetti proprietari.

Secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'art. V del Protocollo di modifica, le precedenti disposizioni previste sui dividendi, interessi e royalties, si applicano solo nel caso in cui avvenga un effettivo scambio di informazioni tra le Parti, di cui all'art. 26 della Convenzione. Se quest'ultimo non avvenisse in modo adeguato, è previsto che ciascuno Stato contraente sotto motivi accertati può sospendere l'applicazione degli artt. 10, 11 e 12, stabilendo l'applicazione delle seguenti ritenute alla fonte:

- 5% per i dividendi, in luogo di 0%;

⁷⁹ P. Valente e S. Mattia, *L'eliminazione di San Marino dalla "black list fiscale"*, Fisco (II), il 13/2014, ETI - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE, pp. 1260

⁸⁰ Ibidem 78

⁸¹ Ibidem 79

⁸² Ibidem 79

⁸³ P. Valente e S. Mattia, *L'eliminazione di San Marino dalla "black list fiscale"*, Fisco (II), il 13/2014, ETI - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE, pp. 1261

- 13% per gli interessi, in luogo di 0%;
- 10% per le royalties, in luogo di 0%.

Nel caso in cui vi fosse la necessità di risolvere questioni interpretative, non spiegate in maniera esaustiva dalla Convenzione, è messa in atto una procedura amichevole e arbitrare tra gli Stati. Questa procedura viene regolamentata dall'articolo 25, il quale dichiara che un contribuente, nel caso in cui ritenga che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati comportano ora o nel prossimo futuro un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione, «può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente»⁸⁴. In tal caso le autorità competenti dei due Paesi si impegneranno a regolare il caso “per via di amichevole composizione”, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Nel caso in cui non si giunga a un accordo entro due anni dalla data di prima presentazione della problematica ad una di esse, ognuna di loro istituisce, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un'opinione sulle modalità di eliminazione della doppia imposizione.

3.4 Accordi di cooperazione economica e finanziaria

Parallelamente all'intesa sopra citata del 2002, si è ritenuto necessario fissare le linee guida per un accordo di cooperazione, al fine di delimitare con maggiore chiarezza il perimetro dell'economia sammarinese rispetto a quelle italiane. Dopo un'estenuante trattativa bilaterale, si giunge agli inizi del 2006 alla condivisione ed alla parafatura di un accordo definitivo, pronto per la firma da parte dei rispettivi rappresentanti competenti. L'Italia ne avrebbe tratto vantaggio in quanto avrebbe ottenuto uno scambio d'informazioni automatico, in modo da determinare più velocemente le operazioni ritenute fraudolente, messe in atto a San Marino. Dall'altra parte, però, San Marino cerca di preservare il più possibile la riservatezza del proprio sistema bancario, senza tuttavia correre il rischio di essere additato come uno Stato non collaborativo e rispettoso degli standards e delle best practices internazionali. L'accordo, alla fine saltò. Si giunge alla stipulazione definitiva dell'Accordo di cooperazione economica Italia-San Marino solo nel 2009. Dopo l'uscita dalla black list fiscale italiana e l'entrata in vigore, nell'ottobre 2013, della convenzione contro le doppie imposizioni, la firma del suddetto Accordo rappresenta un ulteriore, fondamentale tassello nel processo di “normalizzazione” dei rapporti economico-finanziari di San Marino con il suo principale partner commerciale. «L'Accordo di cooperazione economica è stato sottoscritto precisamente il 31 marzo 2009, in considerazione dei sentimenti di amicizia e di reciproca fiducia che caratterizzano i rapporti tra Italia e San Marino, e tenendo conto: dell'importante contributo fornito dall'Italia allo sviluppo dell'economia sammarinese e del fatto che il territorio sammarinese, a sua volta, costituisce un rilevante mercato di riferimento per l'economia italiana»⁸⁵.

L'Accordo fissa i principi della collaborazione tra i due Paesi nei seguenti settori di attività:

- finanziario, industriale e commerciale;
- protezione dell'ambiente;
- beni immateriali;
- infrastrutture e trasporti su strada;
- infrastrutture e trasporti aerei e marittimi;
- ricerca e università;
- innovazione e tecnologie;
- settore turistico;

⁸⁴ Ibidem 80

⁸⁵ S. Mattia e C. Alagna, *Ratificato l'accordo di cooperazione economica Italia-San Marino*, IPSOA, 6 giugno 2014. Disponibile da <http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2014/06/06/ratificato-l-accordo-di-cooperazione-economica-italia-san-marino>

- settore sanitario;
- settore delle professioni;
- energia.

Con riguardo alla materia finanziaria in particolare, i due Stati contraenti riconoscono il reciproco interesse per lo sviluppo, nella Repubblica di San Marino, di un “sistema finanziario stabile e trasparente, integrato con il sistema finanziario italiano e europeo, soggetto ad una vigilanza adeguata”, in modo tale da impedire che il sistema finanziario sammarinese possa essere utilizzato per il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite. Tale accordo in ambito di collaborazione finanziaria, sottoscritto a San Marino il 26 novembre 2009, anche se in seguito ratificato nel 2014, è il risultato, dunque, delle disposizioni previste nel precedente accordo di cooperazione economica e abroga il precedente Accordo in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991. L’Accordo disciplina e rafforza l’assetto delle relazioni bilaterali, fissando una piattaforma di principi e modalità operative nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, allo scopo di “realizzare gli obiettivi enunciati nell’art. 1 dell’Accordo in materia di cooperazione economica firmato tra le due Parti il 31 marzo 2009” (art. 1, par. 1, dell’Accordo).

Con esso i due Paesi hanno assunto, in primis, l’impegno di: favorire lo sviluppo e l’integrazione dei rispettivi sistemi finanziari; e inoltre, tutelare la stabilità, l’integrità e la trasparenza degli stessi. Una volta fissati questi obiettivi sono previste pratiche idonee a favorire il raggiungimento dei risultati prefissati. In particolare, i due Paesi s’impegnano “a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione” per quanto concerne:

- La vigilanza nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- L’analisi finanziaria;
- L’attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento dei fenomeni terroristici;
- Il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi di mercato.

«Viene inoltre espressamente previsto che la collaborazione tra i due Stati non può essere ostacolata da “vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza consolidata, tra capogruppo di una Parte e istituzioni finanziarie controllate dell’altra Parte”»⁸⁶.

⁸⁶ Ibidem 82

Capitolo II

Quadro Normativo

1 Le principali Leggi sammarinesi in materia economica, fiscale, societaria e finanziaria

1.1 Legge sulla Società

La normativa civilistica di riferimento negli aspetti societari è la Legge 23.02.2006 n° 47⁸⁷ (Legge sulle società) nel Testo coordinato con D.D. 46/2011 e successive modifiche ed integrazioni, che qui di seguito, in estrema sintesi, riassumo.

1.1.1 Requisiti oggettivi e soggettivi

I requisiti oggettivi per la costituzione di una società all'interno del territorio sammarinese. Le attività economiche in generale e le società, in particolare, sono di libera costituzione, cioè possono essere costituite con atto pubblico notarile, qualora l'oggetto sociale sia lecito, possibile e determinato (così modificato con DD 69/2019):

- "Lecito" quando non contrasta con norme imperative, l'ordine pubblico o il buon costume;
- "Possibile" quando lo scopo sociale non risulti oggettivamente e/o soggettivamente irrealizzabile;
- "Determinato" è necessario specificare l'attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed eventualmente i settori merceologici interessati. Sono comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati.

A questa procedura fanno eccezione le costituzioni di società con oggetto sociale non liberalizzato (DD68/2018) e quindi soggetto al Nulla Osta preventivo del Congresso di Stato:

1. Autotrasporto internazionale;
2. Stampa e produzione di valori numismatici e filatelici;
3. Le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade qualora abbiano ad oggetto la formazione delle reti sottostanti inerenti alla opere di urbanizzazioni primarie;
4. Il settore merceologico dell'energia, dell'acqua, del gas, delle telecomunicazioni, del traffico telefonico, delle carte telefoniche;
5. Lo smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti nonché le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi;
6. La vigilanza privata, effettuata anche attraverso l'uso di tecnologie, e della investigazione privata;
7. Le attività di commercio all'ingrosso di preziosi, nell'ambito dei quali l'attività di commercio all'ingrosso di orologi è esclusa;
8. Le attività in settori per i quali il Nulla Osta sia previsto da leggi speciali

⁸⁷L. 23 febbraio 2006, n° 47, in materia "Legge sulle società"

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwinr7Oxy5PkAhXNDuwKHcr4A2YQFjABegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.consigliograndeegenerale.sm%2Fon-line%2Fdocumento17087540.html&usg=AOvVaw18Cx-mz6PAovQ3WycVvq1P>

Le leggi speciali regolano vari settori tra cui:

1. Esercizio di giochi, concorsi e lotterie (L. 25/07/00 n° 67);
2. Attività diagnostiche, curative, ambulatoriali e case di cura (L. 30/10/92 n° 86);
3. Strutture sanitarie, socio - sanitarie (L. 25/05/04 n° 69);
4. Servizi socio – educativi (L. 25/05/04 n° 68);
5. Attività Bancaria (L. 17/11/05 n° 165 LISF);
6. Attività Finanziaria e Fiduciaria (L. 17/11/05 n° 165 LISF);
7. Vigilanza e trasporto valori (L. 148/2009)
8. Assicurazioni (L. 17/11/05 n° 165 LISF);
9. Commercio al dettaglio (DD 30/04/2018 n. 43);
10. Commercio di oro greggio (L. 41/1996 e Regolamento BCSM 04-2006)

Per costituire una società soggetta a Nulla Osta preventivo da parte del Congresso di Stato, occorre presentare un'istanza contenente, oltre i riferimenti della società (ragione sociale, forma societaria, oggetto sociale, sede), il curriculum vitae dei Soci promotori, il piano aziendale, il piano degli investimenti, il piano occupazionale ed una previsione di fatturato facente riferimento ad un'analisi del mercato. L'istanza viene presa in esame da un Comitato Economico e se ritenuta interessante nell'ambito delle politiche economiche del Paese viene trasmessa all'approvazione del Congresso di Stato, il quale a Suo insindacabile giudizio concede o meno il Nulla Osta preventivo ponendo delle condizioni che dovranno essere sottoscritte dai Soci promotori in apposita convenzione. Normalmente la convenzione contiene obblighi riguardo all'assunzione di personale dipendente.

Ottenuto il Nulla Osta preventivo, la società, nel rispetto della convenzione di cui sopra, dovrà essere costituita presso un Notaio della Rep. di San Marino di seguito omologata dall'Ufficio Attività Economiche. Le società sono soggette ad un'imposta annuale sui provvedimenti societari di Euro 350,00 per le S.r.l. ed Euro 500,00 per le S.p.A..

Mentre per quanto riguarda i requisiti soggettivi, I soci e gli amministratori, all'atto della costituzione o della nomina devono produrre i seguenti certificati e/o autocertificazioni:

- Se riferita a persona giuridica, il Certificato di Vigenza (certificato camerale per le società italiane), il Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e il Certificato di revoca della licenza;
- Se riferita a persona fisica, il Certificato Penale Generale, il Certificato dei Carichi Pendenti e il Certificato di liquidazione coatta o d'ufficio e il Certificato di revoca della licenza. (in caso di soggetto estero, con esclusione della lingua inglese, il certificato deve essere accompagnato da traduzione giurata ovvero essere emesso dall'autorità consolare competente) ovvero autocertificazione, in lingua italiana o inglese, resa dinanzi a Notaio sammarinese.

La certificazione non deve avere data anteriore di sei mesi.

Si considera inidoneo il soggetto che risulti:

- a) condannato con sentenza passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni per misfatti, contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni: oppure risulti condannato con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stato rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
- b) nei 12 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali o all'atto di nomina a cariche sociali, sia stato socio o abbia avuto i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006, n.47 in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata

dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio o l'averne i poteri di rappresentanza di cui all'articolo 52 della Legge 23 febbraio 2006, n.47 deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio od un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle attività della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo;

- c) sia sottoposto ad una procedura di concorso dei creditori ovvero procedura equivalente in ordinamenti stranieri, in corso o conclusa da meno di 5 anni;
ovvero una persona giuridica che:
- i. abbia in corso una procedura di concorso dei creditori o di liquidazione coatta per insolvenza ovvero procedure equivalenti anche in ordinamenti stranieri;
 - ii. sia sottoposta a liquidazione volontaria a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento;
 - iii. nei 12 mesi precedenti all'atto costitutivo della società o all'atto di acquisto delle quote sociali, sia stata socio in almeno due società sammarinesi messe in liquidazione d'ufficio o coatta ovvero in una società revocata dietro provvedimento del Congresso di Stato. La qualità di socio deve essere contestuale alla messa in liquidazione della società o alla revoca della licenza da parte del Congresso di Stato. Un socio o un amministratore, nel caso dimostri che, avendo adottato un comportamento diligente non ha alcuna responsabilità nelle decisioni o nelle azioni della società che hanno portato alla liquidazione coatta o d'ufficio della stessa o alla revoca della licenza, non è Soggetto Inidoneo.

Forme societarie e capitale sociale

«Le società che hanno sede nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggette alle leggi sammarinesi e, se hanno per oggetto un'attività economica esercitata allo scopo di dividere gli utili tra i soci, debbono essere costituite secondo uno dei tipi regolati dalla legge»⁸⁸.

Le forme societarie sono le seguenti: le società di persone e le società di capitali.

Nella prima categoria sono presenti le società in nome collettivo, mentre tra le società di capitali vi sono:

- società per azioni (capitale sociale minimo € 77.000);
- società a responsabilità limitata, anche a socio unico (capitale sociale minimo € 25.500).

Almeno la metà dei conferimenti del capitale sociale iniziale della società devono essere effettuati entro centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro e, se in denaro, versati presso un istituto di credito sammarinese. I restanti conferimenti devono essere effettuati entro tre anni successivi all'iscrizione della società nel Registro. In caso di costituzione della società con atto unilaterale, tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i centoventi giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro.

L'Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo nel quale si forma la volontà della società.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea in conformità della legge e delle norme statutarie vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ha competenze in materia di:

1. approvazione del bilancio;
2. modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

⁸⁸ L. 23 febbraio 2006, n° 47, in materia "Legge sulle società", Capo I, articolo 2, primo comma.

3. nomina e revoca di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione;
4. determinazione dei compensi di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione;
5. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci, dei revisori o della società di revisione;
6. emissione di obbligazioni;
7. trasformazione, scissione, fusione e liquidazione, nonché nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori;
8. ogni altra questione attinente alla gestione della società, riservata alla sua competenza dalla legge, dallo statuto o sottoposta al suo esame dagli amministratori.

Ad un amministratore non può essere attribuita la delega di partecipazione all'assemblea da parte dei soci.

Gli Amministratori

Gli amministratori (Amministratore unico o Consiglio di Amministrazione) hanno il potere di rappresentanza legale e di compiere tutti gli atti necessari o utili al perseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli per i quali la legge o lo statuto richiedono la deliberazione dell'assemblea.

Lo statuto deve contenere le norme che regolano le formalità e le procedure di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, deve prevedere:

1. che il consiglio è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e che le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, fermo restando che lo statuto può prevedere *quorum* costitutivi e deliberativi più elevati, anche per singole deliberazioni;
2. che non sono ammesse procure;
3. che le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario estensore;
4. che le deliberazioni riguardanti persone devono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto, nel rispetto delle procedure da stabilirsi nello statuto.

Lo statuto può prevedere che le riunioni del consiglio di amministrazione possano tenersi anche a mezzo videoconferenza o teleconferenza, se il verbale è redatto da notaio. In questo caso, lo statuto dovrà comunque prevedere che:

1. il presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino;
2. a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione;
3. a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.

Nelle società di capitali l'incarico di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Gli amministratori devono adempiere agli obblighi ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto e sono responsabili in solido della gestione sociale giusta le regole del mandato, salvo i limiti disposti dall'art. 57 della Legge e senza pregiudizio delle sanzioni penali.

In particolare rispondono:

1. della regolare tenuta dei libri sociali e contabili;
2. della oculata vigilanza sulla gestione;

3. della rispondenza dei bilanci ai principi di cui all'articolo 75 della Legge;
4. della conformità dei dividendi alle disposizioni di cui all'articolo 33 della Legge;
5. della diligente esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
6. dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

I Sindaci

Il Sindaco Unico è obbligatorio:

- nelle S.p.A. sempre;
- Nelle società a responsabilità limitata quando:
 - a) capitale sociale sia pari o superiore ad Euro 77.000;
 - b) per due esercizi consecutivi i ricavi delle vendite e delle prestazioni siano superiori a Euro 2.000.000.

Il Collegio Sindacale, composto da tre o cinque membri, è obbligatorio:

- Nelle S.p.A. quando per due esercizi consecutivi i ricavi delle vendite e delle prestazioni siano superiori a Euro 7.300.000; qualora per due esercizi successivi l'ammontare dei ricavi sia inferiore a quanto sopra, la nomina dell'organo di controllo decade con l'approvazione del bilancio successivo e l'assemblea è tenuta a prenderne atto.
- Nelle società finanziarie e nelle banche, sempre.

Il sindaco unico, o il collegio sindacale, deve:

1. Vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sociali;
2. Esercitare il controllo contabile, quando non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione contabile;
3. Intervenire alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
4. Esprimere agli amministratori pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;
5. Manifestare agli amministratori il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del consiglio di amministrazione;
6. Convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori;
7. Convocare l'assemblea, previa comunicazione agli amministratori, qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità;
8. Adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge.

Il sindaco può in qualsiasi momento:

1. Procedere ad atti di ispezione e di controllo;
2. Chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
3. Scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e collegate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento in generale dell'attività sociale.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

I sindaci rispondono verso la società, i soci ed i terzi, solidalmente con gli amministratori, per i fatti o omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

L'azione sociale di responsabilità è promossa con delibera assembleare.

La documentazione contabile e societaria

Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il libro dei beni ammortizzabili.

Devono altresì conservare ordinatamente, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute nonché copia della corrispondenza e delle fatture spedite.

I libri ed i documenti indicati nei commi precedenti debbono essere conservati nella sede della società per cinque anni e debbono essere tenuti in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti che recita:

«Stabiliamo, ed ordiniamo, che i libri dei mercati, e degli artieri del Comune della Terra di San Marino, e suo contado e distretto, se saranno intitolati ed approvati dai Capitani e dal Consiglio dei XII della detta Terra, nonché segnati col bollo e sigillo del Comune, colla numerazione delle carte ad una, ad una dal principio sino alla fine, e puramente, e legalmente, senza frode veruna e senza aggiunte o soppressioni, trovino fede e si presti credenza ad essi e a qualunque partita solo e sino alla quantità di uno scudo in tutto, con il giuramento però da deferirsi dai Capitani e dal detto Consiglio al mercante, od artiere, nel tempo dell'approvazione ed intitolazione di detto libro.»⁸⁹

Le società debbono inoltre tenere:

1. il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il numero delle quote o azioni, i dati anagrafici dei titolari delle quote e delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
2. il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare il numero e l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, i dati del titolo per ciascuna emissione obbligazionaria, il nome e cognome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della assemblea;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
6. il libro delle adunanze e, rispettivamente, delle deliberazioni ovvero delle decisioni del collegio sindacale e del sindaco unico;
7. il libro del controllo contabile dei revisori, solo se il controllo contabile non compete all'organo sindacale.

I libri sopra indicati debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito dei libri societari e contabili presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all'Albo professionale.

Il Bilancio e la nota integrativa

Lo schema di bilancio sammarinese rispecchia sostanzialmente quello della IV Direttiva CEE.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

⁸⁹ Statuto, anno 1600, libro II, Rubrica LXXI, Dei libri dei mercati e degli artieri, e quanta fede si debba ad essi.

1. La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
2. Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;
4. Si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
5. Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
6. Gli elementi delle singole voci devono essere valutati separatamente.

Gli amministratori possono derogare ai principi enunciati nel comma precedente in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

La nota integrativa deve indicare:

1. La situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso;
2. I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
3. L'evoluzione prevedibile della gestione;
4. I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore;
5. I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio;
6. La composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
7. Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
8. L'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in società controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
9. Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
10. Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
11. La composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
12. L'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
13. Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine;
14. L'ammontare dei proventi da partecipazione diversi dai dividendi;
15. La suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri;
16. La composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico;
17. Il numero medio dei dipendenti;

18. L'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci;
19. I titoli, gli strumenti finanziari o altri valori emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
20. I finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze;
21. I motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi.

Procedura per l'approvazione di bilancio

Il bilancio con la nota integrativa e la relazione predisposta dal revisore o dalla società di revisione se nominati, deve rimanere depositato, presso la sede della società, oppure deve essere trasmesso o consegnato ai soci, almeno venti giorni liberi prima dell'assemblea convocata per l'approvazione. I soci possono prenderne visione e hanno diritto di averne copia dagli amministratori.

Entro trenta giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una copia autenticata del verbale di approvazione, al quale sono allegati il bilancio e la nota integrativa, la relazione dei Sindaci e la relazione della società di revisione, deve essere trasmessa all'Ufficio Attività Economiche in formato elettronico sul portale PA nell'apposita sezione dedicata accompagnata dall'apposita istanza di iscrizione nel Registro delle Società.

I documenti trasmessi, ad esclusione del bilancio su formato elettronico XBRL, sono inviati in formato PDF o PDF/A.

1.2 Legge sulla licenza d'esercizio

Successivamente alla costituzione ed omologa, la società, al fine di poter operare, deve richiedere all'Ufficio Attività Produttive:

- 1) Il Codice Operatore Economico (codice di identificazione fiscale)
- 2) la licenza d'esercizio.

La Legge di riferimento è la n. 40 del 31 marzo 2014, che cita: «Chiunque, persona fisica o giuridica, eserciti un'attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale in territorio sammarinese, ai fini della presente legge assume la qualifica di operatore economico e deve essere a ciò abilitato da apposita licenza rilasciata dall'Ufficio Attività Economiche».⁹⁰

Le licenze sono suddivise fra:

- Industriali
- Servizi
- Artigianali
- Commerciali:
 - a. All'ingrosso
 - b. Al dettaglio
 - c. E-commerce

Tutte le attività economiche organizzate in forma di impresa sono soggette alle tasse di rilascio della licenza e negli esercizi successivi alla tassa annuale di licenza nella misura ordinaria rispettivamente di Euro 1.700,00 ed Euro 650,00. Qualora la società rientri nell'applicazione dell'art. 73 L. 166/2013, è esente dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza e dalla tassa di licenza annuale per 3 esercizi.

⁹⁰ L. 31 marzo 2014, n. 40, Articolo 2, primo comma. Disponibile da <https://www.consigliograndeegenerale.sm/online/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17064641.html>

Requisiti soggettivi per l'ottenimento della licenza

Può ottenere una licenza la persona giuridica che:

- a) sia iscritta nel Registro delle società a norma della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- b) non risulti soggetto inidoneo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- c) sia in possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti da leggi speciali.

Requisiti oggettivi per l'ottenimento della licenza

L'oggetto della licenza deve essere:

- a) lecito,
- b) possibile,
- c) determinato,
- d) coerente (sono ritenute coerenti le licenze riconducibili ad un unico gruppo di codici Ateco)
- e) riferito all'effettiva attività che si va a porre in essere.

L'oggetto della licenza è tutto o parte dell'oggetto sociale della persona giuridica e definisce la sola attività d'impresa. L'oggetto della licenza è formulato indicando solo i codici Ateco di riferimento.

L'operatore economico ha facoltà di attivare solo una parte dell'oggetto sociale.

La società deve:

- a) avere una sede operativa, ad uso esclusivo, in proprietà ovvero con contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare o di comodato, registrato, dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere. Dovranno espressamente essere indicati: i dati catastali, il piano, il numero civico e l'indicazione della superficie dei locali, nonché l'esplicita dichiarazione del locatore che i locali sono ad esclusiva disponibilità del locatario. La sede legale, può non coincidere con la sede operativa della medesima società indicata nella licenza. Gli operatori economici hanno l'obbligo di adottare e aggiornare una segnaletica che permetta di individuare chiaramente la propria sede.
- b) avere pagato la tassa per il rilascio licenza.
- c) avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si intende svolgere. In particolare le licenze industriali devono presentare al competente Dipartimento dell'ISS domanda relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, corredata della necessaria documentazione. L'autorizzazione all'avvio alla produzione deve essere ottenuta entro 180 giorni pena la sospensione della licenza.
- d) essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale.

Rilascio della licenza d'esercizio

La licenza viene rilasciata previa presentazione di una istanza all'Ufficio Attività Economiche.

La società nell'istanza, oltre ad indicare l'attività che andrà a svolgere effettivamente, deve dichiarare quella che sarà l'attività prevalente e le attività sussidiarie indicandone la relativa classe (Gruppo) dei codici Ateco.

Il mancato rilascio ovvero la sospensione della licenza per oltre due anni comporta la liquidazione della società disposta dal Tribunale.

Le società estere o le persone fisiche non residenti, che intendano svolgere un'attività economica nella Repubblica di San Marino per un periodo superiore a centottanta giorni devono richiedere

apposita autorizzazione all'Ufficio Attività Economiche e devono rispettare le medesime norme di legge rivolte agli operatori economici sammarinesi.

Controlli

L'Ufficio Attività Economiche e gli altri Uffici interessati nel procedimento di rilascio della licenza, entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza, hanno l'obbligo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti. Il termine dei centottanta giorni è ridotto a trenta nel caso l'attività oggetto di licenza riguardi settori che presentano particolari rischi per la salute e sicurezza pubblica, ossia il settore della produzione, vendita o somministrazione di cibi e bevande, del commercio all'ingrosso o produzione di farmaci, il settore dei servizi sanitari e socio-sanitari e il settore delle armi.

La licenza viene revocata per uno o più dei seguenti motivi:

- a) vizi della domanda non sanabili;
- b) mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi;
- c) l'assenza di una sede operativa ad uso esclusivo dotata di conformità edilizia e con funzione adeguata all'attività da porre in essere;
- d) l'assenza di un titolo di proprietà o di un contratto di locazione o di locazione finanziaria immobiliare, o di comodato d'uso registrato presso l'Ufficio del Registro e Conservatoria;
- e) non avere pagato la tassa per il rilascio licenza;
- f) svolgere l'attività senza avere ottenuto le autorizzazioni previste da leggi speciali relativamente alla tipologia di attività che si svolge;
- g) svolgere l'attività senza avere presentato al competente Dipartimento dell'ISS domanda relativa agli adempimenti inerenti l'avvio alla produzione ai fini dell'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, corredata della necessaria documentazione;
- h) non essere in possesso di certificati, attestati di studi o partecipazione a corsi per lo svolgimento di particolari attività per le quali è richiesta una speciale preparazione o esperienza professionale;

All'Ufficio Attività Economiche compete la vigilanza sulla corretta applicazione della Legge sulle licenze e delle altre leggi riguardanti l'industria, i servizi, l'artigianato e il commercio. Lo stesso procede di propria iniziativa o su segnalazione avvalendosi dei Corpi di Polizia ed ha facoltà di:

- a) promuovere indagini;
- b) svolgere accertamenti;
- c) formulare pareri;
- d) impartire prescrizioni;
- e) emanare disposizioni immediatamente esecutive e ordinanze.

Il Congresso di Stato può sospendere o revocare la licenza qualora il titolare della stessa svolga la propria attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica. Tra le fattispecie che configurano la menomazione del prestigio e degli interessi dello Stato vi è l'aver effettuato distorsioni nell'interscambio di beni o servizi con altri Paesi.

Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo per la società, oggetto del provvedimento di revoca, di porsi in liquidazione volontaria, senza possibilità di remissione *in bonis*, entro novanta giorni correnti dal provvedimento di revoca. Nel caso la società non ottemperi nei termini previsti si procede alla messa in liquidazione d'ufficio della società da parte del Commissario della Legge.

1.3 Aspetti tributari

1.3.1 I paradisi fiscali

Prima di tutto è necessario, specificare le origini e il significato di paradiso fiscale⁹¹. L'espressione, infatti, deriva dalla traduzione della locuzione "tax heaven"; anche se gli Americani, che per primi si sono dedicati alla definizione e regolamentazione dei paradisi fiscali, utilizzavano il termine "tax heaven", intendendo "rifugio fiscale". Tale terminologia ha origine dalle caratteristiche tributarie di Paesi nei quali vi è una bassa o moderata pressione fiscale interna e la tendenza ad utilizzare la leva fiscale al fine di attirare investimenti finanziari o produttivi stranieri. In questo caso si è alla presenza del fenomeno elaborato in sede OCSE, di harmful tax competition (concorrenza fiscale dannosa). Chiaramente, l'esistenza e l'uso dei paradisi fiscali vanno ricondotti in primo luogo agli alti livelli di tassazione nei Paesi industrializzati, sia in secondo luogo all'obiettivo del contribuente, di utilizzare a proprio vantaggio il sistema fiscale più privilegiato. Infatti, il contribuente, sia che questo comporti l'allocazione della propria residenza in Stati a bassa fiscalità, come nei Paesi in cui vige il sistema di tassazione globale, sia l'allocazione dell'attività produttiva, nel caso in cui vige il principio della territorialità, tenderà sempre a cercare un sistema fiscale agevolato. L'approfondimento delle tematiche dei tax havens e gli harmful preferential tax regimes (regimi fiscali preferenziali potenzialmente dannosi) – globalmente indicati come harmful tax practices (pratiche fiscali dannose) – è stato preso in considerazione nel 1998 dal Comitato degli Affari fiscali dell'OCSE, la quale elaborò il primo report in materia di concorrenza fiscale dannosa, intitolato "Harmful tax competition – an Emerging Global Issue". Tale rapporto ha l'intenzione di analizzare come queste pratiche dannose «influenzino l'allocazione delle attività finanziarie e di servizi, erodano le basi imponibili degli altri paesi, distorcano i commerci e i modelli d'investimento e minino l'equità, la neutralità e la generale accettazione sociale dei sistemi fiscali; inoltre, il rapporto aspira a scoraggiare il diffondersi di tali pratiche fiscali dannose ed a spingere gli Stati in cui sono rinvenibili tali pratiche a rivedere i propri sistemi fiscali»⁹².

La qualificazione dei tax haven, nel Rapporto viene indicata attraverso quattro elementi (no or only nominal taxes; lack of effective exchange of information; lack of transparency; no substantial activities). La prima caratteristica è un livello di imposizione particolarmente basso o puramente nominale che si traduce in un carico fiscale effettivo ridotto o nullo; tuttavia tale requisito non è sufficiente per descrivere uno Stato come paradiso fiscale, essendo altresì richiesta la sussistenza di uno degli ulteriori key factors. La lack of effective exchange of information è la condizione in cui nei Paesi sono presenti disposizioni normative o pratiche amministrative che impediscono o diminuiscono lo scambio di informazioni con le amministrazioni in relazione ai soggetti beneficiari del basso livello di imposizione, tra queste è possibile annoverare l'integrale tutela del segreto bancario. Mentre la lack of transparency e no substantial activities rappresentano, il primo uno scarso livello di trasparenza quanto alle modalità di applicazione delle normative e delle procedure amministrative, e il secondo l'assenza di disposizioni che impongano l'esercizio di un'attività economica sostanziale, come condizione necessaria per usufruire dei regimi agevolati.

Nel report del 2001, però, i riferimenti al livello di tassazione ed allo svolgimento di attività sostanziali vengono abrogate. Il Paese con fiscalità privilegiata ha varie ragioni di essere tra cui essere considerati rifugio, dove custodire capitali utilizzati per investimenti finanziari, essere utilizzati come localizzazione per imputare contabilmente profitti altrove realizzati ed occultare capitali alle autorità fiscali del Paese di residenza. Tuttavia, tutti gli Stati, i quali vengono ritenuti "paradisi fiscali", presentano sfaccettature e caratteristiche diverse sia nei servizi offerti sia nei

⁹¹ D. Balducci, R. Gabellini e A. Valentini, *Il Commercio con San Marino: fisco, banche, società*, 2° Edizione, Edizioni FAG srl, Milano, (n.d.), pp.77

⁹² DLP- Avv. Tributaristi, Paradisi Fiscali, ultima modifica 13 Agosto 2019 08:22. Disponibile da <https://www.studiotributariodlp.it/index.php/avvocato-tributarista/item/265-paradisi-fiscali>

soggetti che ne possono usufruire. Nel tentativo, dunque, di trovare tratti comuni la dottrina ha proposto la seguente ripartizione:

- Pure tax havens, anche detti no tax havens: Rientrano in tale categoria Stati (es. Bahamas e Bermuda) che non prevedono imposte sul reddito, sulla ricchezza, di successione e donazione. Inoltre è possibile costituire con estrema facilità una società e/o un trust e nei quali è rigidamente garantito il segreto bancario.
- No tax foreign income havens: Stati (es. Liberia e Panama) tassano solamente il reddito prodotto localmente dalle persone fisiche o giuridiche. Un'esenzione è invece fatta in riguardo al reddito estero ed le attività, le quali hanno come oggetto le esportazioni di manufatti locali.
- Low tax havens: Stati che impongono un basso onere fiscale sul reddito prodotto.
- Special tax havens: Gli ordinamenti degli Stati (es. Liechtenstein), che pur prevedendo un livello impositivo normale, consentono di costruire organismi giuridici peculiari, molto flessibili e con la possibilità di ottenere esenzioni su talune attività.

Per quanto concerne la Repubblica di San Marino, in passato essa è stata più volte nominata paradiso fiscale, avendo assunto delle peculiari caratteristiche, quali il segreto bancario, tanto che era stata introdotta nella "black list fiscale". Come detto in precedenza la perdita di tale titolo è da riconnettere all'iter legislativo tributario tenuto dallo Stato, volto alla congruità con i principi internazionali in materia fiscale. Le scelte fatte hanno portato a importanti cambiamenti, i quali possono riassumersi in una perdita iniqua per la Repubblica, attestata dalla raccolta bancaria che è passata dai 16,5 mld del 2008 ai 5,5 mld attuali.

1.3.2 Le imposte dirette

L'ordinamento tributario sammarinese regola le imposte dirette e indirette, e strutturalmente per quanto riguarda le prime ha una legislazione simile a quella applicata in Italia, seppur semplificata. Tutta la normativa riguardante le imposte dirette, precisamente l'imposta generale sul reddito (IGR), è stata introdotta dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e riformata con la legge 16 dicembre 2013 n.166, la quale è ad oggi di riferimento.

Occorre innanzitutto precisare che, per la prima volta nella storia, la normativa fiscale sammarinese richiama il "world wide principle" cioè l'imposizione, per i soggetti residenti, di tutti i redditi in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, ovunque prodotti. Qualora non siano ricompresi, specificamente in una delle categorie di reddito (tipo redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente ecc..), devono essere inclusi nella categoria «altri redditi». Non vale il principio di elencazione tassativa dei redditi prevista dal TUIR. Analogamente fino al 31/12/2013 erano imponibili solo i redditi prodotti a San Marino.

La Legge definisce la "stabile organizzazione" di un'impresa non residente. La definizione richiama sostanzialmente quella al modello OCSE di convenzione sulle doppie imposizioni.

Per quanto attiene l'imposizione di soggetti non residenti la Legge prevede: «La tassazione dei redditi di impresa prodotti da soggetti non residenti avviene attraverso la tassazione isolata dai singoli redditi».⁹³

Si definisce "valore normale" «il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi».⁹⁴

⁹³ L. 16 dicembre 2013, n° 166, Consiglio Grande e Generale, Articolo 5, terzo comma. Disponibile da <https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17062620.html>

⁹⁴ Ibidem 88, Art. 6, primo comma

I redditi previsti dalla Legge sono classificati nel modo seguente:

- redditi di capitali;
- redditi di terreni e fabbricati;
- redditi di lavoro e da pensione;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

La base imponibile è costituita, per i contribuenti residenti, dal reddito complessivo formato da tutti i redditi del soggetto passivo, al netto degli oneri deducibili previsti dalla presente legge, e con esclusione:

- a) dei redditi soggetti a tassazione separata;
- b) dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta;
- c) dei redditi esenti.

Il reddito delle persone fisiche beneficia di spese deducibili e di detrazioni d'imposta. Le imposte sono progressive e vengono calcolate per scaglioni.

Aliquote imposta sui redditi delle persone fisiche 2018:

Scaglioni di Reddito	Aliquota
sino a € 10.000,00	9%
da € 10.000,01 a € 18.000,00	13%
da € 18.000,01 a € 28.000,00	17%
da € 28.000,01 a € 38.000,00	21%
da € 38.000,01 a € 50.000,00	25%
da € 50.000,01 a € 65.000,00	28%
da € 65.000,01 a € 80.000,00	31%
Oltre € 80.000,00	35%

Figura n.5. Tabella Scaglioni 2018

Le società sono soggette ad un'aliquota d'imposta fissa pari al 17% applicata sull'utile fiscale, che deve rispondere dei criteri di inerenza economica e competenza temporale, determinato in sede di dichiarazione dei redditi considerando le variazioni in aumento ed in diminuzione rispetto all'utile civilistico.

Le variazioni fiscali sono rappresentate a titolo esemplificativo da:

Variazioni in aumento:

- Rendite catastali di terreni e fabbricati in proprietà ed in locazione finanziaria
- Valore normale dei beni destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa
- Liberalità indeducibili
- Imposte sui redditi ed altre imposte indeducibili
- Accantonamenti eccedenti la quota deducibile e/o non ammessi
- Manutenzioni eccedenti la quota deducibile
- Costi non documentati e/o non inerenti
- Interessi passivi indeducibili
- Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali non deducibili
- Adeguamento del valore normale per operazioni infragruppo
- Sanzioni e oneri per mancato o ritardato pagamento delle imposte

- Interessi passivi su finanziamento soci da persone fisiche, non corrisposti nell'esercizio
 - Compensi spettanti agli amministratori non corrisposti nell'esercizio
 - Perdite su crediti non deducibili
 - Quota costi pubblicitari indeducibili (eccedenti l'8% dei ricavi)
 - Quota costi elaborazione dati indeducibili (eccedenti il 10% dei ricavi)
 - Quota costi di rappresentanza indeducibili (eccedenti il 5% dei ricavi)
- Queste ultime tre indeducibilità possono essere non applicate, se si dimostra che le operazioni sono state concretamente messe in atto nell'interesse economico d'impresa.

Variazioni in diminuzione:

- Valore locativo dell'immobile se inferiore alla rendita catastale
- Compensi agli amministratori corrisposti nell'esercizio
- Interessi passivi su finanziamento soci da persone fisiche, corrisposti nell'esercizio
- Plusvalenze patrimoniali da acquisire a tassazione in quote costanti
- Dividendi da partecipazioni in società residenti
- Plusvalenze patrimoniali relative a partecipazioni esenti (100% - 50%)
- Dividendi da partecipazioni da società o enti non residenti (95%).

La dichiarazione dei redditi viene presentata annualmente entro il 30 giugno.

L'imposta viene versata attraverso due acconti annuali, in data 31 luglio e 30 novembre, pari rispettivamente al 35% ed al 55% dell'imposta relativa all'esercizio precedente ed il conguaglio entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le società, successivamente al sesto anno di attività, versano un'imposta minima sul reddito di Euro 2.000 fino ad Euro 300.000 di ricavi, elevata fino ad Euro 4.000 qualora i ricavi superino detto importo. L'imposta speciale sul reddito deve essere versata anticipatamente entro il primo trimestre dell'esercizio cui si riferisce. L'imposta speciale sul reddito non è deducibile dal reddito fiscale, ma può essere portata in detrazione dall'imposta generale sui redditi dovuta; l'eventuale eccedenza dell'imposta può essere portata in detrazione dell'imposta nei quattro esercizi successivi. E' riconosciuto un credito per le imposte pagate all'estero in via definitiva, fino a concorrenza della quota di imposta sammarinese corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. Tutti i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono ammortizzabili sulla base dei coefficienti previsti nell'allegato alla legge, il quale contiene anche l'indicazione dei criteri e della misura degli accantonamenti deducibili. Le perdite su crediti sono deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, ovvero è sempre deducibile se l'importo del credito è uguale o inferiore ad Euro 2.500 ed è trascorso un periodo uguale o superiore ai sei mesi dalla scadenza contrattuale. Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, ivi compresi la permuta ed il conferimento, aventi per oggetto partecipazioni in società residenti o non residenti o enti, aventi o meno personalità giuridica, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa. Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di altre riserve da parte di società non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

I dividendi percepiti da società residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito delle società o dell'ente ricevente, essendo l'imposta assolta dalla società partecipata liberatoria nei confronti della partecipante. Le perdite fiscali relative ai tre esercizi precedenti sono deducibili per l'80%. Le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate integralmente in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. L'Ufficio Tributario ha poteri, separatamente, di controllo e di accertamento.

La riforma tributaria, inoltre, contiene una serie di incentivi fiscali tesi a favorire: la patrimonializzazione delle imprese, l'occupazione e l'avvio di nuove attività. Questi regimi si focalizzano: detassazione degli utili reinvestiti (art. 61 – 68 L. 166/2013), sostegno dell'occupazione (art. 69 – 70 L. 166/2013), incentivi per le imprese di nuova costituzione L. 166/2013, incentivi volti alla patrimonializzazione delle imprese (art. 74 L. 166/2013), imprese Start Up ad alta tecnologia (Art. 21 L. 71/2013 e DD 76/2014), regime per la detassazione dei redditi derivanti da beni immateriali (DL 25/09/2018 N. 123) e imprese ad alto contenuto tecnologico (DD 04/02/2019 n. 25).

Tra questi incentivi citiamo quelli per le nuove attività d'impresa, alle quali è riconosciuta una esenzione fiscale pari al 50% dell'imposta ordinaria per i primi 5 anni, esenzione che riduce la tassazione all'8,5% dell'utile. Inoltre, è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di rilascio della licenza e dalla tassa di rinnovo per i successivi tre anni. Tutto ciò nel caso in cui i titolari d'impresa, i quali richiedono l'accesso ai benefici dell'incentivazione, non abbiano esercitato a San Marino nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta attività economica. Suddetti incentivi si applicano anche alle società di capitali i cui soci siano nelle condizioni sopracitate, quando «si tratti di società di nuova costituzione; si provveda all'assunzione di almeno un dipendente, compreso l'amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza»⁹⁵.

Mentre per quanto riguarda gli incentivi all'occupazione: «i datori di lavoro che aumentano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, purché almeno il 50% di essi sia residente, usufruiscono di un credito d'imposta sull'IGR dovuta pari al: 5% dell'imposta per ogni nuovo lavoratore, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti maggiore o uguale a 5; 10% dell'imposta per ogni nuovo lavoratore, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti minore di 5. Tale credito d'imposta non può superare il 25% dell'imposta complessiva dovuta»⁹⁶. Ulteriore agevolazione per le attività di impresa consiste nell'abbattimento del reddito imponibile dal 40 al 90% fino ad un ammontare pari agli investimenti in beni strumentali o immobiliari.

Non è inoltre imposta una tassazione sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni detenute in società residenti o non residenti nel caso in cui la partecipazione nella società sia detenuta in modo continuativo per un periodo di 12 mesi prima di essere venduta oppure sia classificata come investimento a lungo termine nel primo bilancio successivo all'acquisizione.

Il titolo VIII della Legge 166/2013 tratta delle ritenute alla fonte di cui:

L'Art. 101 L. 166/2013 regola i “Redditi da lavoro dipendente e da pensione” e prevede:

«Tutti i soggetti, comprese le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali, corrispondano i compensi per prestazioni di lavoro dipendente, assimilati e redditi da pensione, devono operare, all'atto della corresponsione dei compensi medesimi, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta generale sui redditi con l'obbligo di rivalsa»⁹⁷.

L'Art. 102 L. 166/2013 tratta i “Redditi da lavoro autonomo ed assimilati” a soggetti residenti all'estero, che vengono assoggettati alle seguenti ritenute:

1. 20% ritenuta a titolo d'imposta, su compensi di lavoro autonomo (consulenti, avvocati ecc.), collaborazioni coordinate e continuative;
2. 20% ritenuta a titolo d'imposta, compensi al consiglio d'amministrazione e collegio sindacale;
3. 3% ritenuta su prestazioni artistiche o culturali;

⁹⁵ Economic Development Agency - Chamber of Commerce Republic of San Marino, *Il Sistema Fiscale, le imposte dirette*. Disponibile da <https://www.agency.sm/investire-a-san-marino/sistema-fiscale>

⁹⁶ Maria Luisa Guermani, *Scheda Paese-San Marino*, 29 Aprile 2019, Fisco Oggi. Disponibile da <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/san-marino>

⁹⁷ L. 16 dicembre 2013, n° 166, Consiglio Grande e Generale, Articolo 101, primo comma. Disponibile da <https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17062620.html>

La ritenuta non si applica ai rimborsi riguardanti le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio ed alle spese documentate sostenute in nome e per conto del committente, quando la ricevuta, quietanza o fattura sia intestata al committente medesimo.

Ai sensi dell'art. 14 della convenzione sulle doppie imposizioni sottoscritta con l'Italia, non sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, i compensi corrisposti a società italiane. Ai fini della disapplicazione della ritenuta, l'operatore economico sammarinese dovrà avere cura di richiedere alla società prestatrice dei servizi professionali e conservare la seguente documentazione:

- certificato di residenza fiscale rilasciato dall'Autorità tributaria italiana;
- certificato camerale o di vigenza, rilasciato dal Registro delle Imprese territorialmente competente, ovvero certificato equipollente, dal quale risulti chiaramente che l'ente societario è costituito nella forma giuridica di società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.

L'ordinamento tributario sammarinese prevede anche l'applicazione di ritenute "di bollo" introdotte dall'Art. 24 DD 22 marzo 2011 n.50, tali ritenute per loro natura non consentono all'operatore italiano di conteggiarle ai fini del calcolo del credito d'imposta di cui artt. 25-25bis-26 DPR 600/73, in quanto aventi diversa natura dall'imposta sul reddito.

In sintesi il citato Art. 24, prevede:

«Gli operatori economici che ricevono da residenti all'estero documenti per l'erogazione di compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, nonché per servizi pubblicitari e di elaborazione dati, devono assolvere, con obbligo di rivalsa, entro la fine del bimestre successivo a quello di emissione della nota o fattura, l'imposta speciale di bollo nella seguente misura:

- a) prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari 6%;
- b) prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari ai fini della vendita di prodotti o servizi commercializzati da aziende sammarinesi o comunque partecipate da aziende sammarinesi 3%;
- c) servizi pubblicitari e di elaborazione dati 3%.

Con riferimento al presente punto c) l'imposta speciale di bollo non è dovuta:

- in relazione ai servizi pubblicitari quando i soggetti tenuti all'assorbimento dell'imposta abbiano come oggetto dell'attività d'impresa la prestazione di attività e di servizi pubblicitari con o senza intermediazione;
- in relazione ai servizi di elaborazione dati quando i soggetti tenuti all'assolvimento dell'imposta abbiano come oggetto dell'attività di impresa la prestazione di attività e di servizi elaborazione dati oppure sono operatori del sistema finanziario».⁹⁸

Art. 103 L. 166/2013 Redditi di capitale

In tema di ritenute, l'articolo in questione tratta l'imposizione dei redditi da capitale, ed in particolare, quale regola generale una ritenuta del 13%, con obbligo di rivalsa, sugli interessi corrisposti dalle società a soggetti diversi dalle banche e dalle finanziarie, ritenuta che passa al 10% se gli interessi riguardano prestiti obbligazionari di durata pari o superiore a 36 mesi;

Le banche e le finanziarie, nei confronti della clientela operano le seguenti ritenute con obbligo di rivalsa:

- a) 11% sugli interessi da conto corrente o da deposito;
- b) 5% sugli interessi a fronte di operazioni "pronti contro termine" e su altri titoli;
- c) 5% sugli interessi derivanti da certificati di deposito con durata inferiore a 18 mesi; 4% se hanno una durata pari o superiore a 18 mesi;
- d) 4% sugli interessi passivi inerenti a prestiti obbligazionari emessi da banche e finanziarie.

I dividendi distribuiti dalle società a persone fisiche sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta. I dividendi esteri, incassati attraverso banche o finanziarie, sono soggetti ad

⁹⁸ Decreto Delegato 22 marzo 2011, n° 50, Articolo 24, Consiglio Grande e Generale. Disponibile da <https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17027521.html>

un'imposta sostitutiva del 3% (art. 13 comma 2 lett. v.). Detta ritenuta, su richiesta, può essere considerata a titolo d'acconto.

Le ritenute sopra descritte se operate nei confronti di società si intendono a titolo di acconto.

I redditi da capitale percepiti da soggetti residenti nell'Unione Europea sono soggetti, su opzione del contribuente, ad una ritenuta a titolo d'imposta del 35%, secondo il decreto 22 marzo 2005 n.42 (recepimento DIRETTIVA 2003/48/CE).

1.3.3 Le imposte indirette

Il sistema tributario sammarinese prevede e regola le seguenti imposte indirette:

- l'imposta sulle importazioni, regolamentata dalla legge del 22 dicembre 1972 n. 40 con le successive modifiche;
- l'imposta di registro, regolamentata dalla legge del 29 ottobre 1981 n. 85;
- l'imposta di bollo, regolamentata dalla legge 29 ottobre 1981 n. 86;
- l'imposta di successione, regolamentata dalla legge 29 ottobre 1981 n. 84;
- l'imposta ipotecaria, regolamentata dalla legge 29 ottobre 1981 n. 83.

Per quanto concerne, l'imposta sulle importazioni, regolamentata dalla Legge 40/1972 "Legge istitutiva imposta sulle importazioni" e dal Decreto 29/11/2004 n. 156 "Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni". La procedura di consegna, fatturazione vidimazione è regolamentata da parte sammarinese con Legge 21 dicembre 1993 n.134 e da parte italiana con Decreto del 24/12/1993 - Min. Finanze.

Cito l'art. 1 «L'imposta sulla importazione nel territorio della Repubblica di San Marino di beni e di servizi connessi è regolata dalle norme che eseguono. E' previsto il rimborso dell'imposta quando i beni, anche dopo la loro trasformazione, vengono esportati».⁹⁹

Rappresenta l'imposta equivalente dell'I.V.A. italiana, ma prevede un'applicazione completamente diversa così, come di seguito per sommi capi indicato. Tale imposta comporta l'assolvimento della medesima al momento delle importazioni dei beni, qualificandosi come un tributo "monofase", la cui neutralità si verifica solo (ma non integralmente) allorché i beni importati vengono successivamente riesportati, divenendo quindi componente di costo per l'operatore economico che commercializza detti beni sul mercato interno. La monofase non grava sul consumatore finale nella stessa misura dell'IVA.

L'imposta è da corrispondersi, da tutti quelli che eseguono importazioni nel territorio di San Marino, nella misura normale del 17% sul valore della fattura d'acquisto (o documento doganale) dei beni e/o servizi connessi importati. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i servizi addebitati con separato documento. Le aliquote sono normalmente inferiori di 4 punti percentuali rispetto a quelle italiane.

Per chiarire ulteriormente il concetto, è riportato in seguito un esempio esplicativo e comparativo delle differenti ripercussioni relative alla formazione del prezzo finale per uno stesso bene in presenza di regime IVA e Monofase.

«Dato un generico bene il cui costo è 100, acquistato in Italia da operatori economici sammarinesi o italiani, sullo stesso viene ad applicarsi rispettivamente la Monofase nella misura del 17%, l'IVA nella misura del 20% oltre al ricavo supposto pari per entrambi gli operatori (30).»¹⁰⁰

⁹⁹ L. 22 dicembre 1972, n. 40, Titolo 1, art. 1, Consiglio grande e generale. Disponibile da <https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/documento17019029.html>

¹⁰⁰ Segreteria di Stato per le finanze e il bilancio, imposte indirette. Disponibile da <http://www.finanze.sm/on-line/home/archivio-norme-e-circolari/uff.-trib.---imp.-indirette.html>

Operatore italiano		Operatore sammarinese	
Prezzo del bene	100	100	Prezzo del bene
Ricarico	30	17	Monofase (solo sul bene)
(prezzo + ricarico) IVA	26	30	Ricarico
Prezzo di vendita	156	147	Prezzo di vendita

Figura n. 6. Esempio imposte indirette, Segreteria di Stato per le finanze e il bilancio

Nei rapporti con la Repubblica Italiana, ai fini dell'applicazione dell'imposta monofase, sussiste l'obbligo di introduzione in Territorio sammarinese dei beni importati. Per i beni importati di importo superiore ad Euro 5.000,00, copia del documento di trasporto deve essere inviato entro le successive 48 ore, insieme ad un apposito modulo, alla competente sezione della Polizia Civile che provvederà all'apposizione del visto di ingresso, ovvero, a campione, provvederà al controllo della merce importata. La liquidazione dell'imposta avviene, dietro presentazione entro sessanta giorni, della fattura di acquisto in triplice copia all'Uff. Tributario.

Il pagamento, invece, avviene mediante apposizione di corrette marche sulle copie delle fatture d'acquisto e successiva richiesta di pagamento emessa dall'Ufficio Tributario all'importatore.

Per quanto riguarda le esportazioni, l'operatore economico che esporta beni, emette fattura in quadruplica esemplare che vengono, entro sessanta giorni, presentate all'Ufficio Tributario il quale appone su ciascun esemplare il visto di esportazione, restituisce una copia vidimata all'esportatore ed invia il listing all'Ufficio IVA competente. Lo stesso avrà anche l'onere di trasmettere al cliente la fattura vidimata che rappresenta il documento valido per la sua registrazione ai fini IVA (Art. 17 DPR 633/72 reverse charge).

Qualora la società nell'esercizio abbia esportato il materiale importato, documentando la relativa fattura di vendita attraverso la vidimazione all'Uff. Tributario, lo stesso sospende il pagamento dell'imposta sulle importazioni nella misura di circa il 98% di quanto dovuto sull'acquisto dei beni, attraverso l'applicazione di un'aliquota di rimborso provvisoria calcolata sull'importo esportato. Allorché il materiale sia venduto internamente, o l'esportazione non sia correttamente documentata, l'imposta dovrà essere pagata a titolo definitivo. L'imposta, invece, sarà restituita o compensata con la presentazione della dichiarazione (autoliquidazione), nel caso in cui il materiale sia esportato negli esercizi successivi.

La presentazione della dichiarazione annuale, da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, rappresenta la richiesta di rimborso definitiva ovvero il pagamento del conguaglio dell'esercizio

Al fine di armonizzare i rapporti con l'Italia e l'U.E., nelle more della sottoscrizione dell'accordo di associazione con quest'ultima, è attualmente in fase di valutazione una nuova normativa che consenta l'ingresso nel sistema I.V.A. europeo.

Imposta Complementare

Art. 48 L. 194/2010

«Le prestazioni di servizi e di lavoro autonomo o assimilate, ovunque rese, effettuate, anche per il tramite di una stabile organizzazione, nei confronti di soggetti privati non operatori economici residenti o non residenti, sono assoggettate ad un'imposta complementare nella misura del 3% del corrispettivo dovuto»¹⁰¹.

¹⁰¹ L. 22 dicembre 2010 n. 194, Articolo 48. Disponibile da <https://www.consigliograndeegenerale.sm/online/home/in-evidenza-in-home-page/documento17026872.html>

L'intento della Legge è di integrare l'imposizione indiretta delle prestazioni di servizi, non prevista da altra normativa. Infatti l'imposta sulle importazioni si applica solo sul valore dei beni e dei servizi direttamente connessi.

1.4 Cenni sulla normativa in materia di antiriciclaggio e lotta all'usura

A seguito dei citati accordi, con Decreto 29/05/96 n° 71, Legge 15/12/1998 n° 123, Legge 26/02/2004 n° 28 ed ultima la Legge 17/06/2008 n° 92, oggetto di successive modifiche ed integrazioni, vengono dettate misure in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento e lotta all'usura. La Legge costituisce, quale organo preposto al controllo, l'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) che ha emesso diverse normative secondarie di regolamentazione sotto forma di istruzioni.

La legge rappresenta una delle migliori pratiche a livello internazionale nel contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo.

Di seguito riporto alcuni cenni dell'ultima versione della Legge 92/2008.

I soggetti designati ai fini antiriciclaggio sono:

- a) i soggetti finanziari: banche, finanziarie, fiduciarie, assicurazioni, promotori finanziari, intermediari assicurativi;
- b) i soggetti non finanziari: società di consulenza e trust, confidi, agenti immobiliari, case da gioco, custodia e trasporto di denaro e valori, commercio di preziosi, case d'aste e gallerie d'arte;
- c) i professionisti: notai, avvocati e commercialisti.

Le operazioni oggetto di adeguata verifica antiriciclaggio ai fini della Legge sono:

- 1) trasferimento di beni immobili, attività economiche e relativi diritti;
- 2) gestione di denaro, strumenti finanziari ed altri beni di clienti;
- 3) apertura di conti correnti ed altri rapporti presso soggetti finanziari;
- 4) costituzione, amministrazione e gestione di società, trust ed enti. Trasferimento di quote o azioni societarie;
- 5) organizzazione degli apporti necessari a costituire, gestire, o amministrare una società.

L'obbligo di adeguata verifica interviene nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) quando si instaurano rapporti d'affari;
- b) quando si eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche con più operazioni che appaiono collegate;
- c) quando si eseguono trasferimenti di fondi superiori ai 1.000 euro;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza delle informazioni, in merito alla identificazione del cliente.

L'adeguata verifica della clientela consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) Assunzione di un documento di identità del cliente, in corso di validità, debitamente datato e sottoscritto dal cliente a titolo di conformità. Conseguente verifica dell'identità e delle informazioni attestata dal cliente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) Dichiarazione del cliente in merito all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione o del rapporto. Conseguente adozione di misure ragionevoli per verificarne l'identità, utilizzando informazioni e dati ottenuti da fonti affidabili, in modo tale da ottenere la certezza dell'identità del titolare effettivo;

c) Dichiarazione del cliente, dettagliata e comprensibile, sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari o della prestazione professionale oltre che in merito all'origine dei fondi. In presenza di un livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alto, le informazioni dovranno essere maggiormente dettagliate ed applicabili anche alle operazioni occasionali, diverse dalla prestazione professionale;

d) Il soggetto designato è tenuto a svolgere un controllo costante del rapporto d'affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse in costanza di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza del cliente, della sua attività economica e del suo profilo di rischio. Il soggetto designato è tenuto anche ad assumere informazioni anche sull'origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. In presenza di un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elevato, il soggetto designato deve avviare ulteriori approfondimenti sull'operatività del cliente.

In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo il soggetto designato può applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti.

In presenza di un rischio superiore, emergente da una autovalutazione del soggetto designato, occorre adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che sono obbligatorie anche nei casi:

- di rapporti d'affari ed operazioni con persone politicamente esposte;
- di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con soggetti finanziari esteri;
- di rapporti con soggetti che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio;
- di rapporti che rientrano fra quelli ad alto rischio dalla "Valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

In caso di impossibilità ad eseguire l'adeguata verifica della clientela vige l'obbligo di astenersi dall'instaurare ovvero interrompere i rapporti d'affari, eseguire operazioni o prestazioni professionali, valutando in ogni caso se inviare una segnalazione di operazione sospetta all'Agenzia, qualora ne ricorrano i presupposti.

Il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, deve avvenire esclusivamente per il tramite di una banca.

La Legge impone l'obbligo di segnalazione all'Agenzia, da parte dei soggetti designati, «quando sanno, hanno fondato motivo di sospettare o sospettano che, indipendentemente dalla loro entità, i beni e i fondi oggetto di operazione, rapporto d'affari o prestazione professionale, possano essere collegati al riciclaggio, provenire da un reato o essere impiegati per commetterli ovvero possano essere collegati al terrorismo o al finanziamento del terrorismo. Il sospetto si desume dalla natura, dalle caratteristiche, dall'entità delle operazioni, del rapporto d'affari o della prestazione professionale anche in relazione alla capacità economica e all'attività svolta dal soggetto a cui sono riferite, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta.»¹⁰²

La Legge prevede pesanti sanzioni penali e pecuniarie per i reati di:

- Violazione del segreto sulle segnalazioni
- Violazione della segretezza investigativa
- Omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela
- Inosservanza dell'obbligo di segnalazione
- Atti diretti ad impedire le segnalazioni

¹⁰² Consiglio Grande e Generale, L. 17 giugno 2008 n. 92 art. 36. Disponibile da <https://www.aif.sm/site/home/normativa-vigente/documento50024040.html>

- Ostacolo alle funzioni dell’Agenzia
- Violazione degli obblighi di comunicazione e conservazione da parte dei professionisti esteri
- Omesse o false comunicazioni al Registro dei titolari effettivi
- Elusione delle misure di congelamento
- Inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento di blocco

Oltre alle sanzioni amministrative per:

- Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela
- Violazione degli obblighi di registrazione e di conservazione
- Violazione delle norme sull’autovalutazione e la mitigazione dei rischi
- Violazione al divieto di operare con banche di comodo
- Violazione del divieto di tenere conti anonimi e violazioni delle limitazioni all’uso del contante e di titoli al portatore
- Violazioni delle disposizioni in materia di congelamento
- Violazioni degli obblighi di comunicazione relativi a fondi e risorse congelate
- Violazioni degli obblighi di monitoraggio
- Violazione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo di persone giuridiche e trust
- Violazione dell’obbligo di iscrizione presso l’Agenzia
- Violazioni delle istruzioni e delle circolari emesse dall’Agenzia

E’ prevista la facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un’audizione personale e presentare controdeduzioni all’atto di contestazione, entro 30 giorni dalla notifica.

Capitolo III

I rapporti economici italo – sammarinesi

1 La corrente situazione economica sammarinese

Il quadro economico sammarinese è una realtà ad oggi in piena evoluzione. In passato San Marino, considerato a livello internazionale Paese non equivalente, o black list per l’Italia, continuò per decenni a sviluppare un’economia border-line basata su:

- A) Differenziale di aliquota sulle imposte indirette (I.V.A./imposta monofase)
- B) Differenziale di aliquota di imposte dirette (IRPEG/IGR)
- C) Costante incremento dei depositi bancari

Nella fattispecie lo sviluppo delle attività di cui al punto A) ebbero avvio con la Legge 40/1972 che introdusse l’imposta monofase, imposta tesa a parificare a San Marino l’introduzione in Italia dell’I.V.A..

L’imposta monofase, come detto in precedenza, consiste in sostanza in un dazio, con un’aliquota normale del 17%, che colpisce le importazioni di beni (dall’Italia e dall’estero).

L’introduzione di questa Legge consentì lo sviluppo di un fiorente commercio con soggetti italiani, per lo più di beni di consumo e di lusso, basato su:

- risparmio d’imposta per i consumatori finali (17% sul costo di acquisto dei beni contro il 22% sul valore di vendita);
- possibilità per gli operatori economici di non dichiarare fiscalmente l’acquisto in Italia, mancando l’obbligatorietà per l’operatore sammarinese di emissione della fattura di vendita;

- possibilità per gli operatori economici italiani di acquistare senza l'applicazione in fattura dell'I.V.A. (da regolare in Italia ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 633/72 reverse charge).

Queste pratiche hanno consentito agli operatori italiani un'importante evasione di I.V.A. (triangolazioni) e di imposte dirette legate alla mancata dichiarazione delle entrate relative ad acquisti effettuati senza fattura. Si ricordano in tal senso le diverse inchieste che tempo per tempo le autorità italiane hanno intrapreso per contrastare queste attività illecite e che hanno riguardato per lo più: articoli di pellicceria, telefoni cellulari, vini e bevande ed autovetture.

Le attività di cui al punto B) ebbero il massimo sviluppo con l'approvazione della Legge 91/1984 (riforma tributaria sammarinese) istitutiva dell'Imposta Generale sui Redditi (I.G.R.).

Moltissimi furono gli operatori esteri, per lo più italiani, che, per beneficiare dell'aliquota d'imposta del 17%, aprirono nuove società a San Marino, in parte anonime ed in parte partecipate fiduciarmente. L'ulteriore vantaggio consisteva nel fatto che le imposte pagate dalla società erano liberatorie anche per i dividendi che erano quindi liberamente distribuiti a soci anonimi o a società fiduciarie, anch'essi in forma anonima e detenuti su conti bancari sammarinesi.

Lo sviluppo dell'attività bancaria di cui al punto C) in parte fu la diretta conseguenza delle precedenti fattispecie operative ed in parte legata alla raccolta di somme derivanti da attività fiscalmente non dichiarate nel Paese di origine. Negli anni 2000 si raggiunse il massimo valore della raccolta che ammontava a circa Euro 15,5 mld, suddivisa in 12 banche e 60 società finanziarie e fiduciarie. La raccolta bancaria, attraverso le ritenute sugli interessi attivi, rappresentava la maggiore entrata del bilancio dello Stato.

Le operatività di cui sopra, oltre che dalle relative Leggi sopra citate, erano consentite da:

1. Anonimato societario;
2. Segreto bancario;
3. Mancanza di controlli sul territorio;
4. Sostanziale inesistenza di scambio di informazioni con autorità di controllo estere;
5. Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati.

Attraverso l'evoluzione legislativa di San Marino sono state apportate varie modifiche che sono andate a influire sull'assetto economico dello Stato, di cui cito:

- la Legge 165/2005 (Legge sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) ha dato inizio al processo di riforma teso a uniformare la legislazione bancaria alla Direttiva Basilea 2.
- la Legge 92/2008 (disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo): è stata resa, fra l'altro, obbligatoria la tracciabilità dei mezzi di pagamento riducendo contestualmente il segreto bancario.
- la Legge 95/2008 (riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche) è stato istituito l'Ufficio di controllo e vigilanza sulle attività economiche e disciplinando i servizi di vigilanza e monitoraggio sulle attività economiche per prevenire e contrastare la frode fiscale, i "comportamenti analoghi", le truffe e le distorsioni in materia di interscambio.
- la Legge n. 5/2010 (modifiche alla Legge 165/2005) ha disciplinato il segreto bancario.
- la Legge 98/2010 (disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle Società di Diritto Sammarinese) ha eliminato dalla legislazione societaria (Legge 47/2006) le società anonime.
- la Legge 106/2011 (disposizioni per l'implementazione dell'assistenza fiscale internazionale attraverso lo scambio di informazioni) viene istituito l'Ufficio Centrale di Collegamento e regolamentate le modalità di scambio di informazioni previste dalle convenzioni sulle doppie imposizioni.

Già discusse in precedenza, inoltre, sono gli importanti sviluppi sammarinesi in ambito economico, finanziario e fiscale perseguiti attraverso: la convenzione sulle doppie imposizioni e per prevenire le frodi fiscali sottoscritto con l'Italia in data 21/03/2012, il protocollo aggiuntivo sullo scambio di

positivamente nel creare nuovi posti di lavoro, mentre il settore finanziario continua a ridimensionarsi a causa dei menzionati cambiamenti avvenuti nell'ultimo quindicennio. Si ha avuto, inoltre, nel 2017 a causa della riduzione del numero di attività produttive a San Marino, una diminuzione dei consumi e degli investimenti, in particolar modo nel commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Nel 2016 Il prodotto interno lordo ha registrato un'espansione in termini reali pari al +2,2% in ragione d'anno, supportato dalla domanda interna e dagli investimenti, anche se nell'anno successivo gli indicatori ad alta frequenza indicano una decelerazione dello stesso al +1,5%; i valori riscontrati sono in linea con le previsioni elaborate dal Fondo Monetario Internazionale.

Tavola 2 – Indicatori Macroeconomici, 2014-2020

GDP per capita (2015): 46,185 U.S. dollars
Population (2016): 34,267 persons

Life expectancy at birth (2011): 83.3 years
Literacy, adult (2008): 96 percent

	2014	2015	2016	Projection			
				2017	2018	2019	2020
Activity and Prices 1/							
Real GDP (percent change)	-0.9	0.6	2.2	1.5	1.3	1.3	1.3
Domestic demand	-4.3	-3.6	4.0	1.1	4.7	2.8	1.7
Final consumption	1.0	1.1	-0.7	0.7	1.2	1.4	1.4
Fixed investment	-14.0	1.9	13.2	2.3	16.0	7.0	2.7
Net exports	2.5	3.4	-0.7	0.7	-2.2	-0.9	-0.1
Exports	1.1	2.5	2.1	-0.2	0.1	0.3	0.2
Imports	-0.6	0.5	3.0	-0.7	1.8	1.1	0.2
Contribution to GDP							
Domestic demand	-3.4	-2.8	2.9	0.8	3.5	2.2	1.4
Final consumption	0.6	0.6	-0.4	0.4	0.7	0.8	0.8
Fixed investment	-2.6	0.3	2.1	0.4	2.9	1.4	0.6
Net exports	2.5	3.4	-0.7	0.7	-2.2	-0.9	-0.1
Exports	1.7	4.0	3.4	-0.3	0.2	0.6	0.3
Imports	0.8	-0.6	-4.1	1.0	-2.4	-1.5	-0.3
Employment (percent change)	-1.6	-0.4	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
Unemployment rate (average; percent)	8.7	9.2	8.6	8.0	7.4	6.8	6.8
Inflation rate (average; percent)	1.1	0.2	0.6	0.9	1.0	1.1	1.2
Nominal GDP (millions of euros)	1348.0	1373.3	1414.2	1449.0	1490.6	1529.4	1571.6

Fonte: Country Report No.18/101, Fondo Monetario Internazionale

Figura n. 10, Indicatori macroeconomici 2014-2020

Le stime e le analisi dei dati macroeconomici, effettuate dal FMI nei riguardi della Repubblica di San Marino, mostrano inoltre una lenta crescita del +1,3% per l'anno 2018 e successivi 2019-2020, guidata dalla domanda interna, il che fa presumere a crescita moderata nel breve e medio periodo.

L'inflazione, pur mantenendo valori bassi, è stata volatile a causa soprattutto delle variazioni dei prezzi degli energetici e dei prodotti alimentari e ha registrato il +1,05 per cento nell'anno 2017 (+1,23 per cento in Italia), avendo così un aumento del +0,57 per cento in confronto del 2016. I bassi livelli di fondo, però, fanno presagire un indebolimento della domanda interna, dunque pur essendo in presenza di una accelerazione dell'inflazione, non sono ancora del tutto eliminate le varie criticità presenti ancora nell'economia sammarinese.

Nel 2017 si viene anche a riscontrare un ulteriore rallentamento delle attività del settore reale, dato dalla diminuzione aggiuntiva del credito concesso dagli istituti di credito. «Gli istituti bancari hanno infatti perseguito una riduzione della leva finanziaria (deleveraging) per far fronte al livello troppo alto di indebitamento; la mancanza di questa leva pone un limite alla capacità di ripresa»¹⁰³.

Lo scenario economico, appena descritto, può andare incontro a vari e possibili rischi: primo tra tutti, uno sgretolamento del sottile equilibrio bancario, già in crisi, che darà inizio a un deterioramento delle performance dei prestiti. Se questo avvenisse, gli istituti bancari entreranno in una effettiva crisi, che dovrà essere sostenuta e in qualche modo ridotta dalle finanze pubbliche, che si troverebbero ancora più sottopressione. La riparazione del settore bancario porterebbe a una successiva ascesa dei costi fiscali. In terzo luogo vi è la possibilità che le condizioni finanziarie più severe, messe in atto di conseguenza alla normalizzazione delle politiche monetarie internazionali, potrebbero causare costi più elevati nel caso in cui San Marino cerchi finanziatori esterni. Come descritto nel Programma economico sammarinese del 2019 «un apprezzamento dell'euro vis-à-vis con le altre valute andrebbe a compromettere la competitività del Paese a livello internazionale»¹⁰⁴.

¹⁰³ Segreteria di Stato per le finanze e bilancio, *Programma economico 2019*. Disponibile da <http://www.finanze.sm/online/download.jsp?idDocument=24102807&instance=25>

¹⁰⁴ *Ibidem* 97

1.1.1 Le importazioni ed esportazioni




Figura n. 11 Evoluzione dell'Import-Export 2010-2017.
Programma Economico 2019, Segreteria di Stato per le finanze e bilancio

La tabella della figura n.11 indica l'andamento delle esportazioni, importazioni e interscambio commerciale sammarinese. Dalla figura si evince che nel 2017 si è avuto nel complesso un rallentamento delle esportazioni, in flessione del -0,57%, mentre le importazioni sono aumentate, anche se a ritmo lento, del +0,62%. L'interscambio complessivo, ovvero la somma del totale delle esportazioni e delle importazioni a livello nazionale invece, è rimasto pressoché invariato. In quest'ultimo, il settore che più influisce è quello manifatturiero, che nel 2017 sono attribuibili il 61,1% delle esportazioni e il 50,4% delle importazioni totali. Per secondo vi è il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, in particolar modo nella riparazione di autoveicoli e motocicli che riportano per il 18,9% delle esportazioni e per il 36,2% delle importazioni.

La bilancia commerciale, che si ricava dalla differenza tra esportazioni e importazioni, è positiva attestandosi a 438 milioni di euro nel 2017, ma in diminuzione rispetto al precedente anno del -5,1 per cento.

Il partner economico estero per San Marino, sul Piano della Bilancia Commerciale, resta principalmente la Repubblica Italiana, rappresentando nell'interscambio commerciale sammarinese l'82,80% sul totale. Infatti, secondo i dati ricavati dall'Ufficio di Statistica sammarinese, per il 2017 le esportazioni italiane sono ammontate a 1,298 miliardi di Euro, pari al 78,48% del totale; mentre le importazioni italiane da San Marino sono ammontate a 1,528 miliardi di Euro, pari all'86,24% del totale. Mentre gli altri principali partner nell'interscambio commerciale sono: per le importazioni Cina con il 3,8%, Germania con 2,5%, Polonia con 1,7% e Paesi Bassi 1,5%, mentre per le esportazioni Svizzera con 1,1%, Russia con 0,9%, Germania con 0,9% e Francia con 0,8%.

1.1.2 Imprese




Figura n. 12 Evoluzione del numero totale di imprese presenti nel territorio sammarinese.
Programma Economico 2019, Segreteria di Stato per le finanze e bilancio

L'evoluzione del numero di imprese¹⁰⁵ presenti in territorio, come mostrato nella figura n. 12, ha visto nell'ultimo decennio una lenta discesa, stabilizzandosi ad oggi attorno alle 5.000 attività. Al 31 dicembre 2018 il numero totale delle imprese presenti ed operanti in Repubblica è di 4.918 unità, un netto decremento di 78 aziende (-1,6%) rispetto all'anno precedente. Per comprendere ulteriormente l'assetto imprenditoriale sammarinese si può analizzare il trend dell'ultimo anno 2017-2018. Nella Tabella n. 13 si evince, infatti, un aumento nel settore manifatturiero di 19 unità in più rispetto l'anno precedente, pari al +3,8%, e del settore "Servizi di Alloggio e Ristorazione" di 19 unità, pari al 10,7%. Mentre si sono contratti sia il settore del "Commercio" di -4 unità, pari al -0,4%, sia il settore delle "Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche" di -83 unità, pari al -7,8%.

Classificazione della sezione di attività economica: ATECO2007	Dic-18	Dic-17	Variazione dal 31/12/2017 al 31/12/2018	Variazione %
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	60	62	-2	-3,2%
Attività Manifatturiere	523	504	19	3,8%
Fornitura di Acqua; Reti Fognarie, Attività di Gestione dei Rifiuti e Risanamento	8	11	-3	-27,3%
Costruzioni	378	377	1	0,3%
Commercio all'ingrosso e al Dettaglio; Riparazione di Autoveicoli e Motocicli	1.066	1.070	-4	-0,4%
Trasporto e Magazzinaggio	107	102	5	4,9%
Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione	197	178	19	10,7%
Servizi di Informazione e Comunicazione	181	215	-34	-15,8%
Attività Finanziarie e Assicurative	70	69	1	1,4%
Attività Immobiliari	283	265	18	6,8%
Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche	983	1.066	-83	-7,8%
Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Imprese	171	178	-7	-3,9%
Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria	2	2	0	0,0%
Istruzione	27	19	8	42,1%
Sanità e Assistenza Sociale	132	119	13	10,9%
Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento	168	187	-19	-10,0%
Altre Attività di Servizi	559	569	-10	-1,8%
Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali	3	3	0	0,0%
Totale	4.918	4.996	-78	-1,6%

Figura n. 13 Variazioni del numero di imprese presenti nel territorio sammarinese.
Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino, aggiornato al 31 dicembre 2018

A dicembre 2018, tra le forme giuridiche la più diffusa è quella societaria con 2.631 unità, rappresentante il 53,5% del totale, mentre, seppur presenti in maniera meno rilevante, vi sono 396

¹⁰⁵ Portale ufficiale della Repubblica di San Marino, Scheda Paese, aggiornato al 31 dicembre 2018. Disponibile da <http://www.sanmarino.sm/on-line/home/san-marino/scheda-paese.html>

unità di imprese artigianali, pari al 8,1%, 86 imprese individuali industriali, pari a 1,6%, 341 imprese individuali commerciali, pari al 6,9%, 763 attività libero professionali, pari al 15,5%; le cooperative e i consorzi invece sono rispettivamente 70 e 4. Nel particolare, all'interno del territorio sammarinese, Serravalle è il castello con maggior numero di imprese presenti al suo interno con 2.273 imprese, seguito da Borgo Maggiore con 839 imprese e San Marino con 599 imprese. Il "commercio" è il settore economico del quale si occupano maggiormente le imprese presenti nei Castello di San Marino e Serravalle, mentre nel Castello di Borgo Maggiore il ramo di impresa più diffuso è "Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche". «La maggior parte delle imprese sul nostro territorio ha piccole dimensioni, infatti il 94% del totale ha meno di 10 addetti e il 52% ha un numero di dipendenti pari a 0»¹⁰⁶.

1.1.3 Occupazione e disoccupazione

Forze di Lavoro

		2016	2017	2018			2019											
		media	media	media	2019													
					Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	
Dipendenti	M	10.242	10.479	10.822	10.924	11.112	11.068	10.902	10.893	10.927	10.874	10.863	10.952	11.064	11.166	11.242	11.367	
	F	8.331	8.361	8.553	8.628	8.730	8.710	8.589	8.562	8.567	8.418	8.491	8.566	8.703	8.788	8.851	8.808	
	Totale	18.573	18.840	19.375	19.552	19.842	19.778	19.491	19.455	19.494	19.292	19.354	19.518	19.767	19.954	20.093	20.175	
Indipendenti	M	1.262	1.237	1.200	1.208	1.194	1.197	1.190	1.189	1.186	1.151	1.167	1.163	1.161	1.164	1.154	1.154	
	F	568	553	555	557	556	560	560	558	556	547	557	558	558	551	555	559	
	Totale	1.830	1.790	1.755	1.765	1.750	1.757	1.750	1.747	1.742	1.698	1.724	1.721	1.719	1.715	1.709	1.713	
Disoccupati	M	460	414	406	364	370	395	390	434	425	416	424	424	362	357	372	337	
	F	964	932	930	905	898	961	902	946	950	999	896	914	876	890	869	870	
	Totale	1.424	1.346	1.336	1.269	1.268	1.356	1.292	1.380	1.375	1.415	1.320	1.338	1.238	1.247	1.241	1.207	
Totale Generale	M	11.964	12.130	12.428	12.496	12.676	12.660	12.482	12.516	12.538	12.441	12.454	12.539	12.587	12.687	12.768	12.858	
	F	9.863	9.846	10.038	10.090	10.184	10.231	10.051	10.066	10.073	9.964	9.944	10.038	10.137	10.229	10.275	10.237	
	Totale	21.827	21.976	22.466	22.586	22.860	22.891	22.533	22.582	22.611	22.405	22.398	22.577	22.724	22.916	23.043	23.095	

Figura n.14 Forza lavoro. Lavoro e Disoccupazione, Ufficio informatica, tecnologia, dati e statistica- Repubblica di San Marino

Nel 2018 la media della forza di lavoro complessiva è pari a 22.466 unità di cui 19.375 dipendenti, che rappresentano l' 86,24%, 1.755 lavoratori indipendenti, pari al 7,81%, mentre i disoccupati con 1.336 unità rappresentano solo il 5,94%. Rispetto al 2017 si evidenzia un incremento di 490 unità. IL mercato del lavoro, d'altronde, ha avuto un lenta ascesa, innescatasi tre anni, come evidenziato dalla figura n. 15.

Numero e variazione % annua delle forze lavoro (situazione a dicembre di ogni anno)										
	Lavoratori Indipendenti		Lavoratori Dipendenti		Totale Lavoratori		Disoccupati		Totale forze di lavoro	
		Var. %		Var. %		Var. %		Var. %		Var. %
1997	2.626	-0,5%	13.884	4,0%	16.510	3,3%	568	-13,0%	17.078	2,6%
1998	2.589	-1,4%	14.639	5,4%	17.228	4,3%	553	-2,6%	17.781	4,1%
1999	2.580	-0,3%	15.430	5,4%	18.010	4,5%	454	-17,9%	18.464	3,8%
2000	2.250	-12,8%	15.874	2,9%	18.124	0,6%	391	-13,9%	18.515	0,3%
2001	2.228	-1,0%	16.884	6,4%	19.112	5,5%	514	31,5%	19.626	6,0%
2002	2.257	1,3%	16.992	0,6%	19.249	0,7%	710	38,1%	19.959	1,7%
2003	2.230	-1,2%	17.118	0,7%	19.348	0,5%	628	-11,5%	19.976	0,1%
2004	2.204	-1,2%	17.686	3,3%	19.890	2,8%	577	-8,1%	20.467	2,5%
2005	2.179	-1,1%	17.945	1,5%	20.124	1,2%	671	16,3%	20.795	1,6%
2006	2.081	-4,5%	18.614	3,7%	20.695	2,8%	595	-11,3%	21.290	2,4%
2007	2.056	-1,2%	19.427	4,4%	21.483	3,8%	573	-3,7%	22.056	3,6%
2008	2.030	-1,3%	19.965	2,8%	21.995	2,4%	713	24,4%	22.708	3,0%
2009	1.978	-2,6%	19.731	-1,2%	21.709	-1,3%	910	27,6%	22.619	-0,4%
2010	1.937	-2,1%	19.472	-1,3%	21.409	-1,4%	978	7,5%	22.387	-1,0%
2011	1.932	-0,3%	19.003	-2,4%	20.935	-2,2%	1.115	14,0%	22.050	-1,5%
2012	1.886	-2,4%	18.612	-2,1%	20.498	-2,1%	1.332	19,5%	21.830	-1,0%
2013	1.887	0,1%	18.392	-1,2%	20.279	-1,1%	1.493	12,1%	21.772	-0,3%
2014	1.849	-2,0%	17.998	-2,1%	19.847	-2,1%	1.596	6,9%	21.443	-1,5%
2015	1.823	-1,4%	18.082	0,5%	19.905	0,3%	1.611	0,9%	21.516	0,3%
2016	1.783	-2,2%	18.524	2,4%	20.307	2,0%	1.399	-13,2%	21.706	0,9%
2017	1.756	-1,5%	18.689	0,9%	20.445	0,7%	1.430	2,2%	21.875	0,8%

Figura n. 15 Forza lavoro nell'ultimo ventennio. Programma economico 2019, Segreteria di Stato per le finanze e il bilancio

¹⁰⁶ Portale ufficiale della Repubblica di San Marino, Scheda Paese, aggiornato al 31 dicembre 2018. Disponibile da <http://www.sanmarino.sm/on-line/home/san-marino/scheda-paese.html>

Il totale dei lavoratori, registrato al 31 dicembre di ogni anno, è in incremento mediamente di 138 unità (+0,7%), trainato soprattutto dalla componente dei lavoratori dipendenti (+165 unità; +0,9% nell'anno 2017), mentre quella dei lavoratori indipendenti ne rallenta la crescita (-27 unità; -1,5%). Per i lavoratori dipendenti del settore privato, il 31 dicembre 2018, si è registrato un aumento complessivo di 602 unità (+4%). All'interno di tale categoria l'aumento più consistente è avvenuto principalmente nel settore "Attività Manifatturiere" (+516 lavoratori pari al +9,1%), al secondo posto dal settore "Attività dei Servizi di Alloggio e Ristorazione" (+116 lavoratori pari al +14%). Contrariamente, i settori "Attività Professionali Scientifiche e Tecniche", "Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento" (-54 lavoratori pari al -23%) e "Attività Finanziarie e Assicurative" hanno registrato una marcata diminuzione di lavoratori, in particolare nel primo caso di -316 lavoratori pari al -28%, nel secondo settore di -54 lavoratori pari al -23% e infine di -41 lavoratori pari al -5,5%. Nel settore pubblico invece la situazione lavorativa rimane stabile e praticamente immutata dal 2017. Le diminuzioni più consistenti si registrano nella Pubblica Amministrazione con -74 lavoratori e nell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici con -15. In crescita, invece, i lavoratori impiegati presso l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e l'Istituto di Sicurezza Sociale, che hanno registrato un aumento rispettivamente di 52 e di 37 unità.

La tabella che segue mostra l'evoluzione del numero dei lavoratori dipendenti suddiviso per fasce di età. Concentrandosi sulla penultima ed ultima colonna si colgono le variazioni percentuali degli occupati tra l'anno 2016 e dell'2017 e rispetto tra il 2013 e 2017. Per i più giovani di 25 anni e per le classi di età superiori ai 44 anni le variazioni sono state in entrambi i casi positive, mentre dai 25 ai 44 anni si è registrata una diminuzione, in modo particolare per quelle età che ricadono tra i 35 e i 39 anni.

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI E PUBBLICI PER FASCE DI ETÀ - valori di dicembre							
	2013	2014	2015	2016	2017	$\Delta\%$ 2016/2017	$\Delta\%$ 2013/2017
fino a 19	71	63	71	80	90	12,5%	26,8%
20 a 24	605	581	579	620	670	8,1%	10,7%
25 a 29	1.289	1.222	1.210	1.265	1.248	-1,3%	-3,2%
30 a 34	2.041	1.899	1.855	1.816	1.769	-2,6%	-13,3%
35 a 39	2.814	2.581	2.494	2.404	2.296	-4,5%	-18,4%
40 a 44	3.368	3.248	3.158	3.167	3.061	-3,3%	-9,1%
45 a 49	3.267	3.291	3.321	3.366	3.376	0,3%	3,3%
50 a 54	2.610	2.732	2.888	3.054	3.189	4,4%	22,2%
55 a 59	1.781	1.841	1.905	2.126	2.280	7,2%	28,0%
60 a 64	491	476	534	566	628	11,0%	27,9%
oltre 64	54	64	67	60	82	36,7%	51,9%
Totale	18.391	17.998	18.082	18.524	18.689	0,9%	1,6%

Figura n. 16 Lavoratori dipendenti per fascia di età. Programma economico 2019, Segreteria di Stato per le finanze e il bilancio

I lavoratori dipendenti nel settore privato hanno come grado di istruzione il diploma di maturità nel 30,9% dei casi, mentre coloro che possiedono la licenza media inferiore sono il 29,7%. Solo l'8,3% ha un diploma di qualifica e coloro che possiedono la licenza elementare e la laurea sono rispettivamente il 4,8% e il 6,8% degli individui, in conclusione, il 3,2% ha un diploma universitario. Diversamente, la suddivisione per grado di istruzione dei lavoratori dipendenti del settore pubblico è: il 22,9% degli individui ha la licenza media inferiore, seguito dal 23,3% che possiede il diploma di maturità, dal 16% che possiede il diploma di qualifica; i dipendenti i quali invece si sono laureati sono il 22,4% del totale.

Negli ultimi dodici mesi è proseguita la fase espansiva nel numero di lavoratori frontalieri, che sono aumentati del 9,7%, raggiungendo la cifra di 5.903 lavoratori, +521 unità rispetto a dicembre 2017 pari al 30,6% del totale dei lavoratori dipendenti. Nella suddivisione per qualifica, i frontalieri sono soprattutto gli "Operai", che rappresentano il 57,3% e gli "Impiegati" il 40,4%, mentre solo l'1,7%

rientra tra i dirigenti. Particolare rilievo riveste la presenza dei numerosi lavoratori italiani frontalieri, che a ottobre 2018 erano 5.934, pari a circa il 26% della forza lavoro complessiva. Principalmente sono impiegati o operai qualificati in determinati settori produttivi e provenienti soprattutto dalle province limitrofe di Rimini e Pesaro-Urbino.

Al 31 dicembre 2018 i disoccupati totali ammontano a 1.415 unità rispetto all'anno precedente sono 15 in meno; di questi, 1.117 sono disoccupati in senso stretto, cioè quelli che sono immediatamente disponibili ad entrare nel mondo del lavoro e sono -23 rispetto al 2017. Per questi ultimi, in particolare, la fascia di età che conta il maggior numero di disoccupati è quella dai 20 ai 24 anni (14,6% del totale) e tra questi il titolo di studio prevalente è il diploma di maturità, che rappresentano il 35,1% del totale, mentre la percentuale di disoccupati laureati è pari al 11,8% con 132 unità.

Se si mette a confronto la disoccupazione statale con quella delle più importanti economie avanzate (cfr. tabella seguente), è chiaro come la situazione sammarinese continui ad essere migliore rispetto alla media dell'area dell'euro, seppur le differenze percentuali si siano assottigliate sempre più con il tempo. I dati evidenziano una spiccata eterogeneità del mercato europeo lavorativo, in quanto Paesi come la Germania e Regno Unito, essendo riusciti a superare la crisi in maniera efficiente, detengono un tasso di disoccupazione minore rispetto ad altri Stati come Spagna, Italia, Grecia e Francia, le quali sono in netto svantaggio con valori percentuali vicini, se non superiori, alla doppia cifra.

Tasso di disoccupazione totale a confronto (valori %)									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
San Marino	4,5	4,9	5,5	7,0	8,1	8,7	9,2	8,6	8,1
Italia	7,7	8,3	8,4	10,7	12,1	12,6	11,9	11,7	11,2
Francia	8,7	8,9	8,8	9,4	9,9	9,9	10,0	10,0	9,4
Germania	7,7	7,0	5,9	5,4	5,2	5,0	4,6	4,1	3,7
Spagna	17,9	19,9	21,4	24,8	26,1	24,4	22,1	19,6	17,2
Regno Unito	7,6	7,9	8,1	8,0	7,6	6,2	5,4	4,8	4,3
USA	9,3	9,6	8,9	8,1	7,4	6,2	5,3	4,9	4,4
Giappone	5,0	5,0	4,6	4,3	4,0	3,6	3,4	3,1	2,8
Area Euro (19 paesi)	9,4	10,0	10,1	11,3	11,9	11,5	10,8	10,0	9,0

Fonte: stats.OECD.org; www.statistica.sm

Figura n. 17 Tasso di disoccupazione a confronto. Programma economico 2019, Segreteria di Stato per le finanze e il bilancio

2 L'interscambio commerciale con l'Italia

2.1 Cessioni verso San Marino

Come previsto dall'art. 71 del DPR n. 633/72 che fa rinvio all'art. 8 dello stesso decreto presidenziale, le cessioni di beni eseguite mediante trasporto o spedizione verso la Repubblica di San Marino vengono considerate esportazioni e, appunto per questo, beneficiano della non imponibilità agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Il suddetto dichiara sulle operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino che:

«[1] Le disposizioni degli artt. 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30-6-1930 e in quello della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati.

[2] Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'

introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell' imposta sul valore aggiunto a norma del terzo comma dell' art. 17.

[3] Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all' introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma».¹⁰⁷

Le disposizioni di cui all'art. 8 e 9, che propriamente trattano le cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o, comunque, connessi agli scambi internazionali, si applicano alle vendite di beni effettuate attraverso il trasporto o la consegna nel territorio sammarinese. La normativa disciplina anche le operazioni d'acquisto di beni provenienti dallo Stato sammarinese, e non solo delle cessioni verso di esso come si potrebbe intendere dall'art 71. Infatti, il secondo comma dell'art 71 prevede il versamento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile. In base a quanto indicato all'art 17, comma 2 del DPR n. 633 l'imposta si assolve «da parte dei cessionari soggetti passivi nel territorio Stato nonché da parte di enti e associazioni anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali ed agricole e dagli enti e le associazioni e le altre organizzazioni non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».¹⁰⁸

Trattando le cessioni verso San Marino, in base all'art. 1 del DM 24 dicembre 1993, gli operatori economici italiani quando operano esportazione verso la Repubblica emettono fattura in quattro esemplari (la fattura contiene tutti i dati obbligatori, così come previsto dall'articolo 21 della legge IVA): di questi, tre sono consegnati o spediti alla controparte, la quale ha però l'obbligo di restituirne uno debitamente marcato dall'Ufficio Tributario di San Marino. Difatti, l'articolo 1 dichiara:

«TITOLO PRIMO Cessioni di beni verso San Marino

[1] Gli operatori economici italiani i quali cedono beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino sono tenuti ad emettere, in quadrupliche esemplare, la fattura di cui all' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n.633, e successive modifiche ed integrazioni nei termini stabiliti dall' articolo medesimo; tre di tali esemplari devono essere dall' emittente consegnati o spediti all' acquirente, che ne restituisce uno agli effetti di quanto stabilito ai successivi articoli 3, n. 3), e 4 del presente decreto».¹⁰⁹

L'espressione "operatori economici italiani" si riferisce anche ai rappresentanti fiscali di operatori non residenti oppure a operatori economici di altri Paesi UE senza rappresentanti, che però si siano prima identificati direttamente in Italia. I fornitori stabiliti in altri Stati dell'Unione Europea, così, avvalendosi della propria rappresentanza in Italia, hanno la possibilità di vendere a operatori sammarinesi, evitando che i beni siano vincolati al regime di transito comunitario interno presso la dogana dello Stato membro da cui avviene la spedizione. Il fatto che la Repubblica di San Marino aderisca all'unione doganale attraverso la sottoscrizione dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale con l'Unione, ma, comunque, non all'Unione europea ha reso necessario di assicurare le procedure doganali dei prodotti da e per San Marino. La merce proveniente da altri Paesi Ue e diretta a San Marino ha l'obbligo di essere assoggettata al regime del transito comunitario interno presso la dogana dello Stato membro da cui avviene la spedizione. L'accertamento che tale regime sia eseguito in maniera consona è a cura dall'Ufficio Tributario all'importazione della merce in San Marino, il quale provvederà, oltretutto, a rispedire una copia del T2 alla dogana del Paese di

¹⁰⁷ DPR 26 ottobre 1972 n. 633, Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, Titolo VI – Disposizioni varie, Articolo 71. Disponibile da <http://www.ipsoa.it/normativa/d-p-r/26-10-1972-n-633/titolo-vi>

¹⁰⁸ Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili- Repubblica di San Marino, Operazioni con la Repubblica di San Marino, 13 gennaio 2017. Disponibile da <http://www.odcec.sm/detail.asp?c=13&p=0&id=1348>

¹⁰⁹ Ministero delle finanze, Decreto del 24 dicembre 1993 , Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, articolo 1- Cessioni di beni verso San Marino, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993. Disponibile da <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={94DC28F4-166B-4AF8-9F22-7F15BF3097DE}>

provenienza della merce in modo da svincolare la garanzia. La Dogana di Rimini riceverà inoltre un'altra copia del T2 in modo tale da effettuare un ulteriore controllo dell'operazione. Il processo viene descritto dalla figura n. 18.




Figura n.18 le due modalità del processo di cessione del bene verso San Marino. Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Operazioni con la Repubblica di San Marino

L'Articolo 2 del DM 24 dicembre 1993 trattava l'emissione della bolla di accompagnamento per cessioni di beni verso San Marino. «Pur in assenza di un'abrogazione espressa delle disposizioni contenute del decreto del 24 dicembre 1979, l'amministrazione finanziaria italiana, in base ad accordi con quella sammarinese (comunicazione del 13 settembre 1996), ha pattuito che le bolle di accompagnamento per le merci spedite o consegnate a San Marino o da queste provenienti siano sostituite con i documenti di trasporto»¹¹⁰. Infatti, è stato introdotto l'obbligo di utilizzo di un documento di trasporto o consegna dei beni viaggianti, il quale viene disciplinato all'art. 1, c. 3 del citato decreto 472, per gli operatori che hanno l'intenzione di differire la fatturazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 21, c. 4 del DPR n. 1993 del 1972.




Figura n.19. L'introduzione del documento di trasporto.

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Operazioni con la Repubblica di San Marino

Secondo la circolare n. 225/E del 16 settembre 1996, il documento di trasporto deve essere emesso in triplice copia, di cui una deve essere in possesso dell'emittente, mentre le altre due copie devono essere esibite, per i necessari riscontri, all'Ufficio tributario sammarinese, all'atto dell'introduzione dei beni nella Repubblica.

«In particolare si precisa che il citato documento di trasporto o di consegna deve contenere i seguenti dati:

- la ditta, la denominazione o la ragione sociale, ovvero il nome e il cognome, la sede, la residenza o il domicilio dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione di esportazione;

¹¹⁰ Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili- Repubblica di San Marino, Operazioni con la Repubblica di San Marino, 13 gennaio 2017. Disponibile da <http://www.odcec.sm/detail.asp?c=13&p=0&id=1348>

- la natura, la qualità e la quantità dei beni esportati, nonché la data di effettuazione dell'operazione e le generalità dell'eventuale incaricato dei trasporto».¹¹¹

Si evidenzia inoltre nella circolare che, anche se l'amministrazione non lo impone, vi è l'opportunità, che nel documento di trasporto sia indicata la causale del trasporto.

L'obbligo di utilizzare il documento di trasporto esclude di fatto la possibilità di utilizzare la fatturazione cosiddetta immediata nei confronti di beni spediti o consegnati a San Marino a seguito di cessione ad operatori sammarinesi. Con comunicazione del 13 settembre 1996 San Marino ha confermato che l'obbligo di emissione del documento di trasporto anche per le esportazioni di beni provenienti, a qualsiasi titolo, dal suddetto Stato.

«La non imponibilità della cessione è subordinata alla capacità dell'operatore economico italiano di provare l'avvenuta introduzione dei beni nello Stato sammarinese».¹¹²

Per quanto riguarda la compilazione della fattura, l'art. 3 del decreto in esame stabilisce che il cedente italiano deve emettere la fattura in quattro esemplari e che su di esse sia indicando il codice identificativo fiscale dell'acquirente sammarinese (composto da suffisso SM seguito da cinque cifre), il quale deve essere annotato nel registro delle fatture emesse. Nel caso l'annotazione del codice identificativo fiscale mancasse, l'acquirente sammarinese è considerato alla stessa maniera di un privato, con conseguente assoggettamento all'Iva dell'operazione, ai sensi dell'art. 7 del DPR 633/72. Oltretutto, deve essere segnalato in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione "operazione non imponibile" ed eventualmente aggiungere anche la norma di riferimento. Il titolo di non imponibilità da annotare è: "Non imponibile I.V.A. ai sensi del combinato disposto degli articoli 71 e 8, primo comma, lettera a), DPR 633/72".

Gli estremi della fattura emessa devono essere riportati Nel registro delle vendite devono essere registrati gli estremi della fattura, seguendo la numerazione progressiva propria di quest'ultima. I tempi previsti dall'art. 23 del DPR n. 633/72 per la registrazione della fattura sono o entro il termine di emissione del documento di trasporto, o altro documento analogo, oppure, entro 15 giorni dalla data di spedizione o trasporto del bene in caso di fattura accompagnatoria, perciò in caso di emissione di fattura anticipata. «L'annotazione del documento prescinde dal possesso della fattura vidimata dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino».¹¹³

Il fornitore italiano, dopo aver ricevuto la fattura vidimata da parte dell'Ufficio tributario sammarinese, ha l'obbligo di allegare a questa il documento di trasporto. Inoltre, il soggetto deve provvedere a una serie di condizioni, prima citate, per usufruire del regime della non imponibilità, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del DM 24 dicembre 1993. Questi obblighi possono essere riassunti in:

- a) il possesso da parte del cedente di una copia della fattura vidimata dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino;
- b) l'avvenuta annotazione a margine nel registro delle fatture del ricevimento della fattura vidimata ("ricevuta fattura vidimata in data ..."): è opportuno redigere manualmente tale operazione in quanto la maggior parte dei programmi informatici non lo consente;
- c) la trascrizione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie. È obbligatoria, perciò, la compilazione del modello INTRA 1 per la parte fiscale. Questa formalità non è pretesa per gli operatori italiani che non intrattengono rapporti commerciali con i paesi comunitari.

¹¹¹ Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Circolare 16 settembre 1996, n. 225/E, D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, concernente la soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento, 2.5 - Interscambio commerciale italo-sammarinese, quarto Comma. Disponibile da <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={949842E5-ED1E-4D49-9C1D-6D42C9A39E03}>

¹¹² Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili- Repubblica di San Marino, Operazioni con la Repubblica di San Marino, 13 gennaio 2017. Disponibile da <http://www.odcec.sm/detail.asp?c=13&p=0&i=1348>

¹¹³ D. Balducci, A. Valentini e R. Gabellini, Il commercio con San Marino: fisco, banche, società, 3° Edizione, Edizioni FAG srl, Milano, 2001, pp.150

Se non sussistono tali condizioni indicate, l'operazione si ritiene effettuata nel territorio dello Stato. Conseguentemente si rendono applicabili le sanzioni amministrative, dettate dal D.Lgs. n. 471/1997.

Per quanto riguarda l'ultima condizione, che pone l'obbligo della compilazione del modello Intra 1, le istruzioni precise sono state disegnate dal Ministero delle Finanze, con propria circolare n.13 del 23 febbraio 1994, secondo cui andava compilata la sola parte fiscale, le colonne dalla 1 alla 6, dai soggetti tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni con cadenza trimestrale o annuale con la segnalazione aggiuntiva del codice identificativo fiscale del cliente sammarinese.

«Devono quindi (R.M. 23/4/1997, n. 83/E) essere compilate le colonne:

- 1 - numero progressivo;
- 2 -Paese (codice ISO= SM);
- 3 - codice fiscale identificativo del cliente sammarinese;
- 4 - importo in lire della fornitura;
- 5 - natura della transazione;
- 6 - nomenclatura combinata (NC) dei beni venduti».¹¹⁴

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 4 del DM 24 dicembre 1993, il Ministero delle finanze ha precisato con la circolare n. 83 del 23 aprile 1997 che la locuzione “sono esentati da tale obbligo i cedenti che non intrattengono rapporti commerciali con i Paesi comunitari” indica che i soggetti, i quali effettuano esclusivamente cessioni con operatori sammarinesi, non sono obbligati alla compilazione del Modello Intrastat; lo stesso vale per coloro che effettuano contemporaneamente soltanto acquisti intracomunitari. Infatti, la generica dizione “rapporti commerciali” è utilizzata come riferimento per le cessioni e non è collegata con ciò che concerne gli acquisti intracomunitari.

La periodicità di presentazione dei citati modelli è solitamente trimestrale, ma nel caso in cui si superi la soglia di 50.000 euro, diviene istantaneamente mensile; tuttavia si può tornare alla ciclicità trimestrale se la soglia di 50.000 euro non sia superata nei quattro trimestri successivi.

Coordinare questi termini di presentazione, introdotti con il decreto ministeriale 22 gennaio 2010, con quanto previsto per le cessioni con San Marino presenta qualche difficoltà, poiché secondo quanto affermato nella circolare n. 83/E: “l'obbligo di presentare gli elenchi sussiste anche nel caso in cui nel corso di un mese o di un trimestre non siano poste cessioni intracomunitarie”

L'obbligo di presentare gli elenchi rimane per l'operatore italiano anche se nei mesi o trimestri precedenti non ha eseguito alcuna cessione intracomunitaria, ma solo cessioni verso San Marino.

In assenza d'indicazioni precise da parte dell'amministrazione finanziaria, però, si ritiene non obbligatoria la compilazione del modello per l'operatore che nei quattro trimestri o nei dodici mesi precedenti non ha compiuto alcuna cessione intracomunitaria.

Un altro aspetto operativo rilevante nelle vendite effettuate in favore di operatori sammarinesi è che in caso di verifica tributaria, gli operatori italiani, ancora in attesa delle fatture vidimate, hanno la possibilità avvisare L'Ufficio Tributario sammarinese della situazione. Solitamente, in pochi giorni si riesce così ad ottenere il completamento della pratica da parte dell'ufficio sammarinese.

Infatti, di tale circostanza l'art. 5 del decreto in esame dispone che qualora il cedente italiano non riceva entro quattro mesi dalla data di consegna o spedizione della cessione la fattura vidimata dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, può inviare una comunicazione al medesimo ufficio e, per conoscenza, all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

«La comunicazione di mancato ricevimento della fattura vidimata può essere inviata (spedizione tramite raccomandata A/R al fine di 'poter provare la tempestività della comunicazione), all'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino secondo lo schema che segue»¹¹⁵:

¹¹⁴ Ibidem 108 pp. 152

Spett.le Ufficio Tributario
Via XXVIII luglio n. 196 –
c.a.p. 47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
e p.c.
Ufficio delle Entrate di
via.....capcittà

Il sottoscritto n. part. I.V.A. comunica che in data .../.../... ha emesso fattura n. del .../.../... per un importo totale pari a euro a favore di cod.ident.fisc. SM00000. e a tutt'oggi non ha ricevuto la copia della fattura con la marca applicata da codesto spettabile Ufficio così come previsto dall'art.5 del D.M. 24 dicembre 1993.

li/.../...

Figura n. 20. Comunicazione di mancato ricevimento fattura vidimata.
Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Operazioni con la Repubblica di San Marino

Anche se essa è semplicemente una possibile facoltà, è della massima importanza poiché solo così l'operatore italiano può dimostrare la propria diligenza e buona fede e non essere, perciò, assoggettato a sanzioni. Diversamente, non avvenuta la comunicazione al termine dei 4 mesi, è applicabile secondo l'art. 6, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 471 del 18 dicembre 1997 una sanzione amministrativa dal 90 al 180 per cento dell'imposta, con un minimo di 500,00 euro qualora l'operazione sia da considerarsi imponibile. Se l'operazione è esente o non imponibile è applicata la sanzione, prevista dall'art. 6, c. 2 e 4 del medesimo Decreto Legislativo, fissata nella misura del 5 o 10 per cento del corrispettivo, sempre con un minimo di 500,00 euro.




Figura n. 21. Confronto dei processi messi in atto dall'operatore italiano e sammarinese nel caso di cessioni verso San Marino.
Tratto da "Il commercio con San Marino: fisco, banche, società" (2001).

¹¹⁵ D. Balducci, A. Valentini e R. Gabellini, Il commercio con San Marino: fisco, banche, società, 3° Edizione, Edizioni FAG srl, Milano, 2001, pp.154

2.2 Cessioni verso l'Italia

Continuando nell'esame del DM 24 dicembre 1993, il titolo II e il titolo III disciplinano la cessione di beni verso l'Italia, rispettivamente con addebito ovvero senza addebito d'imposta. In suddetti titoli vengono dunque disciplinati i casi di "importazioni" dalla Repubblica di San Marino e le disposizioni ricadono solo sugli operatori economici ed enti non commerciali muniti di partita I.V.A. - anche se esercitano attività istituzionali - che fanno acquisti presso operatori sammarinesi. Per quanto solitamente la scelta della procedura è libera, con provvedimento amministrativo unilaterale, Il Governo sammarinese ha reso obbligatoria la fatturazione con addebito dell'IVA per determinati casi, in modo da non permettere che ordinarie operazioni di vendita possano diventare pregiudizievoli per l'interscambio italo-sammarinese :

- a) Quando soggetti abilitati a svolgere attività commerciale senza essere vincolati ad una tabella merceologica effettuano nel corso dell'anno vendite verso lo stesso cliente, che raggiungono il valore complessivo di 3 miliardi di lire (1.549.370,70 euro), le cessioni successive devono sempre avvenire con addebito dell'IVA. Non è rilevante l'entità dei beni ceduti;
- b) Si ha, invece, obbligo di fatturazione con addebito IVA per i titolari di licenza commerciale all'ingrosso e titolari di licenza industriale di produzione abilitati ad esercitare l'intermediazione commerciale, nel caso in cui vengano a presentarsi due condizioni, che le cessioni di beni effettuate in corso d'anno verso lo stesso cliente abbiano raggiunto l'importo di 3 miliardi di lire (1.549.370,70 euro) e che queste ultime abbiano avuto ad oggetto prodotti alimentari (comprese bevande e alcolici), carni e prodotti ittici, pelli da pellicceria, telefoni cellulari ovvero preziosi in genere.

Vi è anche la necessità di far notare che se con un'unica cessione è superato l'ammontare di vendite sopra indicato, l'intero imponibile di detta cessione deve essere fatturato con addebito dell'IVA.

Come già sopra accennato, le procedure di cessioni di beni con o senza addebito d'imposta e le cessioni tramite rappresentante fiscale sono tra loro alternative e salvo le ipotesi sopra indicate è l'operatore economico italiano che acquista a decidere quale adottare tra queste, come si evince, implicitamente, dalla risoluzione n. 66/E del 4 marzo 2002. Da porre l'accento è anche il fatto che la "terza procedura", dove è previsto l'impiego del rappresentante fiscale, non è disciplinata dal D.M. 24 dicembre 1993, ma si viene a creare attraverso la lettura dei principi di carattere generale dell'imposta sul valore aggiunto.

Date le circostanze, è opportuno che le parti giungano a un accordo sulla procedura da mettere in atto prima dell'effettuazione dell'operazione, in modo tale da permettere a entrambi di adottare la corretta procedura di regolarizzazione. Quest'aspetto è principalmente importante per l'acquirente italiano, nel caso in cui non dovesse ricevere la fattura dal cedente sammarinese o questa contenga delle inesattezze. La procedura scelta è scritta all'interno della relativa documentazione, quale il contratto di vendita, la copia commissione, lettera commerciale o altri allegati.

Gli acquisti degli operatori italiani vengono "scortati" da documento di trasporto o di consegna, come nel caso delle cessioni verso San Marino. Le disposizioni sul documento di trasporto non variano sia nel caso di cessione con addebito d'imposta, sia nel caso di cessione senza addebito d'imposta. Il documento di trasporto è perciò "unico" per entrambe le procedure e al suo interno è necessario indicare la causa dell'operazione: «se i beni sono trasferiti in Italia con una causale diversa dal trasferimento di proprietà, devono essere reintrodotti nel territorio della Repubblica di San Marino entro un anno dall'emissione del documento di trasporto (in caso contrario i beni si intendono definitivamente esportati, con i conseguenti adempimenti)»¹¹⁶.

Le direttive, invece, sulla fatturazione sono nettamente differenti a seconda che la fattura includa l'addebito dell'imposta o meno, perciò esamineremo di seguito specificamente le due fattispecie.

¹¹⁶ D. Balducci, A. Valentini e R. Gabellini, Il commercio con San Marino: fisco, banche, società, 3° Edizione, Edizioni FAG srl, Milano, 2001, pp.160

2.2.1 Cessioni verso l'Italia con Addebito di IVA

Nella cessione di beni verso l'Italia con addebito d'imposta la fattura è emessa in quattro esemplari dal cedente sammarinese, il quale deve redigerle con il proprio numero identificativo (SM seguito da cinque cifre) e con la partita Iva del cessionario italiano. L'Iva dovuta è specificata sulla fattura. L'operatore economico sammarinese deve prima di tutto esibire all'Ufficio Tributario di San Marino le fatture, affiancate da un elenco riepilogativo (in quattro esemplari), che contiene la descrizione degli estremi di tutte le fatture presentate, ed in seguito pagare la relativa imposta Iva. Insieme a questi documenti è presentata in tre esemplari anche una "nota di consegna", in cui sono appuntati gli estremi identificativi dell'elenco riepilogativo. Solamente dopo aver compiuto tali operazioni, il cedente trasmette la fattura originale, vidimata dall'Ufficio Tributario, al cliente stesso, come dettata dall'art. 8 del DM 24 dicembre 1993. Dall'altra parte l'Ufficio Tributario sammarinese ha varie mansioni, che sono «vidimare i documenti, acquisire i dati delle singole fatture, compilare i documenti riepilogativi, prendere in consegna le somme per l'Iva, trasmettere all'Ufficio Iva di Pesaro (entro quindici giorni) fatture, elenchi, distinte, assegni circolari, restituire ai cedenti le fatture riconsegnate vidimate dall'Ufficio Iva di Pesaro»¹¹⁷. Sono trasmessi all'Ufficio Iva di Pesaro:

- Tre esemplari delle fatture;
- Tre copie dei relativi elenchi di presentazione redatti dai cedenti sammarinesi;
- La distinta analitica di trasmissione accompagnata da una nota in due esemplari;
- L'assegno circolare pari all'ammontare dell'Iva risultante dalla distinta o attestazione di accreditamento bancario.

Entro i quindici giorni successivi al ricevimento della documentazione di cui sopra, l'Ufficio IVA si occupa della liquidazione dell'imposta e attraverso l'emissione di una bolletta rilascia la quietanza del pagamento del tributo. Della bolletta dovranno essere annotati gli estremi sui rispettivi elenchi di presentazione insieme all'ammontare dell'imposta liquidata.

Delle tre fatture inviate dall'Ufficio tributario, una rimarrà all'Ufficio di Pesaro, in modo tale che sia accertabile l'avvenuta riscossione del tributo, mentre le altre due saranno rinviate al mittente insieme ai corrispettivi elenchi di presentazione con inoltre una copia della distinta di trasmissione con il timbro dell'Ufficio a secco o a calendario e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato. Nel caso in cui le operazioni di vendita verso l'Italia non vadano a buon fine o vi siano eccedenze in confronto alla liquidazione, secondo l'articolo 11, punto 7 del DM 24/12/93, a differenza della precedente normativa, il cedente sammarinese ha il diritto di farsi rimborsare dall'Ufficio Tributario le somme eccedenti e l'imposta pagata.

Come è facile notare la procedura descritta ricalca per molti versi quella già precedentemente prevista dalla circolare n. 59/512107 del 18 ottobre 1973: per l'acquirente italiano praticamente non è cambiato nulla.

Invece, l'acquirente italiano, soggetto passivo d'imposta, ha l'obbligo di annotare la fattura "originale" nel registro IVA acquisti di cui all'art. 25 del DPR n. 633 del 1972, e detrae, secondo l'art. 19 DPR 633/72, la imposta pagata in via di rivalsa, conservando accuratamente la fattura e il documento di trasporto, unitamente all'eventuale altra documentazione concernente l'operazione. In caso di mancato ricevimento della fattura l'operatore economico italiano emette autofattura-denuncia ai sensi dell'art. 6, ottavo comma, D.Lgs. n. 471/97. Essa è emessa in duplice esemplare e presentata all'Ufficio Iva territorialmente competente, previo versamento dell'imposta. Mentre non è tenuto alla compilazione dell'elenco Intra 2, che è a carico dell'Ufficio Tributario sammarinese, e, inoltre, non deve effettuare alcuna informazione o documentazione alla propria amministrazione finanziaria. Gli importi delle fatture d'acquisto da San Marino saranno inseriti nella dichiarazione annuale Iva, nel rigo VA 15, nel quadro VF e nel rigo VG9, essendo delle importazioni.

¹¹⁷ Ibidem 111, pp. 162




Figura n. 22. Confronto dei processi messi in atto dall'operatore italiano e sammarinese nel caso di cessioni verso l'Italia con addebito di IVA. Tratto da "Il commercio con San Marino: fisco, banche, società" (2001).

2.2.2 Cessioni verso l'Italia senza addebito di IVA

Nella cessione di beni verso l'Italia senza addebito d'imposta, le osservanze per la fatturazione consistono per l'operatore economico sammarinese nelle medesime assolute per le cessioni con addebito d'imposta, a differenza che sulla fattura non è indicata l'Iva dovuta, né è anticipata dal cedente. A carico dell'importatore italiano vi è quindi l'assolvimento dell'imposta IVA secondo quanto disposto dall'art. 17, 3° comma, DPR 633/72. In particolare l'art 16 del DM del 1993 evidenzia l'obbligo di utilizzare l'esemplare originale della fattura inviata dal fornitore sammarinese, anziché emettere un'autofattura. Come indicato nel "Commercio con San Marino" (2001):

«[...]l'acquirente italiano dovrà quindi indicare su di essa l'imposta dovuta e provvedere alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse, sia sul registro delle fatture di acquisto, con distinta numerazione in riferimento alle fatture di vendita e di acquisto. Al ricevimento della fattura sammarinese, l'acquirente italiano calcola l'IVA relativa all'acquisto effettuato, applicando l'aliquota vigente in Italia al valore dell'acquisto che viene così considerato "imponibile".»¹¹⁸

Una volta effettuata tale operazione, sono annotati l'aliquota e l'importo IVA sul documento ricevuto, aggiornando il "totale fattura" complessivo. Il fornitore, in seguito, registra la fattura nel registro IVA degli acquisti (art. 25), attribuendo il normale numero progressivo di "protocollo". Nel frattempo, il cessionario italiano, entro i termini "interni" di emissione fattura, deve emettere una "autofattura", cioè una fattura di vendita a se stesso, attribuendo il progressivo numero delle fatture emesse. Se è avvenuta consegna con documento di trasporto dovrà emettere "l'autofattura" entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di consegna o spedizione, termine entro il quale si ritiene che avrà avuto la capacità di ottenere la fattura "timbrata" da parte del fornitore e, inoltre, tutti i dati a disposizione per la compilazione della fattura. Quantunque avvenisse un ritardo dalla controparte sammarinese, l'acquirente italiano ha l'obbligo di rispettare i propri adempimenti,

¹¹⁸ D. Balducci, A. Valentini e R. Gabellini, Il commercio con San Marino: fisco, banche, società, 3° Edizione, Edizioni FAG srl, Milano, 2001, pp.167

per ciò deve assolutamente procurarsi i dati che gli occorrono. Abitualmente, per porre rimedio a questa eventualità il cedente sammarinese invia al proprio cliente italiano una copia non ancora ufficiale della fattura presentata all'Ufficio Tributario per la bollatura, la cosiddetta fattura proforma. Tale fattura, tuttavia, ha il semplice compito di offrire i dati necessari per la compilazione dell'autofattura e non potrà essere registrata come acquisto. Se ancora non è stata inviata da fattura dal fornitore sammarinese, seppur ormai passati quattro mesi dal ricevimento della merce, l'operatore italiano dovrà procedere all'emissione dell'autofattura e, entro i trenta giorni successivi, dovrà presentarla all'Ufficio IVA, dove sarà versata la relativa imposta. L'autofattura andrà registrata entro i normali termini di una fattura "differita". Infine vi è la comunicazione da parte del cessionario italiano dell'avvenuta registrazione nei registri acquisti e vendite e il numero progressivo assegnato, entro cinque giorni dall'annotazione al proprio ufficio Iva, territorialmente competente, ovvero all'Ufficio delle Entrate, se istituito.

Il Ministero delle Finanze con circolare 20 aprile 1973 n. 30/510542 ha specificato che all'Ufficio Iva doveva essere eseguita la segnalazione entro 5 giorni dall'avvenuta annotazione delle fatture vidimate nei registri. Tuttavia, nel caso in cui gli acquisti da San Marino non fossero occasionali, le comunicazioni in questione potevano essere trasmesse all'Ufficio Iva nei termini previsti per le liquidazioni periodiche IVA, che si riferiscono al mese o al trimestre in cui erano state annotate le fatture. Tale disposizione non è più stata modificata, seppur l'introduzione della dichiarazione dell'IVA periodica. Al riguardo, vi è comunque chi ritiene che il termine di periodicità permanga, anche se la spedizione è effettuata separatamente essendo diversi i soggetti destinatari dei documenti.

I cessionari italiani non devono compilare il "listing" (modello Intra 2) sugli acquisti effettuati nella Repubblica di San Marino e non devono presentare alcuna comunicazione alla propria amministrazione finanziaria, essendo tali adempimenti a completo carico dell'amministrazione finanziaria sammarinese.




Figura n. 22. Confronto dei processi messi in atto dall'operatore italiano e sammarinese nel caso di cessioni verso l'Italia senza addebito di IVA. Tratto da "Il commercio con San Marino: fisco, banche, società" (2001).

Conclusione

Dall'analisi eseguita si evince che San Marino rappresenta uno Stato in pieno cambiamento, che si destreggia nella politica interna ed estera verso una sempre più elevata internazionalizzazione, pur mantenendo salde le sue caratteristiche intrinseche.

Lo Stato si presenta come un paradiso sotto il profilo della qualità della vita, che si desume dal welfare e dal benessere diffuso nella popolazione, che ha vari servizi statali gratuiti: il sistema sanitario, scolastico e dei trasporti. In più una buona qualità della vita è garantita da stipendi netti più elevati rispetto a quelli della vicina Italia. Quanto sopra ha garantito un costante aumento del livello demografico, di cui abbiamo trattato nel primo capitolo.

Prendendo come punto di riferimento la storia sammarinese, si nota come la Repubblica si sia sempre più aperta all'ambiente esterno, non solo tramite i rapporti tenuti con la comunità europea, ma anche con la sottoscrizione di varie normative, elaborate in osservanza degli standard richiesti a livello internazionale. In particolar modo i rapporti con l'Italia sono il risultato di una relazione profonda e naturale, vista anche la posizione geografica di San Marino, che è sostanzialmente un'enclave nel territorio italiano. Questo rapporto potrebbe in futuro dare luogo a una mutua e profonda collaborazione, che determinerebbe reciproci vantaggi sia a livello economico, che fiscale.

San Marino, a tal proposito, negli ultimi tempi ha accolto tutta la normativa fiscale, tributaria e legislativa per diventare Paese White List, riconosciuto a livello internazionale; nonostante questo, in ambito mediatico soffre tuttora di forti resistenze e preconcetti, che minano l'attendibilità e il riconoscimento del profondo cambiamento avvenuto. Un forte lavoro istituzionale e di politica estera fra i due Stati deve essere ancora fatto, affinché la conversione da paradiso fiscale a paese virtuoso, sia vissuto dalla vicina Italia come un'opportunità.

Ciò nonostante, San Marino mantiene un sistema fiscale agevolato, che continua ad attirare investitori esteri. Oltre a una bassa pressione tributaria, garantisce una burocrazia snella e la possibilità d'interventi diretti sul sistema normativo per agevolare le attività degli imprenditori, avendo la possibilità anche di emanare decreti ad hoc per normare progetti economici d'impatto sistemico per il Paese.

Lo studio dei dati macroeconomici dell'economia sammarinese mostra che lo Stato è in una lenta fase di crescita e che, per quanto riguarda l'interscambio effettivo tra San Marino e l'Italia, il mercato italiano è di vitale importanza nell'economia sammarinese. A dispetto di ciò, la Repubblica si sta adoperando alacremente verso nuovi Paesi, e fondamentale sarà l'accordo con l'Europa che consentirà l'abolizione del T2 per uno scambio liberalizzato delle merci.

L'interscambio italo-sammarinese, basandosi su una normativa generica, risulta tutt'oggi esposta ad una interpretazione che può nuocere ai rapporti tra i due Paesi, per effetto delle problematiche legate alla stabile organizzazione ed al transfert price.

Ecco perché sostengo che l'auspicabile sforzo per la definizione di un rapporto più semplificato e trasparente, fra le attività economiche italiane e sammarinesi, garantirebbe a entrambi gli Stati l'eliminazione del contenzioso e riporterebbe ad entrambe numerosi vantaggi.

Terminando, l'analisi, per quanto approssimativa, aveva l'intenzione di uno studio il più accurato possibile della Repubblica sammarinese e dei suoi rapporti con l'Italia, prevalentemente in materia tributaria e societaria, con l'intento di evidenziare le carenze ed i possibili sviluppi.

Bibliografia e Sitografia

Avv. G. Crescentini, (n.d), Funzioni del Consiglio Grande e Generale.

Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

Balducci, D., Gabellini, R., & Valentini, A. (2001, febbraio). *Il commercio con San Marino: fisco, banche, società*. Milano: Edizioni FAG srl, 3° Edizione

Banca Centrale della Repubblica di San Marino (n.d.). *Accordi in Materia Fiscale*.

Disponibile da [Sito Web della Banca Centrale della Repubblica di San Marino](#)

Bonelli, R. (1984). *Gli organi dei poteri pubblici nell'ordinamento della Repubblica di San Marino*; vedi anche, Balsimelli, F. (1966), *Elementi di diritto pubblico sammarinese*. San Marino: Gruppo poligrafo Editoriale

Castellani, A. (2016, 13 dicembre). Parole e Monete: “Vi rendo liberi”, è parola di San Marino.

Disponibile da [Sito Web del Giornale della Numismatica](#)

Comitato del patrimonio mondiale (2008, 7 luglio). Decisione (32 COM 8B.36). *Dichiarazione di valore universale eccezionale del Comitato del patrimonio mondiale UNESCO*.

Disponibile da [Sito Web dell'UNESCO](#)

Consiglio dell'Unione Europea (2015, 8 dicembre). Comunicato Stampa: *Firmato l'accordo in materia d'imposizione UE-San Marino in uno sforzo congiunto finalizzato a migliorare l'adempimento degli obblighi fiscali*.

Disponibile da [Sito Web del Consiglio europeo](#)

Consiglio ECOFIN (2009, 10 febbraio), sessione 2922°. *Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale*.

Consiglio Grande e Generale (n.d.). *L'istituzione*.

Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

Consiglio Grande e Generale, Legge n.59/1974, modificata da L. 26 febbraio 2002, n.36, *Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi dell'Ordinamento*.

Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia (Roma, 1939).

Disponibile da [Sito Web della Segreteria di Stato Affari Esteri della Repubblica di San Marino](#)

Decreto del 24 dicembre 1993, in materia di “effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.

Disponibile da [Sito Web del Dipartimento delle Finanze](#)

Decreto Delegato 22 marzo 2011, n° 50, in materia d'imposta complementare sui servizi e altre disposizioni applicative della Legge 22 dicembre 2010 n. 194.

Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

Direzione Affari Europei - Dipartimento Affari Esteri (2019, maggio). *Storia delle relazioni tra San Marino e l'Unione Europea*.

Disponibile da [Sito Web della Segreteria di Stato Affari Esteri della Repubblica di San Marino](#)

DLP- Avv. Tributaristi (2019). *Paradisi Fiscali*.

Disponibile da [Sito Web di DLP - Avvocati Tributaristi](#)

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in materia “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.

Disponibile da [Sito Web della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

Economic Development Agency - Chamber of Commerce Republic of San Marino. *Il Sistema Fiscale, le imposte dirette*.

Disponibile da Sito Web di [Economic Development Agency - Chamber of Commerce Republic of San Marino](#)

European Commission (2012, 20 novembre). COM(2012) 680 final: *Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino*. Bruxelles.

Disponibile da [Sito Web della Commissione europea](#)

European Commission (2013, 18 novembre). COM(2013) 793 final: *Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino Opzioni per la loro partecipazione al mercato interno*.

Disponibile da [Sito Web del EUR-Lex](#)

European Commission (2015, 8 dicembre). Dichiarazione: *Lotta all'evasione fiscale: l'UE e San Marino firmano un nuovo accordo sulla trasparenza fiscale*. Bruxelles.

Disponibile da [Sito Web della Commissione Europea](#)

European Union External Action (2002, 17 ottobre). *Aide-Memoire*.

Disponibile da [Sito Web dell' European Union External Action](#)

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2013, 30 luglio). Serie generale - n. 177. *Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali*.

Disponibile da [Sito Web del Dipartimento delle Finanze](#)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (2004, 28 dicembre). L. 381/33, *Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi*. Disponibile da [Sito Web Fondazione Nazionale dei Commercialisti](#)

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (2004, 28 dicembre). L. 381/45, *Memorandum d'Intesa*.

Disponibile da [Sito Web della Fondazione Nazionale dei Commercialisti](#)

Giuliani, G. & Spera, M. (2018). *Gli scambi di beni tra Italia e San Marino non disciplinati dal Decreto di interscambi*. Fisco (II) ETI - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE, pp. 2435

Disponibile da [Sito Web](#)

Guermani, M. (2019, 29 aprile). *Scheda Paese-San Marino, Fisco Oggi*.
Disponibile da [Sito Web Fisco Oggi \(rivista online dell'Agenzia dell'entrate\)](#)

L. 22 dicembre 1972, n. 40, provvedimenti e modifiche in materia fiscale.
Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

L. 23 febbraio 2006, n° 47, in materia “Legge sulle società”
Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

L. 17 giugno 2008, n. 92, in materia di “Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

L. 22 dicembre 2010, n. 194, in materia di “Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'Esercizio Finanziario 2011 e Bilanci Pluriennali 2011/2013”.
Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

L. 16 dicembre 2013, n° 166, in materia di “Imposta generale sui redditi”.
Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

Mattia, S. & Alagna, C. (2014, 6 giugno). *Ratificato l'accordo di cooperazione economica Italia-San Marino*, IPSOA.
Disponibile da [Sito Web di IPSOA](#)

Ministero dell'Economia e delle Finanze (2014, 12 febbraio). Comunicato Stampa, n° 39, *Repubblica di San Marino espunta dalla “black list” fiscale*, Roma.
Disponibile da [Sito Web del Ministero dell'Economia e delle Finanze](#)

Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Circolare 16 settembre 1996, n. 225/E, D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, concernente la soppressione dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento
Disponibile da [Sito Web del Dipartimento delle Finanze](#)

OECD and Council of Europe (2015, 7 maggio). *Convenzione Multilaterale Sulla Mutua Assistenza Amministrativa in Materia Fiscale - Come modificata dal protocollo 2010*.
Disponibile da [Sito Web OECD iLibrary](#)

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili- Repubblica di San Marino (2017, 13 gennaio). *Operazioni con la Repubblica di San Marino*.
Disponibile da [Sito Web dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili](#)

Portale ufficiale della Repubblica di San Marino (n.d.). *Bandiera e Stemma dello Stato*.
Disponibile da [Sito Web del Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino](#)

Portale Ufficiale Repubblica di San Marino, (n.d.). *Giunte di Castello*.
Disponibile da [Sito Web del Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino](#)

Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino, (n.d.). *Popolazione, turismo, lavoro (aggiornati al 31 dicembre 2018)*.
Disponibile da [Sito Web del Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino](#)

Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino, (n.d). *I Capitani Reggenti*.
Disponibile da [Sito Web del Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino](#)

Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino, (n.d). *Il Congresso di Stato*.
Disponibile da [Sito Web del Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino](#)

Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino, (n.d). *Il Collegio Garante*.
Disponibile da [Sito Web del Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino](#)

Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino, (n.d). *Il Consiglio dei XII*.
Disponibile da [Sito Web del Portale Ufficiale della Repubblica di San Marino](#)

Relazione alla Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino.
Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (2012). *Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità europea e la Repubblica di San Marino (2012)*.
Disponibile da [Sito Web della Segreteria di Stato Affari Esteri della Repubblica di San Marino](#)

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri (2019, aprile). *Scheda Paese della Repubblica di San Marino*,
Disponibile da [Sito Web della Segreteria di Stato Affari Esteri della Repubblica di San Marino](#)

Segreteria di Stato per le finanze e il bilancio, *imposte indirette*.
Disponibile da [Sito Web Segreteria di Stato per le finanze e il bilancio](#)

Segreteria di Stato per le finanze e bilancio, *Programma economico 2019*.
Disponibile da [Sito Web della Segreteria di Stato per le finanze e bilancio](#)

Servizio Studi - Dipartimento affari esteri, Camera dei deputati (2009, 2 novembre). *Riunione congiunta delle Commissioni Affari esteri della Camera dei deputati e del Consiglio grande e generale della Repubblica di San Marino*.
Disponibile da [Sito Web della Camera dei deputati](#)

Statuto (1600), libro II, in materia “delle cause civili della giurisdizione ed ufficio dei signori capitani in civile”.
Disponibile da [Sito Web del Consiglio Grande e Generale](#)

Testo delle Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco (2013,16 dicembre).
Disponibile da [Sito Web degli Segreteria di Stato Affari Esteri della Repubblica di San Marino](#)

Valente, P. (2013, 9 ottobre). *In vigore la convenzione Italia - San Marino*, Ipsoa.
Disponibile da [Sito Web di IPSOA](#)

Valente, P. & Mattia, S. (2014). *L'eliminazione di San Marino dalla “black list fiscale”*, Fisco (II) ETI - WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE.
Disponibile da [Sito Web](#)

Valenti, A., & Vannoni, V. (2010). *San Marino un'isola nella tempesta*. Repubblica di San Marino: AIEP.

Valentina (2017, 11 settembre). *Castelli di San Marino*.

Disponibile da [Sito Web del San Marino Site](#)

Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica di San Marino, (2019). *Popolazione (aggiornata al 31 dicembre 2018)*.

Disponibile da [Sito Web dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica di San Marino](#)

Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica di San Marino, (2019). *Lavoro e Disoccupazione (aggiornati al 31 dicembre 2018)*.

Disponibile da [Sito Web dell'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica della Repubblica di San Marino](#)

Ufficio Stampa del Congresso di Stato, Comunicato Stampa, 27 marzo 2012/1711 d.F.R., Repubblica di San Marino.

Disponibile da [Sito Web della Segreteria di Stato per le finanze e il bilancio](#)

Decreto del 24 dicembre 1993, in materia di “effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.

Disponibile da [Sito Web del Dipartimento delle Finanze](#)